



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



3 3433 03877 8878

E 11-3906

Pecuniario Palermitano Banco

Costituzioni del Pecuniario palermitano



LE
COSTITUZIONI
DEL PECUNIARIO
PALERMITANO BANCO

Con buon ordine disposte, e regolate

DAL SIG. AVVOCATO

ANTONINO CRESCIMANNO

DE' BARONI DI CAPODARSO,

*Una volta Giudice della Regia Corte Capitaniale,
e Procuratore di questa Capitale,*

PER COMMISSIONE

DELL' ECC.^{MO} SENATO.




IN PALERMO MDCCLXI.

Nella Stamperia de' SS. APOSTOLI in Piazza Vigliena;
presso Pietro Bentivenga.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Si non supplicio culpa reciditur
Quid leges sine moribus
Vanæ proficiunt?

Hor. Carm. lib. 3. od. 24.



(III)

ALL' ECCELLENTISSIMO

SENATO PALERMITANO

GRANDE DI SPAGNA DI PRIMA CLASSE

Costituito dalli Signori

- D. GIACINTO PAPE, E GAROFAL, Duca di Pratoameno, Barone di Vallelunga, Signore de' Fondi de' Magafenacci &c. Deputato del Regno due volte, Maestro Razionale del Tribunale del Real Patrimonio, Maestro Portulano, Capo della Suprema Generale Diputazione di Salute di questo Regno, e sue Isole aggiacenti, e Protomedico di questa Capitale
Seconda volta **PRETORE.**
- D. VINCENZO GIUVENCO
Terza volta.
- D. SIMONE ROSSI
Seconda volta.
- D. PIETRO MARIA ALLIATA
Quinta volta.
- D. GIO: BATTISTA FORNO Barone della
Fede.
- D. PIETRO TRUCCO.
- D. GIOVANNI MATAPLANA **SENATORI.**



*Gli è pur troppo vero, che
se brama di sublime scaturigine al mon-
do*

* 2

(IV)

do esservi puote , quella è , sovra ogn' altra , la brama del ben sociale , che è quanto dire : Del Pubblico Bene ; poichè ella , a mirar giusto , conosce per madre dirittamente la virtù . Nacque sumiglievole eccellente disio ne' nostri Predecessori , i quali sicuri essendo di non poter lungamente durare qualunque Societade o Collegio , se non da ottime leggi assistito , però pensarono , ed oh quanto bene ! di fornire il pubblico pecuniario Banco , a loro commesso , di quelle profittevoli saggissime costituzioni , delle quali fin' allora sprovvaduto ne andava . Misero di fatti la mano all' impresa , raccogliendo tutte le sparse leggi , delle quali servivasi , ed oltre a queste , quelle ancora che bisognevoli conob-

(V)

nobbero ; e poi per fare una cosa degna della grand' opera , a cui le loro mire teneano dietro , a D. Antonino Crescimanno meritevole Giureconsulto eruditissimo la cura commisero di giuridicamente disporle ; siccome questi eseguì , disposte avendole con istorico plausibil metodo . Si è già ella condotta al termine nel nostro governo l' impresa : ma come non può aver risalto , se non sotto gli auspicj di riguardevoli Personaggi , riflettendosi da noi al genio vostro politico , molto proclive in eccitare il buon regolamento per ben del Pubblico , s' ha risolto di umiliargliela ; molto più poi , perchè essendo il Banco produzione dell' insigne venerata Senatoria Casa , che V. E. di presente onora , e produzione fatta con
sol-

(VI)

sollecitudine ed amore, fino ad obbligare l'opimo patrimonio della Cittade per sicurezza dell'istesso, non può ad altri, che all'E. V. ragionevolmente offrirsi e presentare, per compiacersi forte del vantaggio di quel Banco, che i suoi Predecessori con grande stento eressero, e stabilirono. L'opra è pregiata, meriterebbe però la vostra gran mente altra offerta, che questa, noi ben lo conosciamo. Se non che la bontà che in Voi risiede eccellentissima, e sorpassante quella d'ogn'altro cuore, ci fa sperare, che sia per gradire questa, che offriamo, picciolissima marca di nostra attenzione, che intanto a ciò è destinata, in quanto chiude leggi consfacenti ed indiritte a ben del Pubblico, a cui l'E. V. le

cu-

(VII)

*cure tutte mai sempre rivolge. L' accetti
intanto benigna, la protegga vigorosamen-
te, e l' assista, l' adempimento di ciò che
contiene a tutta forza cercando, mentre
noi per ispecial privilegio di rassegnazio-
ne e di dovere, ci facciam glorioso carat-
tere di essere*

Di Vostra Eccellenza

Unil. Div. Oblig. Servi
Francesco Sartorio,
Isidoro Terrana,
Ignazio Grimaldi
Governatori del Pecuniario
Palermitano Banco.



Y

*Dispaccio Regale , per cui la stampa de'
Capitoli della Tavola frescamente di-
sposti ed ordinati , si applaudeisce ed
approva .*

Eccellentissimo Signore .

COn Dispaccio Reale , spedito per via
della Segretaria d'Asiende in data
de' 31. del passato , di real ordine mi si dice
locchè siegue : „ Eccellentissimo Signore .
„ Ho rassegnato al Re la rappresentanza
„ del Senato di questa Capitale, nella qua-
„ le acchiude un'altra de' Governadori di
„ codesto pubblico Banco, da V.E. rimessa
„ con carta de' 14. Novembre dell' anno
„ passato , nelle quali fan presente quanto
„ sia necessario, e di quanto utile potrebbe
„ riuscire lo stamparsi le istruzioni , che si
„ trovano da qualche tempo formate , per
„ sempre più accertarne il buon regola-
„ mento di detto Banco , e sapere ognuno

A

„ il

„ il sistema , e le leggi dello stesso ; e non
 „ avendo il Senato facoltà di prendere da-
 „ gli introiti del suo patrimonio quella
 „ somma , che potrà bisognare alla stampa
 „ delle istruzioni sudette , implora pertan-
 „ to la real dispensa , per valersi di quanto
 „ farà per tal' effetto necessario . E confide-
 „ rando S. M. plausibile , che si rendano a
 „ tutti pubbliche colla stampa le istruzioni,
 „ e leggi di codesta Tavola , ha risolto , che
 „ la spesa , che potrà occorrere , si faccia
 „ cogli avanzi di detta Tavola , o frutti de'
 „ fondi appartenenti alla medesima , nè si
 „ valga il Senato di altri introiti , che gli
 „ pervengano dall'amministrazione del suo
 „ patrimonio urbano , e sopra tutto non
 „ c' impieghi somma alcuna spettante al-
 „ la Colonna Frumentaria ; Così di real
 „ ordine lo prevengo a Vostra Eccellen-
 „ za , acciò dia quelli , che risultano al
 „ suo adempimento . „ In seguito di det-
 „ to real comando , comunico tutto a Vostra
 Eccellenza , per sua intelligenza , e com-
 pli-

plimento. Iddio nostro Signore la felicità
per molti anni come desidero. Palermo
13. Febbrajo 1761.

Eccmo Signore.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Eccmo Senato di questa Capitale.

Die decimo octavo Februarii 9. Ind. 1761.

Ex parte Excni Senatus Panormi,
Sede plena, fuit provisum, quod exequatur,
& registretur, ac detur notitia Gubernatoribus
Tabulæ.

D. Carolus Filippone Pro Mag. Not.

Scorsa de Off.

1012-1013
1012

A 2

Con-

Consulta dell' Eccellentissimo Palermitano Senato, con cui accbiusi rimettonsi al Tribunale della Regal Camera i Capitoli del Banco nuovamente disposti ed ordinati, affine che, fatta dell' istessi una rigorosa diffamina, la piena approvazione se ne ottenesse.

Eccellentissimo Signore.

IL Pecuniario Palermitano Banco, che la sua fondazione conosce insin dal 1551., e che per le sue leggi rinomato ben' anche si rese tra tutt' i Banchi d' Italia, pervenne in certi tempi ad essere di leggi sprovvveduto, non per altro, se non perchè col variare degli anni aveano pure variati i costumi.

Conobbesi ciò nel 1739., e tostantamente da quei Reggitori, per istanze, che gliene avanzarono gli Uffiziali del Banco istesso con preghiera in iscritto, pensossi di dar di piglio ad opportune prov-
vi-

5
videnze; ma non ebbero effetto quelle premure. Onde sul 1747. inteso il Duca de la Vieville di pia ricordanza, allor Vicerè in questo Regno, de' sconcerti, che nel Banco avvenivano, e del difetto delle leggi, dopo avere chiamato replicato infôrmo del motivo della negligenza di quelle, la formazione costantemente ne inculcò, la cura al Pretore incaricando.

Da quel tempo incominciarono le incessantissime fatiche, che la gravità del negozio esigeva, quali già al suo termine ne' nostri giorni fortunatamente condutte, altro non ci rimane, che a Vostra Eccellenza insieme colla regale approvazione rimetterle, acciò per via del Collateral di Vostra Eccellenza Tribunale della Regal Camera, la piena approvazione, e la forza di leggi per l'universale osservanza se ne ottenesse; del che ce ne lusinghiamo pur troppo, trattandosi d' un' opera al Pubblico profittevole cotanto. Accolga quindi l' Eccellenza

Vo-

6

Vostre le nostre umili preghiere, che noi
sull' attendere le sue venerate risoluzioni
ci sottoscriviamo

Eccmo Signore.

Palermo 16. Aprile del 1761.

Di V. E.

Il Senato.
Agostino Majorana Regio
Maestro Notajo.



Let-

Lettere Patrimoniali significanti delle seguenti istruzioni l'approvazione e conferma.

FERDINANDUS (Dei gratia) Rex
Utriusque Siciliae, Hierusalem &c.
Infans Hispaniarum, Dux Parmæ,
Placentiæ, Castri &c. Magnus Hæ-
reditarius Etruriæ Princeps &c.

Ill. Reg. Consiliario dil. Per una vostra, segnata de' 16. del caduto Aprile, ci rappresentaste, che il Banco Pecuniario di questa Capitale, che trae la sua fondazione infìn dal 1551., e per le sue leggi rinomato si rese tra tutt' i Banchi d' Italia, pervenne in certi tempi ad esser di leggi sprovvaduto: Onde nel 1739. conoscendosi ciò da quei Reggitori, si diedero tantosto le opportune provvidenze. Ma come queste non ebbero poi la sua esecuzione, nel 1747. lo zelo del fu nostro Predecessore Illustre Duca de la Vieville, per evita-

tare li sconcerti , che sperimentavansi nel Banco per difetto delle leggi , ordinò la formazion delle medesime ; In esecuzione di che avendovi applicato con quella maturezza , che conveniva alla formazione di dette leggi , o sia istruzioni , trovandosi già compite , le avete presentato a Noi , per validarveli colla nostra approvazione , come meglio per detta vostra , dietro della quale primo loco providdimo : *Panormi die 21. Aprilis 1761. Recognoscatur per Spectabilem Fiscum Patronum* , e ne fu fatto dal medesimo Avvocato Fiscale il seguente motivo : *Jesus . Capitula , de quibus agitur sive antiqua sint , sive novissime condita ad bonum publicum apprime conducunt , quapropter digna sunt approbatione , qua velut sacra leges omnino servari debeant , prout in Tribunali differendum .* Quale motivo conferitosi nel pieno Congresso Patrimoniale dietro la riferita vostra providdimo finalmente : *Panormi die sexta Maji 1761. Respondeatur cum approbatione .* Ed avendo Noi conosciuto dall' esame ,

me,

mie, che abbiamo fatto delle sudette istruzioni da Voi formate per regola del Banco pecuniario di questa Città, che le medesime conducono al bene del Pubblico, abbiamo impertanto risolto farvi in risposta le presenti, colle quali lodando, approvando, e confermando le cennate istruzioni da Voi già disposte per regola, e governo del Banco pecuniario di questa Città [che abbiamo fatto firmare dal Maestro Notajo di questo Supremo Tribunale], ed annullando, e cancellando tutte, e qualsivoglia altre Istruzioni, e Capitoli o in istampa, o in iscritto fin ora osservate, incarichiamo il vostro zelo ad eseguirli da oggi innanzi, e farli da tutti, e da chi si deve appuntino osservare, come se fossero leggi sacrosante, dalla prima linea fino all' ultima, e di parola in parola come stanno, e come se fossero nelle presenti inserite; a qual' effetto publicar le farete ne' luoghi, ove convenga, affin di averne ognuno degli Uffiziali di detto Banco, ed ogni altra Persona la piena intelligenza; procedendo contro li Trasgressori

B

a cat-

a cattura d' informazioni , inventarij , espi-
gnorazioni , vendizioni , a carcerazione
delle loro Persone , ed a tutti quelli atti a
Voi benvisti , e dalla legge permessi , per
farli pagar la pena della controvenzione ; a
qual' effetto vi accordiamo tutta quell' au-
torità , e potestà necessaria , e le nostre veci
ancora ; Tanto dalla vostra zelante condot-
ta ci promettiamo , e non altrimenti . Dat.
Panormi die decima Maji 1761.

IL MARCHESE FOGLIANI

Filingeri M. R.

Denti M. R.

Laredo Conf.

Ignatius Naso Secreta-
rius M. N.

Penfabene M. R.
F. P.

All' Ill. Senato di questa Capitale si appro-
vano le Istruzioni da esso formate per re-
gola del pecuniario Banco di questa Cit-
tà.

Lo Presti.

PRE-



PREFAZIONE

ISTORICA.



LA Mercanzia, che alcuni ad arricchire delle Città gli erarj adatta la giudicano, altri qual scaturigine del lusso, discacciatrice della virtù, e capace finanche a sovvertire l'ordia tutto delle buone arti e discipline non dubitarono diffiarla. Opinarono ciò i secondi da varie costumanze, e leggi di non poche coltivate Nazioni: degli Ebrei cioè, la di cui Repubblica dall' alto Disponitor delle

cose Iddio governata essendo con più che providi
 istituti, non abitarono marina unquamai (a), non
 s' intricarono in negoziati e commercj, nè colle
 genti straniere ebbero alcuna volta che fare, dal-
 la divina bocca addottrinati, essere più innocente
 maniera di vivere, le paterne ereditarie ville
 coltivare, avvezzare i figliuoli alla virtù, ed aver
 giorno e notte innanzi agli occhi, le sacrosante
 Mosaiche Leggi, per comporre perennemente uni-
 formi a quelle le di loro azioni (b). De i Greci,
 i quali in ciò niente dissimiglievoli dagli Ebrei,
 il commercio bandirono per leggi da Licurgo in
 Sparta (c), da Seleuco in Corinto proferite (d).
 De i Romani per fine, i quali per ciò che Romo-
 lo primamente l' impose (e), a i Servi e Pellegrini
 commiser della mercatura l' esercizio, due sole

CO-

(a) Plato *de Legibus* lib. 4.

(b) Joseph *adv. Apion. Gramm. lib. 1. seg. 12. pag. 443. rom. 2.*

(c) Plutarch. *in Vita Licurgi.*

(d) Heraclid. *de Politis* p. 553.

(e) Dionys. Halicarn. *Antiqu. Rom. lib. 2. p. 38.*

cofe lasciando pe' Cittadini : la militia cioè , e l' agricoltura .

Quel che fe ne dica però da questi , niente ostando il rapporto di tai speciosi esempi , non si sgomberà punto per sentirla co' primi , chi mezzanamente istruito sen va , e adorno de' principj d' una sana giureprudenza ; mentre se di lussuria , d' avarizia , e d' altri mali si vedon ripiene le Città , ciò non è egli vizio della mercatanzia , ma dell' abuso , che se ne fanno gli Uomini de' di lei salutari effetti ; che anzi ci fa ella godere di ciò che abbondano gli altri Paesi , e di cui il proprio per sterilità , o altro qualuauqua motiyo scarseggia e manca ; e non solo ci provvede dell' abbisogsevole al nostro vivere , ma del soave e dilettofo ancora . Rende per ultimo de' privati non che , ma del Pubblico finanche dovizioso l' erario . I costumi poi di tanti Legislatori e Popoli , far non ci debbono impressione alcuna ; poichè se vissero gli Ebrei per diuin comandamento lungi dal commercio delle vicine
gen-

genti (f); ciò avvenne, siccome ognuno fa, a cui di quella Nazione il genio è palese, per non chinarsi ed abbandonare alla superstizione di quelle, a cui eran troppo inchinevoli. Se gli Spartani abborrirono il commercio, con suo gran danno intesero cosa mai voglia dire scarsezza di denaro, particolarmente nell'urgenze di formare poderosi eserciti, ragion per cui, spesso eran soggetti, tutt'ochè gente d'arte militare ben fornita, a rendersi tributarij a i Persiani (g), e più delle volte a farsi leciti gli assassini e ruberie, per poter tirare una vita meno che comoda (h). Se per ultimo i Romani, per ciò che Romolo preferisse, avendo a vile l'uso della mercatura se ne esentaron sempre, guari non andò, che scosso il giogo de' Regi, su i primi tempi della Repubblica conosciuto avendo l'util, che quella

con-

(f) 1. Reg. 12. 26.

(g) Thucidid. lib. 8. pag. 561.

(h) Cornel. Nepos in Agesil. cap. 7.

conferisce ed apporta, si misero a persuaderla e ad invogliarla, di privilegi disorbitantissimi adornandola a dovizia (i), e particolarmente del credito a' libri de' Negozianti, ove i denari ricevevansi e sborzati, e le spese per loro interesse notavano. E poichè s' avvidero di mano in mano che faceva di mestiere al commercio di molti ajuti, per renderli più agevole il di lui traffico, istituirono molti banchi, acciò ricevendo per essi, e pagando ognuno ciò che se li doveva, e doveva, de' negoziati il raggio fosse più frequente e continuo, e soggiacesse il Pubblico a meno incomodi di prima (k). Varj quindi eran eglino, ed

(i) Horat. *lib. 1. Carm. Od. 1. v. 15. & sequi.*

(k) Di questa commendevole invenzione non va totalmente debitrice la mercatura ai Romani; poichè assai prima di loro nell' Asia, e nella Grecia fu presso che comune e frequentissima, se fede aver vogliamo ai Principi della Romana, e Greca eloquenza, Cicerone, cioè, *Pro Flacco*, che parla della prima, e Demostene *in Orat. adv. Timoth.* pag. mibi 698., che attestandolo della seconda, così ragiona: *Menarii Commensarios conficere solent, ut eorum pecuniarum, quas ipsi dant, & in quem usum,*
sum

ed in certo stabilito luogo, cioè nel foro situati e posti (1), il nome di *mensæ publicæ* propriamente indossando. Alla di loro amministrazione molti presidevano, *Mensarii*, & *Argentarii* appellati del pari, a i quali la cura era commessa non solo di cambiar la moneta, del cambiamento la mercede ricevendo (2), ma principalmente ancora di dare tanto il proprio, quanto l' altrui denaro ad usura; da quale impiego si dissero li Banchieri puranche *Forenatores* (3). Costumavasi inoltre di depositarsi presso a loro per sicurezza il privato denaro (4) non meno, che il pubblico,

rum earum, quæ apud ipsos deponuntur: ut sibi nota sint expensa, & accepta in rationibus referendis. L' illello assicura in Orat. contra Callippum pag. 719.

(1) Sigon. *de antiqu. Jur. Civ. Rom. lib. 2. cap. 11. in pr.*

(2) *L. pen. §. ult. Cod. de Const. pec., & L. ult. Cod. de Pignor. Cujac. lib. 10. obs. cap. 14.*

(3) *Plaut. in Curcul. act. 3. scena Beatus videor.*

(4) *L. Si hominem. §. Quoties. ff. Depositi ivi: Quoties furo cadunt Argentarii, solet in primis ratio haberi depositariorum, hoc est, coram, qui apud eos depositam pecuniam habuerunt, non quam fœnori apud Argentarios, vel cum Argentariis, vel per se ipsos exercebant.*

co, quello cioè, che dalle gabelle e tributi esigevasi, per ripigliarselo agevolmente poi il Questore, affia di corrispondere agli usi, pe' quali era destinato (p). Se le monete eran sincere o adulterate, era del suo incarico il conoscerle (q); siccome pure occorrendo vendizioni, la vendita facevano, ed il prezzo delle distratte cose al Padrone restituivano, trattenutasi la mercede (r). Trattavano in somma gli affari tutti della Città per lo che alla pubblica causa tenendo dietro il di lor ministero (s), pubblico da tutti fu riputato.

Simiglievol plausibile costumanza non potè rimaner chiusa ne' romani pomerj; per la qual cosa molte cospicue illustrissime Città, della mer-

ca-

(p) Cic. pro Flacco: *Si Prætor, dice, dedit pecuniam Civitatis, a Questore numeravit, Questor a mensa publica, mensa aut ex vectigali, aut ex tributo.*

(q) L. *Si soluturus, de solutionibus* ivi: *Si soluturus, inquit Africanus, pecuniam tibi, jussu tuo signatam apud Mensarium, quoad probaretur, deposuerim, tui periculi eam fore.*

(r) L. *Filia, de solutionibus.*

(s) *Cajus in L. Argentarius §. 1. de edendo, ivi: Quia officium eorum, atque ministerium publicam habet causam.*

catanza bramose ed amantissime, se non in tutto, in gran parte però la seguirono, e quasi al fine istesso, per cui furono una volta i Banchi istituiti, de' medesimi cominciarono a servirsi: così a Bologna, Genova, Venezia (1), ed altre numerosissime Città, che arringar sarebbe lungo; fin tantochè poi per tutta quasi l'Europa largamente si stesero. Sicilia anch' ella tra le cotte Nazioni insigne quant' altra mai, ed in particolar maniera distinta; Palermo, di quella ampia Metropoli e Capitale, che siccome dalla natura un salubre clima, un fertile ameno suolo, un più che gradevol sito, ed una piacevolissima marina ebbe graziosamente in dono, egualmente l' onore fortè d' essere feconda Madre di grandi Eroi, e di cervelli molto sublimi, in guisa che di lei disse il più saggio Letterato de' nostri tempi (2) ave-

re

(1) Alcune costituzioni del Banco di Venezia compilate, e ridotte in un volume, furono impresse sotto il governo dell' Ill. Sig. Jacopo Teopulo inclito Doge dell' istessa, l' anno del Signore 1352.

(2) Ludovico Anton. Muratori in un suo libro intitolato:

Fer-

re ingegni , a i quali difficilmente andar dietro si possa , per render facile de' commerci l' intrico ; l' uso istesso fortunatamente introdusse ; a talchè pervennero una volta i Banchi al numero di cinque , e di sette nelle private case di Mercatanti per la Città tutta quà , e là divisi : come li documenti di quei vetusti secoli , e la costante comune tradizione indubitata fede ce ne fanno .

Vide con tutto ciò nell' andar de' tempi , che così il pubblico soccorso pienamente non veniva in tutto il bisognevole : Onde pensò di costituire uno di buone leggi , e Ministri regolato ed assistito , sotto l' augurio de' suoi Padri , che è il dire , dell' Eccellentissimo Senato .

Nè caddero in fallo i nobili pensamenti suoi ; poichè dopo di avervi per due anni le sue fatiche impiegate , venne finalmente a capo nel mille cinquecento cinquanta due di vederlo con molto suo pia-

cc-

*Ferdinandi Valdesi Epistola , seu Appendix ad librum
Anthonii Lampridii de superstitione vitanda .*

C 2

cere fondato in quella contrada di essa, che *Loggia* volgarmente s' appella.

Arrise alla fondazione della cennata opera il piacimento del Sovrano di quei tempi Carlo Quinto di sempre pia ricordanza, e di Don Giovanni d' Uzeda suo Vicerè in questo Regno: in contrasegno di che, oltre della confermazione autenticata da ben parecchie lettere e dispacci, accordarono amendue all' istessa molti privilegi. Non pochi anni durò ivi il Banco; ma perchè la perfezione di quello tenean di mira le sollecitudini di coloro, che li presiedevano, per esser più confacente a i negozj del Pubblico, un luogo nella Casa Senatoria procurarono nel mille seicento diciassette, ed ivi con più decoro e magnificenza, tenendo della Cittade il reggimento Don Luigi Mastrantonio, lo collocarono, ove al presente rinvienfi, e lo provvidero insiem tratto tratto di tutti quegli altri Uffiziali, che già li facean di mestiere pe' negozj dell' istesso opimamente cresciuti (*); fino a compie-

(*) Quest' istesso Banco va celebrato fra gli esteri Scrittori, e par-

piere colle ultime fresche aggiunte il numero di quaranta, numero, che oggi giorno felicemente sostiansi, ch' è il dire, di tre Governadori, due Nobili, ed uno Mercatante, i quali tutti i di lui traffichi curaffero destramente: d' un Cassiere, che il denaro ricevesse, e pagasse: di cinque Librici, che il conto d'ognuno, il quale nel Banco venisse a depositare, fedelmente tenessero: di cinque Notari, ed ugual numero di Ajutanti, che le cautele, procure, ed istrumenti accortamente diffaminassero: di cinque Giornalisti, ed ugual numero di Ajutanti, a i quali il festo venne moderamente aggiunto, per far tutta la scrittura: di due Rivisori, ed altrettanti Coaggiutori, affin di rivedere, e puntar l' istessa, a dovere e senza

er-

e particolarmente dal Conte Bisaccioni nelle *Guerre Civili d'Italia*, siccome degli Uffiziali, fondazione, e buon regolamento di esso ne fa degna memoria il Chiarissimo Signor Abate Arcangiolo Leanti, fregio del secol nostro, ed onore di questa Patria nella sua *Descrizione di Sicilia* al cap. 6. f. 312., la quale, illustrata da varj Rami, sta vicina a godere la pubblica luce.

errori riducendola : d' un Archivario , che i volumi perfezionati in luogo distinto e separato chiudesse e conservasse (y) : di due Pesatori , e Rivisori di moneta , che il denaro pesassero , e rivedessero : d' un Servente , e Mazziero , che per le minute faccende pronti fossero a servire : e d' un Prefetto (z) , il quale full' osservanza delle sue leggi , e adempimento degli obblighi de' suoi Uffiziali vegghiasse sollecito e diligente : in ciò niente diverso il Palermitano Banco da quelli , che ne' prischi tem:

pi

(y) L' impiego d' Archivario dopo d' essere stato concesso a D. Pietro Bongiorno Patrizio Palermitano durante la sua vita , fu nel 1639. venduto in feudo dalla Regia Corte alla Famiglia Forno , col privilegio della Toga , e titolo di quarto Governadore , al Bongiorno per l' avanti accordati , a' quali quell' altro di Barone , e di Spettabile gli si aggiunse .

(z) Tien di presente l' accennato orrevolissimo impiego per terza Viceregia confermazione Don Ferdinando Tomasi Principe di Lampedusa , Ordinario perpetuo Ministro della Regal Camera , Uomo di squisito merito , e nato per così dire a i pubblici maneggi ; essendo stato egli parecchie volte desideratissimo Pretore di questa Capitale , e Vicario Generale del Regno per dar sistema a' Caricatoj nel 1751. , la di cui prudentissima condotta grandissimi vantaggi al Banco ha partoriti .

pi goderono i Romani , che al Prefetto della Città incaricata aveano la cura di vedere , se i Banchieri da onesti , e fedelmente nel loro impiego condotti si fussero (a) .

Allora fu , che per fornirlo compitamente , si mise a gara l' invittissimi Sovrani Filippo Quarto , e Carlo Secondo , e i di loro Vicerè .

A i Governadori primamente accordarono il vestir la Toga , altra non sembrandogli divisa convenevole per così pubblico Magistrato . Li confermarono inoltre l' elezion del Mazziero , e Contesabile , che gli era stata dall' Eccellentissimo Senato concessa e compartita (b) .

Vollero di vantaggio , che al Pretore , e Giurati privativamente spettassero le prime cause riguardanti il Banco (c) ; che non fussero a gravame ammes-

(a) Briffon. voce *Mensu argentaria*, ivi: *Prefecto Urbi negotium datum erat, idque ejus maneri, & officio incumbat, curare ut Mensarii probè se agerent circa omne negotium suum.*

(b) Ciò fu per lettera Viceregia a 2. Agosto 1662. fogl. 41.

(c) Per lettera di S. E. sul 1611. confermata nel 1709. per let-

messi i debitori dell'istesso, se non prima appieno egli cautelato venisse (*d*); che contro i debitori de' suoi debitori colla mano Regia il Banco indirizzare potessesi (*e*); che per appalesarsi la nobiltà della stabilita pubblica opera, avesse la Tavola un Giudice, a cui non solo pella diffamina delle civili cause passive, ma attive per anche gli Uffiziali di quella fossero soggetti (*f*); che per fine il Pretore potesse a loro riferire, ancorchè giorni fossero di ferie, le cause di falte di Banco (*g*), per dare a dividere da ciò la gravità del negozio, e la premura, che li sovrastava del progresso di quello.

Ma come cosa non v'ha quì fra i mortali salda tanto e durevole, che mutazion non patisca e cambiamento, così la grand' opra del Banco, che

lettera del Real Patrimonio in risposta di Consulta dal Sindaco, e Governadori del Banco avanzata fogl. 59.

(*d*) Per biglietto di S. E. nel 1717. fogl. 93.

(*e*) Per lettere osservatoriali della R. G. Corte in diversi anni fogl. 104.

(*f*) Per atto di S. E. nel 1648. fogl. 38.

(*g*) Per atto di S. E. nel 1667. fogl. 45.

che già stabile ed immota pelle sue leggi credevasi, venne col lungo correr degli anni, coll' accrescimento di negozj, e variare de' tempi a crollare e cedere, senza di quelle potestà in suo vantaggio servire, siccome l' Eccellentissimo Senato; che di esso il sovrano reggimento providamente mantiene, ebbe suo malgrado nel 1739. per suo atto a confessare (b). S'ingegnarono quindi insin d'allora molti Pretori d' elevata sublime condotta, e di mente chiara ed illustre di occorrere a i sconcerti, con nuove leggi e regole procurando di fornirlo, tra quali D. Piero di Napoli, Barresi, e Bellacera Principe di Resuttano di sempre pia, ed onoratissima memoria; ma non ebbero mai la

for-

(b) Conobbesi nel 1739. in una occorrenza allora inforta; ch'era molto difficil cosa il pretendere dagli Uffiziali l' osservanza di quelle leggi, che allora tenea; poichè altre inosservabili rese si erano in tutto, ed altre in parte: onde per atto l' Eccellentissimo Senato stabilì, che li Governadori facessero colla loro prudenza osservarle nella miglior guisa, che si potesse, sin tanto che regolate, e moderate venissero. fog. 95.

forte di vedere adempiti i suoi disegni. Se non che il solo Don Giacinto Papè Garofal Duca di Pratoameno, che per retaggio de' suoi maggiori ebbe la prudenza ne' consigli, ne' pensieri la profondità, ne' maneggi la destrezza largamente tramandata (come a chiaro meriggio si è conosciuto nella carica di perpetuo ordinario Ministro della Regal Camera, che quasi tempo indossa, in parecchie fiata, che l'orrevole fregio di Deputato del Regno ha decorosamente sostenuto, ed in particolare maniera distinta ravvisa ciascheduno, in quella che tiene di Pretore, troppo fausta per noi) Egli solo, replico, veane avventurosamente a capo di dar progresso, e termine alla altre volte tentata difficile impresa, non dissimiglievole in ciò da quel gran Giustiniano, di cui le storie non cessano di favellare, il quale alla tanta deficiata compilazion delle leggi, da Cicerone, Pompeo, Cesare, Adriano, Costantino, Teodosio con fervenza impresa ed efficacemente (i), nè mai comin-

(i) Schubert. *de Fatis Jurisprudensia exerc.* 3. §. 8.

minciata, non che ridutta al termine, ebbe fortunatamente l'onore di dargli non solo principio, ma fine nel breve spazio d'un lustro (k). Egli, siente ostando le gravose cure dalla Pretura in lui originate, a ciò personalmente ha sovranato, dell'opera di Don Agostino Majorana Senatore, ben degno peranche avvalendosi (l). Egli finalmente con molta sollecitudine e premura, dopo compite in men che tre anni le fatiche, ha pensato di farle imprimere, acciocchè i Posterì della benната opera grado ne sapessero, e godimento. Godi dunque Palermo, e teco goda il Regno tutto in vedere il tuo Banco, l'ajuto de' negoziati e de' commerzj, il comodo del Pubblico, e la sicurezza del denaro de' singoli, regolato, ordinato, e providamente di leggi rivestito, ed in riflettendo,

(k) Heinecc. in *Proem. Inst.* §. 2. & 3. ubi ejus Scholiasles Georg. Estor.

(l) Il detto Signore apprestò pure la sua assistenza indefessa nel 1759., tempo in cui Senatore trovavasi, per commissione dalla pia ricordanza del Principe di Resuttano, che il principio dette alla compilazione di queste istruzioni.

do, che ciò è addivenuto pella industria; e sollecitudine del tuo Pretore, ringrazia l' Eccellentissimo Principe D. Giovanni Fogliani, e l' Augustissimo nostro Monarca (che guardi a noi Iddio per cento, e mille lustri), il primo che la sana laudevole politica possedendo appieno, e non mai quella, che il secolo abbraccia, come nel suo desideratissimo governo divisa ognuno ch' abbia mezzano senno, presentar seppe per uno de' tuoi Reggitori uomo di tanto merito, e 'l secondo, che cauto essendo distributor de' premj, e delle pene, e conosciero benanche del vizio, e della virtù, facendogli giustizia, sovranamente lo scelse, e li priega insieme a volerti mai sempre a simiglievoli Personaggi commettere, che ne ricaverai, siccome al presente, comodo perenne.





CAPITOLO PRIMO.

*De' tre Governadori del Banco , e sua
elezione .*



Olti sono , siccome si disse , i Ministri , che al buon regolamento del Banco son destinati .

A tre di questi , che col nome di Governadori decorosamente s' appellano , l' economia di quello sovraffa appieno e si appoggia : onde il giusto esige ed il dovere , che di questi , prima d'ogn'altro , si ragionasse .

§. I.

§. 1.

Tre dunque eglino fa di mestieri che fussero per il buon governo della Tavola; due Nobili, ed un Cittadino, ossia Mercadante, per la creazione de' quali si procede ordinatamente così.

§. 2.

L' Eccellentissimo Senato, pria di spirare il mese d'Agosto (a), dopo d'aver giurato d'eleggere Suggetti degni, sceglie nove Cavalieri Cittadini, affin di compiere il numero di sedici. Questi tutti altra volta giurando in mani di un Sacerdote Teologo di far lo squittino sciolti da ogni preven-
zio-

(a) Ciò è stato introdotto per invecchiata costumanza; poichè in forza d'un real ordine dato a 22. Giugno del 1700. si dispose a chiare note, che l'elezione de' Governadori far si dovesse da ogni Pretore nel fine del suo governo. fog. 53.

zione, e senza verun rispetto, nomineran del ceto nobile sei Suggetti, del Civile, ossia quel de' Mercadanti altri tre, Cittadini o per origine, o per matrimonio, e perchè in Palermo il domicilio avessero stabilito.

§. 3.

S' astengano però di ballottare Padre e Figlio insieme, Suocero e Genero, Fratelli, o altre persone dello stesso cognome; non essendo ciò confacente alle leggi del buon governo.

§. 4.

Ciò fatto delle accennate persone due ballottazioni si fanno: de' Nobili una, dalla quale due Suggetti si estraggono a forte; de' Mercadanti l'altra, dalla quale uno: e faranno questi li Governadori di quell'anno.

§. 5.

32 *Costituzioni del Banco*

§. 5.

Il di loro governo si stende ad anno uno, quale scorso, prorogare non si può per ogni qualunque ragione (b). Potranno però gl' istessi di bel nuovo concorrere se averan mancato dall'impiego per anni due.

§. 6.

Godono la mercede, o vogliam dire salario costituitogli da varie riforme, come sul fine per nota si farà manifesto, ed altre preminenze.

§. 7.

Accettar non possono altra carica mentrecchè dura il di loro governo :
sic

(b) Ciò soltanto di presente osservasi pe' due Governadori Nobili; poichè il Mercadante attuale è vitalizio.

siccome pure scusati vengono dall' indossamento di nuova tutela , o cura .

§. 8.

L' altri sei , che furono ballottati , cioè quattro Nobili , e due Mercadanti , rimangono nella cestella , ossia busfola volgarmente chiamato , acciocchè mancando uno degli eletti Governadori per morte , lontananza , o legittimo impedimento , un altro dalle rispettive ballottazioni se ne estragga per surrogarglielo .

§. 9.

Si giudicano non adatti ad esercitar tale impiego gli Uffiziali Regj per le cure della propria carica : per lo che vietasi il ballottarli . Fra questi però compresi non sono i Signori di Vassalli , per non essere astretti a servire il Sovrano personalmente nelle guerre .

E

§. 10.

34 *Costituzioni del Banco*

§. 10.

Sia finalmente ogni Cittadino Nobile, o Mercadante nell' obbligo di accettar la carica eletto che farà, per servizio del Banco, non che del Pubblico; e ciò sotto pena di oncie 50, da applicarsi al Banco istesso.



CA-

35
CAPITOLO II.

*Possesso de' Governadori., e degli altri
Uffiziali del Banco.*

§. II.



Compiuta la elezione nella maniera non ha-
guari proposta, ne' primi giorni di Set-
tembre vengono accompagnati da copio-
so numero di Nobili gli eletti Gover-
nadori insieme coll' Archivario, (che
il privilegio della Toga, e 'l titolo di
quarto Governadore ampiamente go-
de, come altrove si disse) alla Casa
Senatoria, ove all'entrare se li fa in-
nanti il Contestabile: salgono indi in
forma di Magistrato, e pervenuti nel-
la Sala sono incontrati dall' Eccellen-
tissimo Senato, da dove incaminandosi

E 2

il

il Pretore col primo Governadore a man destra, e nella guisa istessa i Senatori coll'altri tre, si portano nel Banco. Siedesi ivi il Pretore con due Senatori a fianco, e tenendo in mano il libro delle Costituzioni, con cuoprirsi, e far cuoprire i Governadori, che di governare e reggere con fedeltà ed esattamente il Banco, le Leggi tutte e Costituzioni di esso, rispettosamente osservando, giurano, ed insieme s'obbligano a non manifestare per qualunque siasi comechè rilevante motivo dell'istesso i segreti, i resti cioè, e l'esistenza de' denari, li dà possesso.

§. 12.

Saranno a tutto ciò presenti pur' anche tutti gli altri Uffiziali del Banco, che sebbene annali nella sua costituzione, di presente però si è invecchiato un costume di non mai mutarli senza grave premurosa cagione; e que-

questo per sollievo della Tavola ,
 giovandoli molto l' essere assistita da
 Gente del suo raggio già pratica ed
 esperta : per onde si rinnoverà alli me-
 desimi dal Pretore e Giurati l'atto ,
 facendoli ugualmente giurare d' offer-
 var le Leggi del Banco , i di lui se-
 greti non manifestando , e di esercitar
 bene il loro impiego (c).

§. 13.

Vacando però qualche posto , sal-
 gono a quello gli Uffiziali posteriori ,
 secondo le rispettive Officine , per di-
 rit-

(c) Ne' vetusti tempi , ch' è il dire sul 1551. , quando il
 Banco si costituì alla Loggia , nel mese di Giugno , o
 Luglio faceasi l' elezione de' Governadori , ed indi
 quella degli altri Uffiziali nella Casa Senatoria . Fat-
 ta l' elezione , il primo di Settembre tutti trovavansi
 alla Corte , ove pur' anche il Senato , Sindaco , Mae-
 stro Razionale , Tesoriero &c. Da lì a cavallo tutti
 partiansi per andare alla Casa detta Tavola , ove
 pervenuti si sedevano i Senatori , ed aperti i Capitoli
 del Banco , prima di dar possesso a i Governadori ,
 ed Uffiziali , si facea prestar giuramento ad ognuno ,
 secondo il suo grado , di fedelmante osservarli .

ritto di adozione , e restando così da provvedersi l'ultimo , il Pretore e Giurati , coll' intervento de' Governadori , premesso il giuramento , di cui si è favellato , eleggeranno a più voti l' Ufficiale , di cui il Banco ha duopo .

Colui però , che eleggersi dovrà , tanto per quel che riguarda l' ufficio , che dovrà esercitare , come ancora intorno al carattere se sia formato , e possa leggerli agevolmente , si esami prima da persona pratica , ed intendente la scrittura , da scegliersi pe' l Senato , e Governadori , che della fatta diffamina la fede ricevendo , all' elezione passeranno tantosto .



CA.

CAPITOLO III.

*Degli obblighi, a cui li Governadori
per servizio del Banco ri-
mangono soggetti.*

§. 14.



Ebba ciascheduno de' Governadori ne' giorni di Tavola la mattina per due ore, che dalla *Salve Regina* hanno il suo bel principio (lo che a tutti gli altri Uffiziali anche s' impone), assistere al Banco pe'l pubblico servizio.

Farassi ciò in giro, alternando fra loro di settimana in settimana; e se lo spazio di ore due bastevole non gli sembrerà al pubblico servizio, possa a suo arbitrio il Semaniere dilungarlo.

§. 15.

§. 15.

Sia principal sua cura vegghiare per l' adempimento degli obblighi d' ogni Ufficiale toccante il suo rispettivo impiego .

§. 16.

Tenga sempre di mira l' interesse della Cassa , e de' Particolari .

§. 17.

Se tra questi , e gli Ufficiali discordie e contese occorressero per avventura , il toglierle e rassettarle con prudenza e destramente , fecondocchè il giusto esige ed il dovere , sia parte di sua giuridizione .

§. 18.

Dirigga ogni affare qualunque del Banco , ed osservando molteplicità di scrittura , che dovesse allestirsi , sia in suo arbitrio ordinare , che nel giorno

no seguente non vi sia Tavola , per dar luogo alla perfezione d' ogni negozio ; e ciò non ostante che quel giorno non sia de' feriatì : tolto che non vi fossero premure della Città , o della Regia Corte . Ed all' incontro , a ciò portando l' utile del Pubblico , possa ordinare Tavola anche in giorni , che fossero feriatì .

§. 19.

E poichè del Banco il principal sostegno egli è la sincerità e bontà della moneta , ordini il Governador semaniere , che li Rivisori di quella sieno pronti per il dì lei ricevimento ogni giorno , affin di rivederla , e pefarla a tenor di quanto da' Bandi altre volte promulgati prescrivefi .

§. 20.

Per mantenere il Banco in equilibrio , e fare , che le frodi fossero rimosse , ritiri il Governador semaniere

F ogni

ogni volta, che vi farà Tavola, dal Coaggiutore di Rivifore un pezzino, due del quale originali confimili invii l'isteflo giorno al Pretore, e Prefetto, ove il refto della Caffa notato vi fia, quale oltrepaflando le oncie 3000., che fempre pronte reftar debbono nella medefima per i pagamenti giornalieri, lo faccia trasportare in Teforo, per confervarfi. Che fe tofto la congiuntura non fi presenti del trasporto per impedimento del Pretore, o Governadore, o del Sindaco, che fon quelli, i quali del Teforo tengono le chiavi, [ficcome più sotto fi farà manifesto] la cennata fomma, che avanza le oncie 3000. fi confervi nel Teforetto del Banco, due chiavi del quale tiene il Governador femaniere (d), e l'al-

(d) Era coflume prima del 1727, che le chiavi del Teforetto fullero in tre foggetti divife; cioè: una ne tenefle il Caffiere, l'altra il Governador femaniere, e l'ultima il Governadore più antico, e perchè delle
vol-

l'altra il Cassiere; restando sempre in obbligo il prelaudato Semaniere di far trasportare in Tesoro tutto quello, che avanzasse le oncie 3000., come si è detto, essendo giorno di Sabato. Nel caso però, che nella settimana la somma, che le oncie 3000. forpassa, fusse di qualche considerazione, come di oncie 2000. in su, l'istesso giorno [lasciando soltanto le oncie 3000.] sia obbligato farla portare in Tesoro; e quando mai per la moltitudine de' negozj non potesse ciò eseguirsi il medesimo giorno, facendosi i sacchi la sera per più speditezza, si trasporti senz'altra dimora la seguente mattina a
 buon'

volte, ciò era nocevole alla prontezza de' pagamenti, che nel Banco ricercasi, perciocchè, se le chiavi del Cassiere, e del Governador di settimana erano pronte e presenti, non trovavasi la terza dell'altro Governadore; perciò si dispose dal Senato sul 1727. per atto, che le ultime due chiavi restassero in poter del Semaniere, a cui l'obbligo sovraffa di trovarsi presente quando apre, e chiudesi il Tesoretto.

44 *Costituzioni del Banco*

buon' ora prima di aprirsi il Banco ; a talchè non venga in conto alcuno impedito il raggio, e negozio dell'istesso.

§. 21.

Che se nell' accennato confronto d' ogni settimana al resto non troverassi corrispondente il denaro effettivo, debban tosto ed incontanente costringersi il Cassiere, e suoi Mallevadori per redintegrarlo ; lo che di fare trascurando il Governador di settimana, resti alla redintegrazione della mancante somma di propria borza tenuto ed obbligato.

§. 22.

Ogni Sabato poi il Governador di settimana debba far trovare al Governador che entra il denaro effettivo corrispondente col resto, la nota del quale, sottoscritta da' soliti Uffiziali, da loro rimettasi al Pretore, e Prefetto della Tavola, di cui appresso si farà parola.

§. 23.

§. 23.

Ed all' incontro il Governador , che ha finita la settimana esiga da quello , che succede, due fedì da esso lui sottoscritte , nelle quali si dica , che il denaro effettivo esistente nella Cassa corrisponde a i resti , secondo la nota degli Uffiziali , e le rimetta al Pretore , e Prefetto per controsegñarle , ed insì fatta guisa scritte , e sottoscritte , le faccia conservare in un volume , che in ogn' anno si consegnerà all' Archivario .

§. 24.

Quando il Cassiere sul fin dell' anno resta debitore , e non viene per conseguenza saldata la Cassa , sien li Governadori obbligati a costo della propria borza pagar le somme , nelle quali quegli sopra alle oncie 3000. , che presso a se tener potea , se ne sia rimasto in debito , se per loro negligenza

46 *Costituzioni del Banco*

za il saldo non fusse addivenuto, o se procurato almen non avessero di significare in iscritto al Pretore, e Prefetto la somma, in cui quello andasse in debito.

§. 25.

Abbia però sempre il Banco la facoltà di esigere il debito o dal Cassiere, o da' suoi Mallevadori, o da i Governadori, con potestà di variare.

§. 26.

Ed ecco, per ciò che si è detto fin' ora, l' universale economia del Banco a tutti e tre i Governadori indossata; oltre della quale hanno per anche del di lui Patrimonio la cura, che come diligenti Padri di Famiglia uopo è che amministrino, ripartendolo secondo i stabilimenti di esso.

§. 27.

§. 27.

In particolare poi ad ognuno di loro dietro a i rapportati obblighi altro incarico sovrasta: Al primo cioè de' Governadori Nobili la briga dell'eligenza del Patrimonio sopra cennato: Al secondo le liti; a qual riflesso assistito viene il Banco da un Avvocato, da un Procurador caufidico, e da un Curiale, i quali siccome nelle urgenze e premure di esso han la sollecitudine di far que' congressi, che l' uopo porta e l' abbisogna, così ancora per ben reggerlo e custodire, aver debbono la cura di farne uno in ogni mese imprescindibilmente per tutto ciò, che li occorra; di che al celebrato Governadore, che delle liti tiene l' intendenza, ne s'indossò l'incarica, per far, che l'istesso come si è stabilito addivenga: Al terzo, cioè il Mercadante, per fine la sovrintendenza della

48 *Costituzioni del Banco*
la scrittura appartiene. Ma come in ciò
il più importante della Tavola si con-
serva e chiude, ommettendo li primi
due, che da se stessi chiari sono e mani-
festi, di quest' ultimo l' idea, e 'l mec-
canismo riferir largamente bisogna.



CA.

CAPITOLO IV.

Degli obblighi del Governador Mercadante, e di quanto viene ad esso lui incaricato.



A scrittura di ciò, che il Banco paga, e riceve, lungo e durevole fa che l'istesso rimanga; quindi a ragione la principal sollecitudine de' suoi Presieditori quella tien di mira e riguarda, facendo sì, che in buon metodo ed ordinatamente cammini.

Ma come il più delle volte anche ne' più gravi importanti affari la copia de' Personaggi, che li maneggiano, addur suole confusione e disordine; perciò al Governador Mercadante la sovrintendenza di quella resta sovra ogn' altro indossata.

G

§. 28.

§. 28.

Per la qual cosa punti egli li giornali di Cassa , e riveda li resti de' libri , che passano innanzi colla maggior prestezza , che possa oggi giorno praticarsi , non potendosi fare nel giorno istesso , per essere la scrittura molto avanzata , ed in altro piede di quel di prima .

§. 29.

Metta in iscritto la somma del Resto nella margine del Resto tirato da i Detentori de' libri , e poi nel foglio , ove da questi si porta scritto dentro , e fuori in abaco , gli ponga soltanto il contrasegno della lettera *R.* , che vuol dire *Rivisto* , senza che di nuovo scrivesse stesa la somma .

§. 30.

Faccia , che i Detentori non ardiscano di tirare ne' piani de' cennati
li.

libri partite di contra , ma che finita una pagina di credito , o debito , tirino avanti nell' altra pagina , secondocchè la scrittura richiede , tutti i residui de' conti ; e questo ad obbietto di sfuggire errori , e sbilanci , che nascer possano da tali partite tirate di contra , con grave danno del Banco (e) .

§. 31.

Debba il dopo desinare d' ogni Sabato difaminare e rivedere tutti li giornali di posto , e di contanti colle filze , siccome pure i librettini di quereude de' Librieri , per osservare se sieno raggiustati gli errori notati , e rinvenuti da' Rivisori [lo che facendo , possa , se giudicherà proprio , e se gli faran di mestiere , chiamare in ajuto i Rivisori , e Coaggiutori di scrittura] ed accorgendosi , che sia di gran lunga am-

(e) Venne ciò stabilito da un atto Senatorio del 1613.

52 *Costituzioni del Banco*

ammontata la scrittura, o in qualche maniera difettosa e mancante, dia gli opportuni ripari, le pene, che proprie giudicherà, ed altre dalle Costituzioni del Banco minacciate a quelli, per la cui colpa ciò fosse addvenuto, rigidamente imponendo.

§. 32.

Curi con giornaliera diligenza in che nel quarto libro si facesse la scrittura dell' introito, ed esito del Cassiere, per tirare e compiere colla più sopraffina perfezione del Banco i negozj, e l'interesse.

§. 33.

Resti a lui precisamente indossata la briga, come pratico ed interessato, di fare esattamente osservare le Costituzioni tutte del Banco; lo che ommettendo sia soggetto alla pena di perdere tostantamente l'uffizio, ed a molte altre a S. E. Signor Vicerè ben-

vi.

viste ; e conoscendo prossimo , o rimoto pericolo d' inosservanza , ricorra per iscritto al Pretore , Prefetto , e Sindaco [ne' libri del Banco la rappresentanza che farà descrivendo e registrando , affin di sapersi in avvenire per sua cautela] per disporsi , ed ordinarsi i più vevoli efficaci rimedj . Che se scorsi quattro giorni non fusse dato di mano al riparo , faccia a S. E. Signor Vicerè il ricorso per via del Tribunale del Real Patrimonio , dalle istanze non desistendo , fin tanto che risposta non ottenga in iscritto .

§. 34.

Per iscorgere però come sieno indirizzati gli affari del Banco , ed iscrivire gli errori , che poter fortire in gran copia dalla giornaliera speriienza imparato abbiamo , di farsi il bilancio in ogn' anno due volte costumasi .

Il primo si fa negli ultimi giorni
quin-

54 *Costituzioni del Banco*
quindici di Febbrajo , e l' altro negli
ultimi giorni quindici di Agosto .

§. 35.

Ne' tempi cennati si faccia alto
al raggio della Tavola ; se non che
in trattarsi di negozj della Cittade ,
o della R. C.

§. 36.

Non possano i Percontra del Caf-
fiere dal giorno , che si leverà la Ta-
vola per bilanciare , scrivere Entrate ,
senza farne confapevole il Governador
Mercadante .

§. 37.

Ne' bilanci , siccome trattasi di
scrittura , ch' è il dire , confronto , e
difamina della stessa , presieda princi-
palmente il Governador Mercadante ,
come quegli , che di scrittura resta più
a fondo informato ; per qual riflesso ha
egli

egli la facoltà di designare e mettere gli Uffiziali nelle cariche, che conoscerà soffribili per le forze d'ognuno: e questo per l'accerto del bilancio, e per il compimento di esso nello strettissimo termine di giorni quindici.

§. 38.

Fatto il bilancio debbano il Pretore, Prefetto del Banco, e Governadori numerare l'effettivo denaro, e vedere, se esattamente corrisponda colle somme cavate da' libri; del che si faccia una relazione, o fede dal primo Rivifore formata, e firmata, e sottoscritta ben' anche dal Pretore, e Governadori, l'assistenza del Prefetto in essa significando, per rimetterla al Senato, da cui al Real Patrimonio si trasmetta [nel modo appunto, che si pratica nella relazione, che fa ogni Sede di Senato nel termine del suo governo per conto della Colonna Frumentaria, e suoi avanzi], lo che adempito, si ricavi fede della
per

56 *Costituzioni del Banco*

presentata in detto Tribunale, quale nel registro delle consulte secondo il costume primamente descritta, nella filza di Posto di quel giorno, in cui sarà recuperata, con diligenza si conservi.

Converrebbe favellare quì dell' Archivario, per essere un Impiego nobile del Banco, ma come egli conserva i libri tutti dell' istesso, polize, mandati, ed altri, sembra ragione, anzi dovere, se il metodo prefisso seguir vogliamo, di parlarne su 'l fine, dopo d' aver data l' idea, e proposti gli obblighi di tutti gli Uffiziali di scrittura.



Che

*Che cosa sia Banco , e che Uffiziali
lo debbano assistere .*

IL Banco altro non è , come si è detto , che un luogo , ove per comodo del Pubblico si depositano da qualunque i denari , per poi ripigliarseli quando gli cada in acconcio , colla maggior facilità e speditezza .

Portandosi dunque quelli alla Tavola per depositarsi , riveder si debbono , e pesare , per poi riceverli dal Cassiero . Dell'uffizio pertanto del Rivisore , e Pesatore favellasi , e poi di quel della Cassa .



H

CA.

CAPITOLO V.

*Del Rivisore, e Pesatore della Moneta,
e de' suoi obblighi.*

§. 1.



L Pesatore, e Rivisore
esser debbe persona
ben' intesa e pratica
dell'oro, e dell'argen-
to, e delle qualità, pe-
so, e conio della Mo-
neta: che per ciò presentandoglisi da
colui che deposita, la riveda, e pesi,
e così rivista e pesata, la riponga di
partita in partita in cassette, che chiu-
dono a schioppo, delle quali due chia-
vi consimili conservano il Pesatore, e
Cassiere, ad oggetto che niuno, nè an-
che le parti possano più metter mani
su quella Moneta.

§. 2.

§. 2.

Ciò fatto s' apra dal Cassiero la cassetta alla presenza delle parti, per numerare la Moneta. La Moneta però, che dal Cassiere si paga, non si pesa, nè si rivede, per non averne il Cassiero altra, se non quella, che ha ricevuto.

§. 3.

Che se nella Moneta, che si deposita troverà il Rivisore Moneta falsa, o mancante, la taglierà, e restituerà alle parti. E giacchè la Moneta, che si deposita, necessariamente dopo d' essere stata rivista ricever debbesi dal Cassiero, de' di costui incarichi dal metodo il discorso prescrive.



CAPITOLO VI.

Del Cassiere, sua elezione, ed obblighi.

§. I.



No è il Cassiere (a), per eleggere il quale chiamano il Senato, e Governadori due pubblici Mercadanti, af-
fin di venirgli presen-
tati varj Suggetti facoltosi, e di ottima condotta, capaci per esercitare un tale impiego. Di tutti uno ne scelgono, che più adatto pe'l servizio del Banco li sembrerà, a più voti.

Scelto poi, atto se ne stipula dal
Mae-

(a) Nella primiera fondazione del Banco sul 1552. uno fu il Cassiere, siccome è di presente. Dieci lustri dopo furono due. Oggi giorno un solo serve il Banco, per esserli così più confacente ed utile.

Maestro Notajo del Senato , per dargli a suo tempo possesso .

§. 2.

Esercita l' eletto Cassiere il suo impiego per anno uno , quale scorso , mutar si debbe inviolabilmente , essendo così in forza di varie leggi stabilito (b) .

§. 3.

Non possa però egli ricever possesso dalli Signori Governadori , nè possa esercitar la sua carica , se non prima gli abbia presentato copia di malleveria di oncie 5000. , alla quale in forza dello stabilimento del 1709. viene obbligato. Quindi per prestarsi essa agiatamente al Senato , al più tardi

(b) Ciò vien disposto da un atto Senatorio del 1601. , confermato l'istesso anno dal Duca di Maqueda Vicerè , ed approvato per fine dalla Maestà Cattolica per sua lettera del 1602.

62 *Costituzioni del Banco*
di si farà l' elezione alli 10. di Agosto
d' ogn' anno .

§. 4.

E poichè nell' istessa guisa che viene il Cassiere obbligato a ricevere qualunque somma di denaro che nel Banco depositata venga da chicchessia, debbe pagare ogni qualunque denaro alle persone , a cui s' appartenga ; perciò abbia presso a se oncie 3000. per comodo de' minuti giornalieri pagamenti ; con che di queste non possa servirsi , ma pronte sempre le tenga nella Cassa della Tavola .

§. 5.

Conoscendosi però dal Governador di settimana nel confronto de' resti col denaro , che in poter del Cassiere maggior somma rinvenghasi delle oncie 3000. , faccia quella trasportar nel Tesoro , per conservarla , nella maniera che sopra largamente nel Capitolo

§. 6.

Non possa il Cassiere ricever moneta di qualsivoglia sorta , se non gli viene consegnata dal Rivisore , a cui appartiene il rivederla , e riconoscerla , come si è detto ; e se di ciò facesse il contrario , resti tenuto a tutti gl' interessi , che forse il Banco , o il Pubblico faran per soffrire .

§. 7.

Non possa ricever moneta per qualunque siasi motivo , se non in presenza d' uno degli Uffiziali *Percontra* appellati , essendo dell' obbligo di questi Uffiziali il ritrovarsi alla Tavola ne' tempi , ed ore , che ivi si troverà il Cassiere . Riceverà egli quindi la moneta in pubblico , e pensi ognuno , che porta danaro , di farsi notare l' entrata dal *Percontra* .

Nel qual proposito sappia chic-
che-

64 *Costituzioni del Banco*

chiesa, che tralasciando di farlo, perderà il suo danaro, ed il Banco non mai farà obbligato alla restituzione di tal somma: siccome, per non allegarsi ignoranza del presente stabilimento, si è reso ciò ad ognun manifesto per via d' una iscrizione su 'l luogo del Percontra.

§. 8.

Debba il Cassiero immancabilmente ritrovarsi ogni mattina nel Banco alla *Salve Regina*, sia in tempo d' està, come in tempo d' inverno, ed ivi dimori senza interruzione per ore due misurate con un' ampolletta, a tal fine riposta su 'l tavolino de' Signori Governadori.

§. 9.

Sia però in balia del Governador femaniere l' ordinargli di fermarsi quanto fa duopo di più, quando per le persone, che depositano, ed
esi-

esigono , l' occorrenza portasse così .

§. 10.

In riguardo al dopo pranzo sia solamente astretto a ritrovarvisi ogni volta che farà mestiere , e quando il Governador di settimana giudicherà proprio .

§. 11.

Non possa il Cassiere in ogni tempo pagare somma alcuna , se non sieno prima sottoscritte le polize da' Detentori de' libri , a i quali di ciò particolare incarico sovra sta , come a suo luogo diremo . Che se per avventura polize pagasse o da i Detentori non sottoscritte ; o sottoscritte , non però sull' ultimo retroscritta , stia soggetto alla pena di non farfeli buono il pagamento da' Coaggiutori di Rivisori su 'l tirarsi del resto .

I

§. 12.

§. 12.

Non paghi denaro veruno a qualsivoglia persona a polize di chicchessia, se non prima ad esso lui costasse della veritiera foderazione di quelle, e facendo diversamente, che è il dire, trovandosi pagato denaro in virtù di poliza falsa, sia obbligato soddisfarlo al Banco di propria borza: a qual fine possa questo contro la sua persona, e beni indirizzarsi, rilasciando esecuzione, o avvalendosi degli altri mezzi, ed azioni somministrategli dalle Leggi, Costituzioni, e Prammatiche (c).

§. 13.

Non possa il Cassiere dimandare ciò che in maggior somma pagò a chi viene per spendere; siccome an-

co-

(c) Ciò si prescrive dal Senato per atto su 'l 1717. fogl. 78. e 79.

cora chi spende stia al rischio di perdere ciò che in minor somma dal Cassiere riscosse, uscita la foglia del Banco: così soltanto potendosi svellere le contese, giusta la plausibile approvattissima costumanza di tutti gli universali Banchi di Europa.

§. 14.

Tenga tutte le polize, che si pagano di contanti, quali poi divida in filze, secondo i libri, da dove gli s'indirizzano, e finita la Tavola, le consegni al Coaggiutor di Rivisore.

§. 15.

Sia obbligato tenere per fine un quadernuccio, ossia librettino, ove noti tutti i danari che riceve, per confrontarli col Percontra su 'l fine della Tavola; e per quelli che paga, consegni le polize al Coaggiutor di Rivisore, come poc' anzi si è detto, per poi tirarsi il resto: e ciò per evi-

68 *Costituzioni del Banco*

tar le frodi , e gli errori tutti , che potessero succedere tra il Depositante , e la Cassa ; e controvenendo , sia soggetto alle pene al Pretore , e Governadori benvisite .



CA.

CAPITOLO VII.

De' Librieri , e sue cure .

§. I.



Ella cennata guisa ricevuto dal Cassiere il denaro , principal cura sia de' Librieri , che sono cinque , il dar credito ad ognuno rispettivamente ne' di loro libri de' denari , che in ogni giorno si ricevono sopra i libri d' entrata , ch' è il dire : terranno il conto di qualunque , che ha danari nel Banco , siccome pure faranno scrittura di tutte le partite che si pagano di contanti , e di quelle che dall' un conto all' altro si girano , cioè delle partite dette di posto .

Nell' adempiere ciò , non ardiscono di tirare ne' piani de' cennati li-

libri partite di contra, ma finita una pagina di credito, o debito, tirino avanti nell'altra pagina, secondo la scrittura richiede, tutti i residui de' conti; e questo ad obbietto di sfuggire errori, e sbilanci, che nascer possono da tali partite tirate di contra, con grave danno del Banco (a).

§. 2.

Curino inoltre di apporre la nota alle somme condizionate, e lasciar senza nota le libere, acciò così di queste facile si renda il disbanco.

§. 3.

Se accada di doverfi spendere le somme condizionate, l'espensione non permettano senza l'adempimento delle condizioni, significatoli dall'approvazione de' Notari ne' mandati giuridici.

(a) Vien ciò stabilito dall'atto Senatorio del 1613.

diziarj ; polize , ed altri qualunque sieno strumenti d' espensione .

§. 4.

L' istesso praticino per i denari sequestrati , quali scrivano colla nota del sequestro .

§. 5.

Mettano il loro nome , cognome , foglio del libro , giornata , e somma nelle polize , che si pagheran di contanti , il solo cognome in quelle di posto , e passino i mandati a tenore delle rubriche de' loro rispettivi libri , senza alterazione alcuna : siccome pure riferiscano il dopo pranzo , o la mattina istessa a loro arbitrio , l' entrate tutte , e polize di posto in credito di chi vanno .

§. 6.

Non possano i Librieri , ed i Giornalisti ben' anche , qualora per la di costo-

storo mancanza sopra i libri maestri rinvengonsi, passare polize di posto, o di contanti, se pria dalle parti la giornata non vi si apponga.

§. 7.

Occorrendo che qualcheduno venga a spendere, e disbancare denari identifi in altro semestre, fuor di quello che attualmente corre, depositati; sieno obbligati chiedere dall'Archivario fede d'identità del denaro, che spenderfi procura, ch'è il dire: Fede, in cui si dica, quel denaro essere stato una volta depositato, e nel Banco esistere di presente; non ad altro fine, se non a quello di tener le fraudi remote, e di vegghiare sull'interessi di quel Banco, a cui servono ed assistono.

§. 8.

Sieno obbligati a numerare ogni mattina [lo che osservino ben' anche i
Gior-

74 *Costituzioni del Banco*

sto restino a carico del Serviente del Banco, fintantocchè da esso lui al fine d'ogni mese ne farà fatta consegna, all'Archivario: sotto pena nel caso di smarrimento di qualche poliza, o mandato della privazione d'uffizio, ed altre al Senato, e Governadori arbitrarie.

§. 9.

Ricevano qualunque poliza, che se li presenta, essendo legale, e la mandino indietro tale non essendo; e di ciò facendo l'opposto con fraude, sieno soggetti alla privazione d'uffizio, e ad altre pene al Senato benviste.

§. 10.

Non possano, nè presumano di dar credito a qualsivoglia poliza dirizzata a i Governadori da qualunque persona, toccante i denari di posto, se non prima loro costasse veridica essere la sottoscrizione, e facendo altrimenti, cioè, trovandosi false le polize, per

per le quali da loro si diede il debito di posto, sieno precisati rifare al Banco il danno tutto, che per ciò verrà a soffrire: a qual fine contro la sua persona, e beni indirizzar si possa, rilasciando esecuzione, o avvalendosi degli altri mezzi, ed azioni somministrategli dalle Leggi, Costituzioni, e Prammatiche (b).

§. II.

Non possano in conto alcuno passar polize, o altri strumenti d'espensione appartenenti al proprio conto, sotto pena di privazione d'uffizio, ed altre dal Senato, e Governadori stimate convenienti, potendo esser questa l'origine di molte frodi (c); ma in
sua

(b) Dispone ciò providamente l'atto Senatorio del 1717. fogl. 78.

(c) Conosce questo l'origine dalle regole del comun diritto, che a i pubblici Notari il potere stipulare in suo favore vieta e proibisce.

76 *Costituzioni del Banco*

sua vece , un tal caso verificandosi , il rispettivo Giornalista francamente le passi .

§. 12.

Ogni mattina , prima di aprirsi la Tavola , rivedano bene ed esattamente il quadernuccio degli errori , ed aggiustino il suo mancamento .

§. 13.

Se addivenga , che alcuno di essi fusse malato , o per altro motivo legittimamente impedito , ragion per cui scriver nel suo libro non potesse , costando a i Governadori , entri a scrivere il Giornalista destinato a quel Detentore mancante , non essendovi il quale , entrerà il primo . Che se mancasse quest' altro pure , è in balia del Governador semaniere destinarne un altro , per non fermarsi il negozio del Banco , ed arrestarsi del Pubblico il comodo , ed il servizio .

§. 14.

§. 14.

Assistano ne' stabiliti tempi al bilancio, per fare lo spoglio de' libri rispettivi, e tutt' altro che li farà incaricato dal Governador negoziante.

§. 15.

E siccome dall' abuso di leggere, e scrivere ognuno ne' libri altrui scaturiscono de' gravi disordini nel Banco; perciò si proibisce ad ognuno di loro, siccome ancora a tutti gli altri Uffiziali dell' istesso di leggere, e scrivere, se non che nel proprio libro; a quale obbietto tengano, nella guisa istessa che si è praticata fin ora, la chiave del loro rispettivo libro, che l' altrui aprir non possa.

§. 16.

Per sovrintendersi perfettamente però agli affari del Banco da chi ne indossa la premura, come egli è il Govern-

vernador Mercadante, fa mestiere che questi abbia la chiave maestra di tutti i libri, per rivederli quando gli sia a grado, e far le diligenze, che porta la sua carica.

Per l'istessa ragione li Rivisori, e suoi Coaggiutori, che sono attenati per supplire gli obblighi del Governador Mercadante intorno al puntare, e rivedere, de' quali fu scaricato per la gran copia degli altri pesi che li sovrastano, tengano pure la chiave maestra: e ciò ad oggetto anche di fare quelle ricerche, che al Banco giovano e profittano, quando li tornasse in acconcio.

E perchè l'Archivario, e primo Libriere indossano pur anche pressanti brighe; il primo cioè quella di dare le partite di Tavola alla Regia Corte, e Città di Palermo tra 'l brieve termine di due mesi, ed il secondo l'altra di servire il Senato quando lo portasse il caso [ommettendo il riflesso di sua anzian-

zia.

zianità , e della fedeltà sua sperimentatissima , che da se solo l' accordargliela persuade] abbiano eziandio questi la chiave maestra giusta l' invecchiato costume del Banco .

§. 17.

Per la qual cosa non possa altri fuor delle citate persone tener chiave maestra de' libri per gli accennati motivi , nè possano quei che la godono accomodarla ad altri , sotto pena di privazione d' uffizio , ed altre al Senato benvisite .



CA.

CAPITOLO VIII.

*De' Notari, e suoi Ajutanti, e degli
obblighi de' medesimi.*



Inque ugualmente, come i Librieri sono i Notari, che servono il Banco, per supplire le mancanze de' quali, varj altri col nome di Ajutanti vi son destinati.

§. 1.

Ognuno di quelli sta a i fianchi d' un Libriero, ed ha l' incarico di tenere uno, o più libri rossi coll' alfabeto, per ivi fedelmente notare tutte le procure, atti di vera, mandati permissivi, ed ogn' altro che riguarda l' esensione di quei, che vengono a nome dell' Opere, Spedali, Monasteri, Chiese, Conventi, e de' Particolari.

§. 2.

§. 2.

Quindi appor debbono lo *spende* negli strumenti d' espensione, con chiamare il numero , e foglio del libro, ove trovansi assentate le procure , atti di vera , mandati permissivi , e tutt' altro , e sottoscrivere di cognome . Per la qual cosa ognuno di loro incorra nella pena di rintrancare il Banco di qualunque denaro girato di posto , o speso malamente , sia per difetto di potestà , sia perchè gl' istrumenti d' espensione non sono perfetti colle giornate , sottoscrizioni , nomi , cognomi , e titoli , co' quali si rinvien notata ne' libri de' loro assenti la facoltà di spendere ; sia finalmente per falsità di strumenti , essendo eglino obbligati a conoscere le firme , e sottoscrizioni de' Notari , Maestri Notari , Giudici , ed altri tutti Uffiziali , che firmano li mandati , ed atti mandatorj ; non però delle persone , che firmano le polize di posto ,

L

o di

§ 2 *Costituzioni del Banco*

o di contanti (a); poichè queste corrono a carico de' Librieri, e Cassiero, come in altro luogo si disse.

§. 3.

Ad ognun di loro ancora appartiene diffaminar tutti li mandati giudiziarij, polize, ed atti mandatorj perfecti a segno di poterli rubricare per i denari condizionati, che le parti spender si vogliono di contanti, o girare di posto, affin di vedere se le condizioni sono adempite, e se corrispondono alla scrittura, che sopra i medesimi dovrà formarsi ne' giornali della Tavola; lo che fatto, è di suo obbligo il farvi le rubriche necessarie, che corrispondano alli conti, che il suo Libriere tiene, il togliere agli atti mandatorj, e polize le condizioni che s'adem-

(a) Fu questa provida disposizione dell'atto Senatorio del 1717. fogl. 78.

adempiono , e 'l sottoscriverli per passarsi dopo dal Libriero : onde ricusar non possono li mandati , atti mandatorj , e polize condizionate , che se li presentano , essendo legali ; e ricusandole , ricorrano le parti al Governador di settimana , intese dal quale le difficoltà del Notaro , e conferite cogli altri Notari del Banco , se conoscerà che quelle legali non sieno , a passare le riferite polize e mandati in dirittura obblighi il ricufante .

§. 4.

All'incarico di esaminare i mandati giudiziarij , ed atti mandatorj all'obbietto di vedere se le condizioni sieno adempite , un altro accessorio e pedissequo alli Notari ne viene indofato ; che è il dire : di non permettere giammai a chicchesia lo spendere denari , che sieno a nome d' altri , senza che la parte , cui sono girati , citata venisse , a i mandati de' Giudici di qua-

84 *Costituzioni del Banco*

lunque Tribunale in simiglievoli circostanze non obbedendo (b) : siccome pure di non lasciare liberi spendere a qualunque i capitali condizionati in forza di mandato giudiziario , sorpassando le oncie 50. , se spedito questo non sia dalla Regia Corte Pretoriana , o dalla R. G. C. (c) , fu lo riflesso de' gravissimi sconcerti per l' addietro in gran copia succeduti ; e di tutto ciò facendo l' opposto , alla pena di rinfancare al Banco la somma spesa soggetti mai sempre rimangono .

§. 5.

Se ne' mandati , che se li presentano , citata , o inserita vi sia partita di Tavola , che dalle Parti, o perchè manca-

(b) Ordinazion veneranda della celebrata Viceregia Prammatica del Duca di Fera , data in Palermo su 'l 1606. fogl. 21.

(c) Disposizione della Viceregia Prammatica del Duca de la Vieufuille , data in Palermo sotto il 1748. fogl. 112.

cali, o per altro motivo, original non si adduce, chieder debbano la comprovata; che è il dire: una fede, che fa l' Archivarjo d' esservi ne' libri del Banco la partita inferta, e con quella nel mandato trascritta confrontare e corrispondere.

§. 6.

Han di più l' obbligo, per quel libro a cui assistono, di registrare, e far la scrittura nel giornale per disteso [senza riferirsi ad altre partite] di tutte le polize passate di posto, che è quanto dire: per quel denaro che si gira da un conto all' altro, con mettervi la data delle polize, atti mandatorj, mandati, ed altri; e non potendola fare qualcheduno di essi; si faccia in sua vece, con pagarla però egli, dal di lui Ajutante, o da un Scrivano dell' Archivio, eligendo dal Governador Mercadante. Mettano quindi, ciò facendo in ogni giorno, scritturata che farà
l'ul-

l'ultima poliza o mandato, in margine dello stesso giornale, prima di aprire la seguente giornata, la nota, cioè: *In questa giornata vi sono scritturate numero . . . polize, e mandati:* qual numero dovrà corrispondere a quello apposto dal Libriero nelle polize, e mandati della filza, come si manifestò di sopra; e non corrispondendo, non possa il Notaro, a cui ciò accaderà, aprire nel giornale la giornata seguente, ma debba d'un subito fare ricorso al Governador Mercadante, per curare di trovarsi la poliza, o mandato smarrito, affine di restituirsi nella sua filza, e farne scrittura nel giornale col numero compito, come sopra: lo che trascurandosi, oppure aprendo egli nel giornale la seguente giornata, senza chiudere la precedente colla nota del numero delle polize, e mandati, sien soggetti alla privazione d'uffizio, ed a tutte quell'altre pene, che giudicherà il Senato.

§. 7.

§. 7.

Non possano innoltre scritturare polize, o mandati sotto la data posteriore colla *A, e Fu*, senza l' espressa licenza del Governador Mercadante, da sottoscriversi in margine della poliza, o mandato, che dovraffi nella segnata guisa scritturare in giornale: ed a ciò controvenendo, incorrano nelle pene, che adatte giudicheranno il Senato, e Governadori.

§. 8.

E perchè nelle filze di posto debbonfi ben' anche infilzare da' Notari le cautele di procure, mandati permissivi, o atti di vera, ch' eglino assentano ne' loro libri rossi; perciò li Notari, e loro Ajutanti, che assentano procure, atti permissivi, ed atti di vera, debbano impreteribilmente nella carta azzurra della filza notare di suo carattere il numero delle mentovate cautele

le d' assenti ; ed il Serviente resti incaricato pure di tal numero apposto dal Notaro nella filza , oltre delle polize , e mandati numerati , come sopra , da i Librieri , o suoi Giornalisti .

§. 9.

Quantunque di sopra si disse nel §. 6. , che sono i Notari nell' incarico di fare la scrittura di posto per quel libro , a cui assistono ; con tutto ciò viene in parte questa legge limitata : poichè il Notaro del primo libro obbligato non è a far la scrittura de' mandati generali de' Bimestranti , che gira la Città di Palermo , e sua Deputazione di nuove gabelle di due mesi in due mesi , destinata essendo ad un. Scrivano dell' Archivio con un giornale in disparte , di sue fatiche ritirando l' annual pagamento e mercede .

§. 10.

§. 10.

La limitazione istessa non procede però pel Notaro del terzo libro; poichè egli tener dee, oltre del suo giornal di posto, un altro libro, in cui i dispacci del Tribunale del R. P., e i biglietti di S. E. Signor Vicerè ordinanti le persone, che spender possono dalli conti della R. C., e Percettorie noti e registri, per apporvi poi su le di costoro polize, e mandati lo *spende*.

§. 11.

Perchè ciascheduno di essi ha i proprj ripartimenti, non può pertanto un Notaro ricevere mandato, procura, atto di vera, o altra cosa, che agli altri Notari appartenesse, a riserva che nel suo libro vi fusse legittimamente assentata procura a nome di quello, a cui appone lo *spende*: al Notaro del quinto libro appartenendo soltanto gli assenti delle sue lettere, e di

M

quel-

90 *Costituzioni del Banco*
quelli che per rendite della Diputazione del Regno fanno le procure, o altri strumenti permissivi.

§. 12.

Per l' ugual ragione gli Ajutanti de' Notari non possano esercitare il di loro impiego con ricevere procure, mettere *spende*, rubricare mandati, ed altri, se non sieno per mancanza degli ordinarj Notari nell' esercizio di quello, sotto le pene al Senato benvisite.

Debbano però eglino, per istruirsi ed informarsi del raggio del Banco, formazion della scrittura, e tutt' altro, assistere al medesimo, quando dal Governador Mercadante verranno chiamati, a suo arbitrio potendo pure intervenire, quando a grado li farà.

§. 13.

Sieno per ultimo affretti due volte all'anno assistere per i bilanci, ad obbietto di far le plane, ossia lo spoglio
de'

Capitolo VIII. 91

de' libri a loro incaricati , ed in mancanza di qualcheduno di essi il suo rispettivo Ajutante , od un altro de' cinque ad arbitrio del Governador-Mercadante supplisca , senza che altri possavi ingerirsi : dal che l' ultimo Ajutante sentasi escluso ; poichè tiene l' incarico ne' bilanci di far la scrittura ne' cinque giornali di posto per li giorni del bilancio .



M 2 CA-

CAPITOLO IX.

*De i Giornalisti , e loro Ajutanti :
cure , ed obblighi di essi .*



Ssistano cinque Giornalisti il Banco , ognuno de' quali abbia il proprio giornale .

§. 1.

Di questi la principal cura sia il far la scrittura di tutti gli introiti , e pagamenti fatti ne' giorni di Tavola , ed in ogn' altro giorno .

§. 2.

La cennata scrittura con speditezza da loro si faccia , e di proprio carattere , ed in sua legittima mancanza da' suoi Ajutanti , ed in mancanza pur
di

di quest' altri dalli Scrivani dell' Archivio a fue spese . Che se accada (siccome è speffissimo) non poterfi disbrigar l' istesso giorno , si faccia l' indomani prima di aprirsi la Tavola , o almeno al più presto che si può , in un tempo a giudizio del Governador Mercadante .

§. 3.

Scriver non possano ne' giornali in brieve le polize , e mandati , che avessero relazione ad altri scritti innanzi , ma li scrivano distesi , se in qualche picciola minuta parte quelli da questi sieno differenti : che se il titolo sia immediato , e la causa sia l' istessa di sopra , possano registrarle in brieve , essendo fondata regola di scrittura .

§. 4.

Non possano , nè presumano , trovandosi sopra i libri maggiori in vece de' Librieri , nella guisa di sovra nel di

co-

costoro Capitolo descritta , di dar credito a qualsivoglia poliza dirizzata a i Governadori da qualunque persona , toccante i denari di posto , se non prima loro costasse veridica essere la sottoscrizione ; e facendo altrimenti, cioè: trovandosi false le polize , per le quali da loro si diede il debito di posto , sieno precisati rifare al Banco il danno tutto , che per ciò verrà a soffrire . A qual fine contro la lor persona , e beni indirizzar si possa , rilasciando esecuzione , o avvalendosi degli altri mezzi , ed azioni somministrategli dalle Leggi , Costituzioni , e Prammatiche (a) .

§. 5.

Non possano del pari , facendola da Librieri , passar in verun conto polize,

(a) L' accennato stabilimento fu dal Senato prescritto per atto su 'l 1717. fogl. 78.

lize , o altri strumenti d' esensione appartenenti a se stessi (b) , sotto pena di privazione d' uffizio , ed altre al Senato , e Governadori benviste ; potendo esser questa l' origine di moltissime frodi .

§. 6.

Non possano , nè ardiscano di passare sopra i libri maestri polize , e mandati di posto , o di contanti in giorni , che in quelli scritto vi avesse il principal Libriere . Che se questi nel Banco non fusse , e della Città di Palermo , o della Regia Corte premure ed urgenze giungessero , se li permetta per tali casi soltanto ; con che però dietro la poliza , o mandato dal Governador semaniere scritto il Giornalista ne ottenga il permesso .

§.7.

(b) Ciò è confacente alle regole del comun diritto , che proibisce a' Notari il poter stipulare in lor favore .

§. 7.

A i Giornalisti altri sei Uffiziali col titolo di Ajutanti sono aggiunti, ad obbietto di esercitare il di costoro impiego in caso di mancanza, come farebbe appunto quando per malattia, o legittimo altro impedimento manca un Libriero, nella qual circostanza, salendo un Giornalista in vece di quello, la di costui scrittura si farà dal primo Ajutante, per non arrestarsi i negozj del Pubblico. Che se due fussero le mancanze, due Ajutanti salgano; il primo cioè, ed il secondo per supplirle: con che l' elezione di scrivere al giornale, che voglia, è del primo per privilegio. Fuor di quale occasione non li sia permesso, siccome ad ogn' altro Uffiziale, l' ingerirsi negli altrui libri, sotto pena di privazione di uffizio, ed altre al Pretore, ed Eccmo Senato arbitrarie.

§. 8.

§. 8.

Sieno incaricati un Giornalista , ed un Ajutante per ogni settimana in giro , notare tutte l' entrate del Cassiere in due altri diversi libri , per autenticar l' entrata istessa : e ciò facendo , indossino il nome di *Percontra* , come nella rubrica del Cassiere si manifestò . Di qual carica il primo Giornalista , per riflesso della volumosità del suo giornale , vada esente .

§. 9.

Notino i Giornalisti per la Cassa nelle partite che scriveranno ne' giornali , la giornata tanto delle polize , quanto degli atti mandatorj fatti da i Negozianti, e da altre qualsivoglia persone.

§. 10.

L' ultimo Ajutante , cioè il festo sia obbligato , ogni volta che qualcheduno de' Coaggiutori di Rivisori si tro-

N

vas-

99 *Costituzioni del Banco*
vasse malato , o in altra guisa legittimamente impedito a servire il Banco , e supplir le veci del Coaggiutore che manca , per tutto il tempo che dura il di costui impedimento , con godere i lucri del proprio impiego di Ajutante : con che non possa, mentrecchè serve da Coaggiutore , esercitare in qualunque maniera l'impiego di Ajutante , nè possa scrivere ne' libri , o ne' giornali ; sotto pena di privazione d'uffizio , ed altre al Senato arbitrarie .

§. 11.

Che se amendue i Coaggiutori di Rivisori fussero sì fattamente impediti , curino i Governadori di destinare oltre il sesto , il quinto Ajutante , per adempiere gli obblighi di quell' altro Coaggiutore che manca , incaricando agli altri Ajutanti i pesi , che dovrebbero adempierli da quei due destinati per supplire i doveri de' Coaggiutori impediti .

§. 12.

§. 12.

Affistano in fine amendue le clas-
si degli Uffiziali ; che è quanto dire : i
Giornalisti , ed Ajutanti al bilancio , le
cure commessegli dal Governador Mer-
cadante per l' allestimento di quello ,
come i Notari, ed i Librieri , fedelmen-
te compiendo ed indossando .



N 2

CA-

CAPITOLO X.

De' Rivisori, e suoi incarichi.

Ormata da i precentati Uffiziali la scrittura del Banco, affinchè ella regolatamente cammini, e senza errori, duopo è che giornalmente si rivegga.

§. I.

Per tal ragione quindi due altri Uffiziali ben' intesi di scrittura, ed espertissimi [che di crearli, quando il caso occorresse, la facoltà ne tiene l' Eccellentissimo Senato coll' intervento de' Governadori, comè per gli altri Ministri] col nome di Rivisori destinati vi sono, che dall' avere il Primo la briga del primo secondo e terzo libro, costumanza introdusse di far, che egli

Capitolo X. 101

egli *Rivisor di prima Cassa* appellaf-
feli, e di *seconda Cassa* il *Secondo*,
dall' avere il quarto, e quinto libro.

§. 2.

Abbiano per tanto amendue il
particolare incarico di rivedere, e pun-
tare tutti i libri maestri del Banco, con
tener l'occhio attento ad ogni conto, e
con fare che sopra la scrittura già fat-
ta in giornale non rimanga partita
spuntata del posto istesso che stan pun-
tando, antecedente a quella, che chia-
mata fusse dal di loro *Coaggiutore*,
chiarendola subito che la scuopriranno.

§. 3.

Attendano, acciò i *Notari* e
Giornalisti mantenessero la scrittura a
giornata per quanto si possa, senza am-
mentarla, per poterli da loro solleciti-
tamente rivedere, e puntare, e per
scuoprire tosto, qualor vi fosse, l'er-
rore; ed accorgendosi, che sia in at-
traf-

trasso la scrittura, ricorrano al Governador Mercadante, per darvi gli opportuni ripari.

§. 4.

Facciano nel puntare, che da i Coaggiutori si chiamasse di nome, cognome, somma, e con tutto l'intero titolo ogni partita, di cui già s'è formata scrittura in giornale, per vedere, se questo risponda al libro maestro.

§. 5.

Puntino col libro vecchio le plane, che passano in bilancio a' libri nuovi, chiamando tutto il titolo, e non già il solo principio; siccome pure vestiti da' Giornalisti i libri nuovi, insieme co' suoi Coaggiutori rivedano, e puntino le riferite plane col libro nuovo di parola in parola: e ciò per non introdurre errori nell'istesso. E per l'agevole adempimento di ciò, in conto alcuno, mentre dura il bilancio, aprir Tavola non si possa.

§.6.

§. 6.

Rivedano ne' giorni di ferie a tutt' ore la scrittura ; ne' giorni però , che vi farà Tavola , lo facciano dopo le ore 22. , affinchè i Librieri possano aver tempo , e luogo di riferire l' entrate , e le partite di posto passate nella mattina dell' istesso giorno : e finita di puntarsi ogni giornata , sieno i Rivisori obbligati a riconoscere tutti i giornali ; per vedere , se vi sien partite spuntate , e non chiamate ; e trovandone , le puntino , quando al libro fussero riferite , e non essendo riferite , le notino nel quadernetto degli errori , che a tale oggetto tener debbano , affinchè i Librieri li riferiscano . L' indomani poi , prima di cominciare a puntare la scrittura , rivedano il cennato quadernetto d' errori , e puntino tutte le partite , che avranno aggiustate i Librieri , e trovando non aggiustati gli errori da' medesimi , ne renderanno inteso il

Go-

Governador Negoziante , per farli to-
sto raggiustare .

§. 7.

Resti particolarmente incaricato
uno de' Rivisori , o de' suoi Coaggiu-
tori ad elezione del Governador Mer-
cadante , di far , che ogni Uffiziale su-
l' fine d' ogni semestre attenda al bilan-
cio con quella attenzione , che un tale
importante affare ricerca ; ed essendovi
motivo in contrario , al riferito Go-
vernadore ricorra : e ciò affine di sbrì-
garfi il bilancio fra giorni quindici , co-
me si è appalesato , senza che vi fusse
sbilancio maggiore di oncie 40. , al-
trimente essendo in maggior somma ,
debbano i Rivisori , e suoi Coaggiu-
tori , al più fra lo spazio di mesi sei ri-
puntare la scrittura sudetta del seme-
stre , per rinvenire lo sbilancio ; quale
nel detto termine non rinvenuto , sia-
no obbligati a pagar di propria bor-
za alla Tavola tutte le spese , che farà
per

per venire a capo di scovrirlo.

§. 8.

Compito il bilancio consegnino subito i libri di quel semestre all'Archivario, per conservarli nell'Archivio del Banco.

§. 9.

Che se per avventura vi fusse lo sbilancio, di cui si favellò non ha guari, cioè maggiore di oncie 40., terranno presso a se i libri del semestre, fintantochè quello scuoprirassi, non che per attendere eglino con più agio alla scoperta e rinvenimento dello sbilancio, ma ancora perchè, non toccandosi da veruno i libri, imputare ad altri qualche errore nella rivisione non potessero. E per ciò addivenire ed eseguirsi nella guisa istessa, che providamente si è disposto, tengano i Rivisori i libri in una camera ferrata, della quale avendone eglino la chiave per at-

O

ten-

tendere a quel che convienli, ben' anche l'avrà l'Archivario per intendere al Pubblico. Quindi chiedendosi dalle Parti fede, partita, o scrittura de' libri di quel semestre, che presso a se tengono i Rivisori, se le estraggano, secondo il costume, dalli Scrivani dell' Archivio sopra i giornali, a i quali la gelosia del Banco non si stende, non potendosi arrestare il pubblico servizio: occorrendo però di cavarli queste da' libri maestri, non possansi estrarre senza la presenza dell' Archivario, così portando la bisogna de' bancali interessi, e lo rintracciamento dello sbilancio; e se mai i Rivisori a ciò volessero assistere, possan liberamente farlo in ambe le circostanze per lor cautela.

Scoverto poi lo sbilancio, o ridotto alla somma di oncie 40., incontanente sien precisati di consegnare i libri all' Archivario, ad obbietto di conservarli, come testè si appalesò.

§. 10.

§. 10.

Sia per ultimo briga de' Rivisori il formare i perazzi in caso di rimplazzo di qualche conto, e di aggiustamento di scrittura colla sottoscrizione di tutti tre i Governadori (a).

(a) Ciò fu disposto da un appuntamento ne' registri del Banco chiuso, e trascritto.



CAPITOLO XI.

De' Coaggiutori, e sue cure.



I riferiti Rivisori due Coaggiutori intendenti di scrittura, abili, ed onesti li sono aggiunti; la creazione de' quali dirittamente al Senato, e Governadori appartenenti: le sue cure sono immancabilmente le seguenti, cioè:

§. I.

Sieno in primo luogo li Coaggiutori obbligati a riconoscere, per le polize delle filze di contanti, qualora cavano in ogni giorno il resto del Cassiere [del che fu 'l fine si parlerà], le ultime sottoscritte di esse; siccome ancora sieno indossati di riconoscere le polize delle filze girate da un conto all'

all' altro , affin di vedere se son calate in giornale le ultime sottoscritte di esse , con apporre nel medesimo giornale il foglio delle polize , quando da' Detentori fussero riferite . Che se non fussero state riferite , mettanvi il numero delle carte ; e così per anche osservino , quando eglino chiameran le partite de' giornali co' Rivisori , che li puntano colle filze delle polize alle mani .

§. 2.

Rivedano in secondo luogo , e puntino insiem colli Rivisori giornalmente la scrittura del Banco , ed osservino quanto a loro appartiene , come si è detto nel Capitolo de' Rivisori : avvertendoli , che nel puntare , e rivedere giornalmente la scrittura , e le plane in tempo di bilancio , chiamino di nome , cognome , somma , e con tutto il titolo di parola in parola le partite , per vedere se corrispondono
col

110 *Costituzioni del Banco*
col libro maestro i giornali , e le filze ,
che per tal mestiere maneggiano .

§. 3.

Mancando in terzo luogo qualcheduno de' Rivisori per malattia , o legittimo altro impedimento , adempia l'incarico del Rivisore mancante il Coaggiutore , che a quello è destinato , lasciando quello del proprio ad un Ajutante nel modo di sopra riferito nella rubrica de' Giornalisti , ed Ajutanti .

§. 4.

Restino in quarto luogo , occorrendo sbilanci , del pari obbligati , come i Rivisori , a rinvenire fra 'l termine di sei mesi lo sbilancio qualora fortisse ; quale non trovato , essendo in maggior somma di oncie 40. , debbano insieme co' Rivisori pagare al Banco le spese , che farà per iscoprirlo .

§. 5.

§. 5.

Offervino in quinto luogo in ogni giorno , finita la Tavola , tutti gl' introiti in quell' istesso giorno pervenuti in poter del Cassiere , e tutti gli esiti dall' istesso fatti , e ne cavino il resto , aggiungendovi la somma rimasta nell' antecedente giorno di Tavola , con formare del resto esistente presso il Cassiere tre fedi da essi loro sottoscritte , una delle quali consegnino al Governador semaniere , per saperli questi regolare , qualora il resto oltrepassasse la somma di oncie 3000. , l' altra all' Ill. Pretore , e l' altra al Prefetto , per restare intesi della somma , che presso a quello esiste . L' istesso pratichino il Sabato d' ogni settimana in piede della fede , che farà il Governadore ch' entra di settimana , all' altro che esce , nella quale la corrispondenza dell' effettivo denaro col resto per tutto quel giorno s' appalesa : quali operazioni facciano amenable

due

112 *Costituzioni del Banco*
due i Coaggiutori alternatamente per
ogni settimana .

§. 6.

Nell' adempiere per ultimo la
briga testè addimostrata di cavare il
resto al Cassiere in ogni giorno , si ram-
mentino di non fargli buone le polize
tutte da lui pagate senza la sottoscrizione
del Libriere sotto l' ultima retroscrit-
ta : siccome di non pagare senza la det-
ta sottoscrizione l' obbligo penale al Cas-
siere s' impose nella sua rubrica .



CA.

CAPITOLO XII.

Dell' Archivario , e sue cure .



Atta la scrittura del Banco , e rivista nelle guise già appalesate , in ogni fin di semestre si consegnano i libri all' Archivario per conservarli , altri nuovi agli Uffiziali apprestandosi .

§. 1.

Onde curi quegli sotto le pene dalle leggi del Banco minacciate , di custodire talmente i libri vecchi , che nella sua officina si passano , che non sieno veduti , e riconosciuti da persona veruna , tolto che veder non li volesse o il Pretore , o i Governadori , o i Rivisori , e Coaggiutori per cagion di sbilancio ; con che qualche premura

P

del

del Banco occorrendo , che portasse di doverfi uscir fuori della sua officina [nella Tavola istessa però] i libri , si escano , ordinandolo il Governador di settimana , coll' assistenza dell' istesso Archivario .

§. 2.

Oltre l' obbligo di conservare i libri , conserverà ben' anche le filze delle polize e mandati , che in ogni fine di mese gli verran consegnate dal Serviente , come si disse nella rubrica de' Librieri , con proibizione di non poterle estrarre dall' Archivio sotto qualunque siasi pretesto di scrittura : ne' quali casi facciano gli Uffiziali le diligenze , che li occorrono sopra detti libri , e filze di polize e mandati nell' Archivio alla presenza dell' Archivario , o persona , ch' egli designerà .

§. 3.

§. 3.

Ciò però non procede per le filze del corrente semestre, che giornalmente fan duopo, e fino a tanto che si perfezionerà il bilancio, per la copia delle facende che quello porta, e per la strettezza del tempo in cui debbe terminarsi.

§. 4.

Sia obbligato pure a sue spese dar le partite di tutti i conti d'introito, ed esito della Città di Palermo, e sue Deputazioni, tra 'l termine di mesi due (a) al Razionale di detta Città; le partite tutte, di cui la Tavola istessa avrà duopo (b); e l' altre per

(a) In virtù di Dispaccio del R. P. dato a 12. Agosto 1759. F. gl. 125.

(b) Fu questo un patto nella vendizione dell' ufficio d' Archivario fatta dalla Regia Corte al Dottor D. Agostino Forno su 'l 1639.

116 *Costituzioni del Banco*

per fine della Regia Corte, che al Razionale del Conservatore pure nell' istesso termine consegnerà; ed occorrendo, che il Regio Fisco avesse bisogno di copia di qualsivoglia partita, sia costretto tosto farcela ricercare, e trovata apprestarcela senza interesse e riconoscenza alcuna: l' istesso praticando per il Detentore del libro dell' Amministrazione di vittovaglie, per ragion che a tale obbietto oltre la prima costituzion del salario per esso, e suoi Scrivani in oncie 30., e poi in oncie 40., gode al presente la mercede di oncie 82. all' anno in forza di Regal Dispaccio, e di Senatorio Decreto (c).

§.5.

(c) Il primo Dispaccio fu del Re nostro Signore, per cui se l' accrebbero oncie 18. su 'l 1743. Il secondo Decreto fu dell' Eccellentissimo Senato, approvato dal R. P. su 'l 1759., per cui altre oncie 24. accresciute gli furono.

§. 5.

Per tutto il resto de' Particolari dia l' Archivarìo le partite di Tavola a chi le richiegga , con poter ricevere tarì uno per ogni partita ; cioè gr. 15. per lui , e gr. 5. per lo Scrivano della sua stessa officina , che l' eleggere a lui appartiene (d) . Essendo però la partita più d' una carta , riceverà li cennati gr. quindici per se , e per lo Scrivano gr. dieci per carta , che costerà di venti linee per pagina .

§. 6.

Chiedendosi da' Librieri la fede d' identità nella loro rubrica ampiamente spiegata , astretto sia a render-

(d) L' elezione de' Scrivani dell' Archivio del Banco appartiene all' Archivarìo in forza di patto apposto nella vendizione , fatta a i suoi Maggiori l' 1639. di cui sopra si favellò ; in cui oltre dell' elezione gli si accorda il poterli riformare di numero , ed il rimoverli a suo piacere .

derla , per la fede d'ogni partita altro lucro , che quello di tarì uno ritrarre non potendo : siccome ancora per l' istessa ragione appresti a' Notari , che la chiederanno , la comprovata , che è il dire la corrispondenza della partita infera ne' mandati , con quella ne' libri del Banco descritta , e possa per questa ricavare l' istesso lucro , che dalle partite originali gode e ritrae , nel §. quinato di questa istessa rubrica chiaramente segnato .

§. 7.

Se voglia qualcheduno ricercar partita , o altro su i libri della sua officina , si lucra per suo diritto di grana dieci per anno ; ed occorrendo , che sieno libri antichi , riposti perciò nel vecchio Archivio del Banco , esigatari sei per diritto , comunemente detto *della chiave* .

§. 8.

§. 8.

Se qualche Particolare, che dubiti di essere stati spesi i denari suoi nella Tavola in forza di poliza falsa, voglia vedere apertamente l'istessa, e non secondo ordinan le leggi, che è il dire *per craticulam*, possa l' Archivarjo fargliela vedere, ottenuto prima da esso lui atto d' indennità a favor del Banco, e suoi Uffiziali, senza del quale in dirittura se li vieta; poichè farebbe un opporsi a quella providissima disposizione del §. 1. di questa rubrica, di non fare osservare a chicchessia, e sotto qualunque pretesto i libri dell' officina sua.

§. 9.

E perchè in fine dee da una parte la testè riferita disposizione del §. 1. osservarsi e venerare in ogni conto, per essere agli interessi del Banco dicevole tanto, e confacentissima; per cui non è lecito a veruno l' andar sopra i
li-

libri maestri, se giurato non avesse prima di non rivelare i segreti di essi: e dall'altra poi perchè non può il solo Archivarjo intendere al pubblico servizio ; perciò di tutti i suoi Scrivani ne scelga quattro de' più morigerati, affine di farli giurare in mani del Signor Pretore, nella guisa istessa, che gli Uffiziali del Banco giurano in ogn' anno, per maneggiar poi francamente i libri di sua officina, ed entrare nella crate, e cancello dell' Archivio, ove tutti i libri maestri van conservati.



CA-

CAPITOLO XIII.

*Del Maestro Notaro, e suo
obbligo.*

§. I.



Qltre a tutti li cennati
Uffiziali tiene il Ban-
co il Maestro Nota-
ro, quello appunto,
di cui l' Eccellentissi-
mo Senato s' avvale:

Il di lui obbligo altro non è, che
notificare le Cossituzioni tutte del
medesimo al Pretore, e Giurati, to-
sto che averan preso possesso; sicco-
me pure a i Governadori nuovi, ed
a tutti gli altri Uffiziali, e Ministri
della Tavola, fra il termine di gior-
ni otto: di qual notifica faccia atto,
e lo riponga negli atti del Senato,

Q

e tra-

122 *Costituzioni del Banco*
e trascurando l'anzidetto, incorra
nella pena di oncie 200., da appli-
carsi al Banco istesso.



CA-

CAPITOLO XIV.

*Costituzioni generali per gli Uffiziali
tutti del Banco.*

§. 1.



Oichè lo spendere li denari in credito produce molte volte de' gravi sconcerti ; s'ordina per ciò, per isfuggir li medesimi, a tutti gli Uffiziali , e Ministri del Banco di qualunque grado sieno , [lo che al Pretore , e Sindaco ben' anche s'inculca] che non lasciassero spendere a veruna persona , tanto privilegiata , come no [lo che per la Città di Palermo , Regia Corte , e Diputazione di nuove Gabelle ugualmente procede] qualsisia somma di denaro , oltre a

Non si permettano dagli Uffiziali esborsioni in credito.

Q 2 quel-

124 *Costituzioni del Banco*

quella, che a suo nome depositata nel Banco esista: e ciò, non ostante qualsivoglia mandato, sotto pena capitale, e di pagar di propria borza tutto quello, che si troverà speso in credito, se fraude v' intervenga; quale non essendovi, all' ultima pena di pagare la somma spesa in credito solamente sieno sottoposti, nè per questo goder possano dilazione, guidatico, omaggio, ed altra cosa simile. L'istesso stabilendosi per i Particolari, che l' esensione in credito avessero tentato.

Ciò però non procede per l' entrate di quelle somme di polize passate per contanti da' Librieri, che appellar si costumano *Passamenti in secco*, ne i quali non v' è frode alcuna.

§. 2.

§. 2.

Che nessuno Uffiziale, e Ministro del Banco dia corso a i mandati generali della Diputazione de i Stati, se non sieno prima effettivamente depositati i denari; altrimenti farebbe un permettere espensionì in credito a scorno della tanto saggia providissima costituzione nel superior §. trascritta.

Non diefi corso a i mandati generali della Diputazione de i Stati, senza esser prima effettivamente depositati i denari.

§. 3.

Che nessun Ministro, ed Uffiziale di qualunque grado, tanto della Città, come del Banco possa prestar malleveria per il Cassiere, o cavar di danno i di lui Mallevadori, o dar cautele che mancassero al pagamento, sotto pena di scudi mille, e di privazione d' uffizio; siccome pure a qualunque Uffiziale vietasi l' imprestarli denari dal Cassiere per qualunque pretesto, ed a questi l' imprestarli sotto la pena di sopra mentovata, ed altre al
Se.

Nessuno Uffiziale presti malleveria pel Cassiere, nè dall' istesso s' impresti denari sotto qualunque pretesto.

126 *Costituzioni del Banco*
Senato, e Governadori arbitrarie.

§. 4.

Spediscafi da-
gli Uffiziali in
ore di Tavola
tutti li manda-
ti di posto, e di
contanti, senza
ritirarne mer-
cede alcuna.

Siccome gli Uffiziali ricavano in
ogn' anno la mercede delle lor fatiche
dal Banco, non ad altro oggetto, se
non se a quello di assisterlo nelle ore,
che i Particolari per depositare venif-
sero, o per ispendere: così sieno egli-
no astretti spedire li mandati, e stru-
menti tutti d' esensione, che se li por-
tano sì di contanti, come di posto nell'
ore di Tavola, senza ricercare ricono-
scenza veruna da' Particolari istessi.

§. 5.

Non sia lecito
a chicchessia
degli Uffiziali
maneggiare gli
altrui libri.

Essendo ad ognun manifesti i di-
sordini che produce il leggere, e scri-
vere vicendevolmente gli Uffiziali ne'
loro libri; perciò si stabilisce, che
a niuno lecito sia il maneggio d' altro
libro fuori del proprio, sotto pena di
privazione d' uffizio, ed altre, che
proprie l' Eccellentissimo Senato giu-
di-

dicherà ; permesso soltanto essendoli con licenza del Governador semaniere , occorrendo mancanza di qualcheduno , nella seguente guisa : In mancanza del primo Libriero sottentri il primo Giornalista a servire sopra il primo libro : il secondo Giornalista sottentri mancando il secondo Libriero ; e così successivamente . Adempieransi frattanto gli obblighi de' Giornalisti da i loro rispettivi Ajutanti , per non restare impedita la scrittura .

Si limita però lo stabilito fin ora , in tempo di bilancio , permettendosi agli Uffiziali il maneggiare gli altrui libri , secondo che il Governador Mercadante , a cui particolarmente la cura di quello resta indossata , giudicherà , per farlo riuscire perfetto ed esattissimo.

§. 6.

Acciocchè adempia ogni Uffiziale con diligenza il suo incarico , ed osservi bene e puntualmente le leggi del Ban-

Pena, in cui gli Uffiziali incorrono trascurando l'adempimento de' propri doveri.

Banco, vien pertanto stabilito, che s'intenda il controventore incorso in ogni caso di controvenzione, nella quale non vi fusse fraude, nella pena di rinfrancare al Banco il danno ricevuto; essendo però fraudolenta la controvenzione, oppure avendo gli Uffiziali consentito alla fraude in qualunque maniera, incorrano nella pena capitale, e nella confiscazione de' beni, da dividersi in quattro parti, tre di essi per il patrimonio del Banco, ed una pel Rivelante: e ciò senza speranza di poterli le cennate pene rimettere.

§. 7.

Chiedasi in iscritto da ogni Uffiziale la carta bisognevole pel suo libro su 'l fine d' ogni semestre.

Debba finalmente ogni Uffiziale di scrittura su 'l fine di qualunque semestre chiedere in iscritto dal Governador Mercadante le carte, che giudica bisognevoli nel di lui libro per la formazione della nuova scrittura del venente semestre; e ciò tanto per non mancargliene, come ancora, per non fu-

superargliene , della carta facendo get-
to a danno , e difavantaggio del Ban-
co : al Detentore del patrimonio del
Banco incaricandosi lo ritirare la scrit-
ta richiesta .



R

CA-

CAPITOLO XV.

*Stabilimenti generali toccanti
il Banco istesso.*

§. I.

I denari de' singoli, che nel Banco depongonsi, non possono impedirsi e sequestrare.



Er animarsi ognuno a portare il suo denaro in Tavola, ed ivi tenerlo senza alcuna perplessità, sappia, che tanto il denaro, che di presente esiste nel Banco a nome di qualsivoglia, come ancora quello, che s'anderà depositando in avvenire, non può per veruna causa civile, nè per qualsivoglia mandato di Principe, Pretore, Giudice, o Magistrato impedirsi (a), e sequestrare, fuorchè per debito

(a) Prammatica quarta del tomo secondo fog. 27.

to della Città di Palermo, o della R. C., oppure essendo denaro di persone decotte; poichè in tal caso pottrassi ad istanza de' creditori impedire e sequestrare.

§. 2.

All' istesso obbietto, che è il dire per cautela de' Particolari, che porteran denari nel Banco, obbliga la Città di Palermo (b) tutti i suoi beni mobili, ed immobili, tutte le sue rendite, proventi, e gabelle presenti, e future, e tutta fin anche la sua generale Università in mancanza de' beni, rendite, e gabelle, affin di soddisfare i Cittadini di tutto quello, che il Banco li dovesse; contro de' quali beni per-

Obbligazione, che fa la Palermitana Citade di tutti i suoi beni per sicurezza del denaro.

(b) Proccesse la mentovata obbligazione in forza di general Consiglio tenuto dalla sovra lodata Città, secondo il costume nel 1551., confermato dal Vicerè di quei tempi. fogl. 3.

permette di rilasciare esecuzione, senza che all' istessa si potesse opporre, e contro l' istessa presentare eccezioni, e difendersi, quantunque legali fussero, concrete, e giuridiche le repliche, e le difese; promettendo per fine di non implorare l' ufficio del Giudice, e di rinunciare ogni qualunque dilazione, e moratoria, e per dir tutto in brieve: obbliga la prelaudata Città tutti i suoi beni con quelle clausole, condizioni, e patti costumati apporsi nelle malleverie date dagli altri pubblici Banchi, e secondo lo stile de' Notari di essa. Alla quale obbligazione della Palermitana Città, il Banco stesso uniformandosi, tutto il suo patrimonio per cautela de' Particolari colle istesse leggi obbliga in solido, ed unitamente.

§. 3.

§. 3.

Effendovi nel Banco tanto denaro, che sembrasse al Pretore, Prefetto, e Governadori poterfene usare a profitto di esso, se ne comprino rendite buone, e sicure, giusta la forma della Bolla, e Regia Prammatica, nella guisa che in un appuntamento ne' libri del Banco registrato e trascritto prescrivefi; e ciò col parere di due Giureconsulti da designarsi dal Pretore, e da i Giudici di sua Corte, per pagare i stipendj agli Uffiziali, per far le abbisognevole spese, e per venderfi quando porterà il bisogno.

Il Pretore, e Governadori a suo giudizio impieghino i denari del Banco a profitto di esso.

Le cennate rendite però non si possano comprare, se non sieno dovute dalla Città di Palermo, o dalla Regia Corte.

§. 4.

§. 4.

Non si possano
far foggia-
zioni sopra la
Tavola per
qualunque si
voglia premu-
roso motivo.

Non possa per qualunque quan-
to si voglia premurosissimo motivo la
Città far foggiazione sopra la Ta-
vola, nè a questa legge dispensar pos-
sa in conto alcuno, sotto pena al Pre-
tore, e Giurati, che faranno l' oppo-
sto, di restituire subito ed incontanen-
te al Banco tutto il capitale, per cui
la foggiazione formossi, e di soddi-
sfargli tutti i danni, ed interessi, che
per tal motivo ricevesse in appresso:
a qual fine possa contro gl' istessi pro-
cedersi colla via esecutiva; tolto che
non fossero denari, ed effetti, che
avesse il Banco ad oggetto di com-
prarne rendite.

§. 5.

Nelle premu-
re del Banco si
chiami giunta
di tutti i suoi
Uffiziali.

Occorrendo qualche premura del
Banco, o essendovi qualche contro-
versia di scrittura facciano i Governa-
dori aggiungere i Notari, Librieri, l'
Ar-

Archivario, e i Rivisori di scrittura, per istabilirsi quello, che mai si dovesse fare, eseguendosi la determinazione della maggior parte: e determinandosi, per grazia di esempio, di doverli ammettere la tale scrittura, per profitto del Banco, o doverli lasciare d' ammettere, stiasi alla cenata risoluzione. Che se questa a i Governadori non parrà convenevole, ne rendano intesi il Pretore, ed il Giurato Priore, per definirsi dalli medesimi ciò, che dovraffi eseguire. Simiglievol risoluzione, affinchè di regola fervir possa in uguali occorrenze, si registri a memoria perenne nel libro, in cui le rimarchevoli cose del Banco, secondo l' usato, di notar non si trascurano.

§. 6.

Negli impieghi, che han corrispondenza tra loro non si eleggano in Uffiziali Padre, e Figlio, Suocero, e Genero, e Congiunti di primo grado.

Come esser vi possono nel Banco impieghi tra loro aventi corrispondenza e correlazione; perciò in occorrenza d' elezione pell' avvenire si astengano coloro, che ne hanno la facoltà, d' eleggere, ed introdurre in quelli Padre e Figlio, Suocero e Genero, e Congiunti di primo grado, fortir potendo al Banco assai disavantaggioso.

§. 7.

Malleveria da prestarsi per quelli che in appresso saranno eletti Uffiziali del Banco.

Ed affinchè venisse la Tavola vie meglio servita, e cautelata in qualche modo restasse nelle occorrenze, imponesi da oggi innanti a tutti coloro, che nel numero degli Uffiziali di essa la brama tenessero d' ascriversi, il prestar malleveria a misura dell' impieghi che otterranno, e nella guisa appunto che sta ora per dirsi, cioè:

Gli Ajutanti in somma di oncie

200.,

200., e questa durerà finchè al grado di Giornalista faran passaggio.

I Giornalisti in somma di oncie 400., che la sua durata ben' anche avrà, finchè il grado di Libriere monteranno.

I Librieri in somma di oncie 1000.

Gli Ajutanti de' Notari in somma di oncie 400., ottenendo però l'impiego di Notaro in oncie 1000.

I Rivisori di scrittura, e suoi Coaggiutori in somma di oncie 200. per ciascheduno.

Il Rivisore di moneta in oncie 500.

L' Ajutante di Rivisor di moneta in oncie 250.

E per fine il Mazziere in oncie 100. Con che però per tal riflesso non s'intendano disobbligati dal resto delle pene per frode, o negligenza tanto pecuniarie, come anche di corpo afflittive saggiamente di sopra ful-

S

mi-

minate: ad altro la riferita malleveria non prescrivendosi, che al fine di rendere accorti vieppiù gli Uffiziali nell' esercizio della loro carica, e per dare al Banco un qualche pronto soddisfacimento di quel danno, che farà forse per soffrire.

§. 8.

Quando dal Senato si girano danari a i Creditori di posto, tre Uffiziali del Banco la scrittura ne facciano.

In congiuntura, che il Senato allorchè farà compita la somma di oncie cento mila della Colonna Frumentaria girasse gli avanzi di essa a i Creditori di posto, tre Uffiziali, costituenti un Razionale un Libriere ed un Giornalista, la scrittura ne facciano secondo il costume, dal primo Rivisore, l'impiego di Razionale occupandosi, e l'altri due di Libriere, e Giornalista da due altri Uffiziali del Banco ad arbitrio del Senato, e Governadori.

§. 9.

§. 9.

Stia per fine il Banco soggetto alla visita del Pretore, e Giurato Priore, ogni volta che eglino convenevole lo giudicassero; nella qual congiuntura prima di cominciare a rivedere i denari, e libri, dovranno giurare in mani dell' Ufficiale più antico del Banco, di non scovrire i segreti di quello, e la somma de' denari, che ivi ritroveranno.

Possa il Pretore, e Giurato Priore visitare il Banco ogni volta, che li parrà convenevole.



CAPITOLO XVI.

Del luogo, ove si conserva la moneta, detto Tesoro, ed in che guisa.



Escritti gli obblighi degli Uffiziali, che assistono il Banco, e del di loro rispettivo impiego data la notizia, sembra, che fusse dovere il favellare del luogo, ove si ripone la moneta, che nel Banco depositasi: molto più poi perchè nella rubrica del Cassiere, ove del Tesoro fecesi parola, ciò si promise.

§. I.

Tutta la moneta dunque, che sarà portata alla Tavola, riponesi dentro più casse conservate nel Tesoro, luogo nella Casa Senatoria destinato per

per custodire il denaro del Pubblico ,
e della Colonna Frumentaria dell' Ec-
cellentissimo Senato .

§. 2.

Difendono quello due porte fer-
rate , ed una grata , o vogliam dire
cancello ancora di ferro , chiuse tutte
tre da tredici chiavi (a) ; la prima
porta , cioè , da quattro , da altrettan-
te la seconda , e l' ultima , cioè l' in-
feriata , che più da presso guarda il de-
naro , da cinque .

§. 3.

Le cennate chiavi così son ripar-
tite : tre dell' istesse le tiene il Preto-
re , tre per ognuno li Governadori ,
che

(a) Cinque eran le chiavi del Tesoro , che ora sono tre-
dici , essendo state accresciute in forza d' una Pram-
matica del Duca d' Uzeda , registrata nel libro de'
Capitoli , ed Ordinazioni della Città di Palermo , e
dall' istessa divise nel modo , che si dirà nel seguente §.

che sono tre, e l' ultima il Sindaco della Cittade .

§. 4.

Per riporsi però la moneta in Tesoro fa duopo , che in sacchi fusse divisa , ognuno de' quali non possa essere meno di scudi mille , nè più .

§. 5.

Ogni sacco , prima di riceverfi , dal Pretore , ed in sua vece da un Giurato , dal Governador semaniere , e dal Sindaco si faccia vuotare in loro presenza sopra la tavola del Tesoro ; acciò dal Rivisor della moneta si riconosca , se in quel sacco vi fusse moneta falsa , o di minor peso , e ritrovandosi , si tagli a danno del Rivisore , a cui appartiene , prima di riceverfi dal Cassiero , il riconoscerla , e pesarla , e si acquisti alla Tavola .

§. 6.

§. 6.

Essendo però buona si pesi, e ritrovandosi giusta si riponga altra volta nel sacco, all' orifizio del quale si mette un pezzino sottoscritto dal Cassiere colla giornata, ed anno, somma di oncie 400., e qualità di moneta, se sia d'oro, o d'argento. Un altro dentro il sacco insieme colla moneta se li metta con giornata, anno, somma, nome del Cassiere, e del Pesatore, che la riconobbe e pesò d'innanti il Pretore, Sindaco, e 'l Governadore che vi fu presente: qual pezzino farà scritto, e sottoscritto da quel Detentore d'entrata, ed uscita, che intervenne al portarsi i denari in Tesoro.

§. 7.

E poichè nel Tesoro si ripongono, come si è detto, i denari, che nel Banco depositansi, e dal Tesoro esco-

escono i denari, che a i Particolari pagansi in ogni giorno; perciò procedendosi pur anche in questo regolatamente, del denaro, che sale in Tesoro, in un libro, che per conto de' Particolari in esso si conserva, se ne faccia scrittura dall' Ufficiale, che a tale effetto seco porta il Governadore in Tesoro colla taleità, e quantità delle monete, dandosi credito al Cassiere, e debito al Tesoro, e lo stesso si pratici per i denari, che dal Tesoro scendono al Banco, dandosi debito al Cassiere, e credito al Tesoro; quale libro tanto per l' entrate, come pell' uscite di denari sottoscrivasi dal Pretore, Sindaco, e Governadore semaniere, e l' accennato Ufficiale formi una fede di suo carattere sottoscritta, tanto dell' entrate, come dell' uscite, che nel sacco delle chiavi del Pretore conservata verrà. Sceso il denaro poi alla Tavola sia in obbligo il citato Governadore di
far

far notare tosto a quell' Ufficiale nel libro d' entrate l' istessa partita, e nella uguale guisa si noti il denaro, che dal Cassiero si manda in Tesoro (b).

§. 8.

Nel medesimo libro si faccia scrittura in ogn' anno sul fine d' ogni Senatoria Sede, ed in Settembre, tosto che averan preso possesso i Governadori, de' denari, che in Tesoro esistono, e che in amendue le circostanze alla presenza del Prefetto si numerano; nella prima, per farsene consegna dal Pretore che lascia la carica, a colui che l' assume, e nella seconda per saperfi da i Governadori di quanto sia debitore a i Parti-

co-

(b) Ciò si dispose da una lettera reale di S. M. C. su 'l 1700. fogl. 52.

T

146 *Costituzioni del Banco*
colari il Banco , che amministrano (c).

Sembra , che già fussimo al termine del nostro istituto , e che altro non ci rimanga , se non che delle prelaudate leggi inculcare l' esattissima osservanza ; ma come a ciò particolarmente presiede un autorevole Personaggio , il titolo di Prefetto onorevolmente indossando , prima di chiudere , convenienza ci spinge a ragionarne .

(c) Ciò fu disposto dall' istessa lettera reale di S. M. C. su 'l 1700. fogl. 52.



CAP.

CAP. XVII. ED ULTIMO.

*Del Prefetto del Banco, sua elezione,
ed obbligo.*

§. 1.



Arà egli dunque il Prefetto del Banco un Cavaliere d'integrità, intelligenza, ed autorità; cioè: di quelli, che averanno amministrato la Pretura; onde dal Senato tre Cavalieri del riferito ordine si nomineranno, per poi uno sceglierne il Signor Vicerè.

§. 2.

Stendesi la Prefettura ad anni tre, nè per questa carica avrà il Cavaliere eletto mercede alcuna, riputandosi giusta paga di sue fatiche la

T 2 glo

149 *Costituzioni del Banco*
gloria di proteggere il Banco pubblico per profitto di questa Capitale, e di tutto il Regno.

§. 3.

Si appoggerà all' istesso l' intendenza per l' eseguimento di tutte le leggi del Banco, e pell' adempimento dell' obbligazione di tutti i Ministri, ed Uffiziali dell' istesso.

§. 4.

Avrà principal cura del denaro; onde confronti, e faccia esattamente confrontare, e riconoscere li resti col denaro effettivo nel chiudersi il bilancio, ed in ogn' altro tempo, che lo giudicasse convenevole.

§. 5.

S' opponga gagliardamente, e resista con tutta l' efficacia ad ogni richiesta di prestami, che fatta gli venisse dalla R. C., dal Pretore, dal Sena-

nato, dalla Deputazione di nuove Gabelle, o da altra qualunque persona di qualunque grado, e dignità, senza eccettuarne pur uno.

§. 6.

Intervenga nell' impieghi, che faranno il Pretore, e Governadori de' denari del Banco, come altrove nel Capitolo 15. su' l' §. 3. si disse, del Banco, cui protegge, e garantisce, gl' interessi efficacemente curando.

§. 7.

Faccia per fine, che non sieguano, sotto qualunque pretesto, entrate a nome del Cassiero, o espenzioni in credito, essendo quest' abuso la scaturigine di molti danni pel Banco.



NO-

NOTA DE' STIPENDJ,

*Che in ogn' anno si pagano a i mentovati
Uffiziali del pecuniario Paler-
mitano Banco secondo lo
stato presente.*

A lli Signori Go- vernadori a ragione di oncie 70. l' uno	“7	210.
Al Signor Archiva- rio	“7	94.
Al Cassiero	“7	200.
Al primo Rivifore de' libri	“7	105.
Al fecondo Rivifore	“7	105.
Al primo Coaggiu- tore	“7	78. 22. 10.
Al fecondo Coaggiu- tore	“7	78. 22. 10.
Al primo Libriero	“7	92. 22. 10.
Al fecondo Libriero	“7	87. 15.
		Al

Al terzo Libriero	..7	66. 15.
Al quarto Libriero	..7	66. 15.
Al quinto Libriero	..7	63.
Al primo Notaro	..7	73. 15.
Al secondo Notaro	..7	67. 11. 5.
Al terzo Notaro	..7	65. 18. 15.
Al quarto Notaro	..7	65. 18. 15.
Al quinto Notaro	..7	52. 22. 10.
Al primo Giornali- sta	..7	66. 15.
Al secondo Giorna- lista	..7	61. 7. 10.
Al terzo Giornali- sta	..7	56. 26. 5.
Al quarto Giornali- sta	..7	56. 26. 5.
Al quinto Giornali- sta	..7	52. 15.
Al Giornalista de i Bimestri	..7	8. 7. 10.
Al primo Ajutante de' Giornalisti	..7	10. 15.
Al secondo Ajutan- te	..7	10. 15.
		All'

All' Ajutante Ordinario de' Notari	**7	10. 15.
Al Rivifore di moneta	**7	45. 22. 10.
Al Coaggiutore di Rivifore di moneta	**7	24.
Al Mazziero	**7	49. 26. 5.
All' ifteffo, per aprire, e ferrare le porte, ed i balconi della Tavola	**7	12.
All' ifteffo per veftiario d' inverno, ed eftà	**7	24.
All' ifteffo per veftito ogni tre anni oncie 11. 9. 7., che ogn' anno viene	**7	3. 23. 2.
Al Serviente	**7	33. 7. 10.
All' ifteffo per veftiario d' inverno, ed eftà	**7	15.

All'

All' istesso, per aprire, e ferrare le porte di ferro della Tavola, e prezzo d' olio, e bombace per la lampade

7 6.



v

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO
100 St. George Street
Toronto, Ontario
M5S 1A5



1855



INDICE DE' CAPITOLI

D *Ispace Regale, per cui la stampa de' Capitoli della Tavola nuovamente disposti ed ordinati, si applaude e approva. f. 1.*
Consulta dell' Eccellentissimo Palermitano Senato, con cui acchiusi rimettonsi al Tribunale della Regal Camera i Capitoli del Banco nuovamente disposti ed ordinati, affine che, fatta dell' istessi una rigorosa dissamina, la piena approvazione se ne ottenesse. f. 4.

V 2 Let-

156. **INDICE.**

*Lettere Patrimoniali significanti delle
seguenti istruzioni l'approvazione e
conferma.* f. 7.

Prefazione Istoria. f. 11.

Capitolo I.

*De' tre Governadori del Banco, e sua
elezione.* f. 29.

Capitolo II.

*Possesso de' Governadori, e degli altri
Uffiziali del Banco.* f. 35.

Capitolo III.

*Degli obblighi, a cui li Governadori
per servizio del Banco rimangono
soggetti.* f. 39.

Capitolo IV.

*Degli obblighi del Governador Merca-
dante, e di quanto viene ad esso lui
incaricato.* f. 49.

*Che cosa sia Banco, e quali Uffiziali lo
debbano assistere.* f. 57.

Ca-

INDICE 157

Capitolo V.

*Del Rivisore , e Pesatore della Moneta ,
e de' suoi obblighi . f. 58.*

Capitolo VI.

*Del Cassiero , sua elezione , ed obbli-
ghi . f. 60.*

Capitolo VII.

De' Librieri , e sue cure . f. 69.

Capitolo VIII.

*De' Notari , e suoi Ajutanti , e degli ob-
blighi de' medesimi . f. 80.*

Capitolo IX.

*De i Giornalisti , e loro Ajutanti : cure
ed obblighi di essi . f. 92.*

Capitolo X.

De' Rivisori , e suoi incarichi . f. 100.

Ca-

118. I N D I C E I

Capitolo XL

De' Coaggnatori, e sue cure. f. 108.

Capitolo XII.

Dell' Archivario, e sue cure. f. 113.

Capitolo XIII.

Del Maestro Notaro, e suo obbligo.
f. 121.

Capitolo XIV.

*Costituzioni generali per gli Uffiziali
tutte del Banco.* f. 123.

Capitolo XV.

*Stabilimenti generali toccanti il Banco
istesso.* f. 130.

Capitolo XVI.

*Del luogo ove si conserva la moneta,
detto Tesoro, ed in che guisa.*
f. 140.

Ca-

Capitolo XVII. ed Ultimo.

*Del Prefetto del Banco, sua elezione,
ed obbligo. f. 147.*

*Nota de' Stipendj, che in ogn' anno si
pagano a i mentovati Uffiziali del pe-
cuniario Palermitano Banco secondo
lo stato presente. f. 150.*



THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM 1630 TO 1880
BY
JOHN B. HENNINGSON
BOSTON
1880



ATTI SENATORJ
D I V E R S I,
VICEREGIE PRAMMATICHE,
E
LETTERE REGALI
Attenate e confacenti al buon regolamento
DEL PECUNIARIO
PALERMITANO BANCO.

ā



*Obbligazione, che fa la Palermitana Cittade
di tutt' i beni suoi per sicurezza di coloro,
che nel Banco venissero a depositare.*



Capitulis factis, & bene
discussis, visis, & exami-
natis cum fuerit perinde
congregatum Consilium
in domo dictæ Urbis, in
qua congregata Civium
copia, congregatis tam omnibus ad sonum
campanæ de more, & lectis palam, &
alta voce Capitulis prædictis, ut eorum te-
nor cunctis manifestaretur ab omnibus con-
clusum fuerit, quod habitis pro rathis, &

a 2

fir-

firmis dictis Capitulis præinsertis juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem dicti Spect. Officiales, Prætor, & Jurati possint, & liberè valeant ipsorum præinsertorum Capitulorum, & in eis contenta exequi, juxta eorum formam, omniaque in eis contenta complere, & compleri facere, & ut diffusè per ipsum Consilium videri potest, tenor cujus se habet, prout infra, videlicet: Die prima Februarii undecimæ indictionis 1551. Congregato Consilio in domo Civitatis, sedentibus pro Tribunali Sp. Dom. Officialibus Prætore, & Juratis hujus felicis Urbis per eos proponente Spect. Dom. Prætore, facta provisione, ut infra, videlicet.

„ Avendo visto manifestamente i danni, ed interessi si hanno avuto pella rottura de' Banchi, che non solamente questa Città ha patito per interesse della perdita delle monete in detti Banchi, ma per la causa di tal rovina restringersi il negozio, talmentecchè s' hanno riportato, e riportano eccessivi interessi: E per

„ ri-

5

„ rimediare a questo questa felice Città ave
„ interceduto con S. E. , che restasse ser-
„ vita a nome della Città si mantenesse , e
„ costruisse un Banco , feu Tavola , con-
„ quell' ordine, e capitulazione , come par-
„ ticularmente vi è stato accordato con
„ S. E. , e questa Città , i quali Capitoli si
„ leggeranno alle Signorie Vostre , e per-
„ chè s' ha da fare l' oblazione, ed obbliga-
„ zione in forma , sono state le Signorie
„ Vostre convocate , ad effetto , che con il
„ voto , e volontà loro possiamo noi altri
„ effettuare , e conchiudere detta oblazio-
„ ne , ed obbligazione . E perchè sono ne-
„ cessarie al preparatorio di detta Tavola
„ molte cose , s' ha determinato , e così l'
„ Eccell. Sua l'ha comandato , che la gior-
„ nata dell' apertura di detto Banco, o Ta-
„ vola sia determinata per il primo di Giu-
„ gno prossimo da venire . E perchè nella
„ costituzione , e manutenzione di detto
„ Banco , o Tavola occorrono molte spese,
„ come salarj di Officiali , accomodamen-
„ to del luogo , onde averia da stare il Te-
„ „ so-

„ foriero , e persone dedicate , si domanda
 „ il parere delle Signorie Vostre , d' onde
 „ s' averanno da cavare le dette spese .
 „ *Magn. Dom. Joannes Thomas de Bononia*
 „ *U. J. D. Syndacus hujus Urbis fuit , &*
 „ *est in voto* , che la Città facci l' obbliga-
 „ zione giusta la forma de' Capitoli , ed in
 „ quanto ad avere danari per fare le spese
 „ necessarie , e pagare i salarj per fintanto ,
 „ che si compreranno rendite de' depositi ,
 „ giusta la forma del Capitolo , rimette lo
 „ modo , e forma a' Signori Uffiziali , cum
 „ hoc , che quando al Banco , feu Tavola
 „ vi faranno depositi , e si accetteranno le
 „ rendite per i salarj , se ne accattino per
 „ rifar l' altre spese , che si faranno fin allo-
 „ ra . *Speſt. D. Antonius Agliata Baro Vil-*
 „ *lafranca est in voto* , che la Città facci
 „ l' obbligazione giusta la forma del Capi-
 „ tolo , in quanto alle spese per le cose ne-
 „ cessarie , e salarj della Tavola per insino
 „ alla compera delle rendite , gli pare , che
 „ si mettessero sopra le vittovaglie , ed in
 „ quanto all' altre spese si rimette a' Si-
 „ gno-

„ Signori Officiali. *Spectab. D. Franciscus de*
 „ *Bononia Baro Cifale est in voto*, che on-
 „ ninamente si concludano i Capitoli, ed
 „ in quanto alle spese, che s'han da fare
 „ per pagare i salarj degli Officiali, e cose
 „ necessarie pella Tavola, eccettuate le
 „ maramme, s'abbiano a fare su le vittova-
 „ glie, ed in quanto alle spese delle ma-
 „ ramme si rimette a' Signori Officiali.
 „ *Spect. Dom. D. Aloysius de Bononia Ma-*
 „ *gister Portulanus dicit, ut dixit Dom.*
 „ *D. Franciscus, Spect. Dom. D. Nicolaus*
 „ *de Bononia Secretus, est in voto*, che si
 „ facci l' obbligazione, e si effettui, ed in
 „ quanto alle spese, e pagare i salarj, fin-
 „ chè si accattino le rendite, si rimette ogni
 „ cosa a' Signori Officiali. *Spectab. D. In-*
 „ *gastonus lo Porto Baro* concorre con det-
 „ to *Spectab. Signor Segreto. Spect. Do-*
 „ *minus D. Gilibertus de Bononia U. J. D.*
 „ concorre con lo *Spettabile D. Antonio*
 „ *Agliata Barone di Villafranca. Mag.*
 „ *D. Joannes Vincentius Spatafora concur-*
 „ *rit cum Dom. Barone Villafranca Mag.*
 „ Ber-

- „ *Bernardinus de Termine*, ut idem *Mag.*
 „ *D. Paulus Valdavia Thesaurarius Civi-*
 „ *tatis*, che si faccia l' obbligazione, giu-
 „ sta la forma de' Capitoli, & in cæteris
 „ si rimette in ogni cosa a' Signori Officia-
 „ li. *Mag. Andreotta Lombardo* *concurrit*
 „ *cum Dom. Barone Villafranchæ*. - *Mag.*
 „ *Petrus Russo*, che l' obbligazione si facci
 „ giusta la forma de' Capitoli, & in reli-
 „ quis si rimette a' Signori Uffiziali. *Mag.*
 „ *Antonius Speciale*, che si facci l' obbli-
 „ gazione giusta la forma de' Capitoli, e
 „ delle spese si rimette a' Signori Officiali.
 „ *Magn. Franciscus Rumbero ad idem. Mag.*
 „ *Antoninus de Marchise ad idem Nob.*
 „ *Franciscus Grassiccia ad idem. Mag. An-*
 „ *tonius Grattaluci ad idem. Nob. Simon*
 „ *Gigliuni cum Dom. Barone Villafran-*
 „ *chæ, Nob. Joannes Thomas Gallo*, si ri-
 „ mette alli Spettabili Signori Officiali.
 „ *Nob. Jacobus Capoblanco cum Dom. Ba-*
 „ *rone Villafranchæ, Nob. Baptista de Ac-*
 „ *cascina cum Spect. Dom. Mag. Portula-*
 „ *no. Nob. Julius Sitajolo ad idem. Nob.*
 „ *Bla-*

„ *Blasius de Vico ad idem, Nob. Not. Joannes*
 „ *de Marchisto cum Barone Villafranchæ ; Nob. Joannes Aloysius Bombao cum*
 „ *Dom. Mag. Portulano ; Nob. Federicus*
 „ *Calandrino ad idem. Nob. Franciscus de*
 „ *Fassari cum Dom. Barone Villafranchæ .*
 „ *Nob. Hieronymus de Arculeo ad idem .*
 „ *Antonius Compagnano ad idem . Pellegrinus*
 „ *la Mendola si rimette a' Signori Of-*
 „ *ficiali, Nob. Joannes Barda ad idem. Nob.*
 „ *Andreas de Pari ad idem . Nob. Antoninus*
 „ *de Jaci cum Dom. Barone Villafranchæ ;*
 „ *Nob. Petrus Natale ad idem . Marius*
 „ *Briagna si rimette a' Signori Offi-*
 „ *ciali. Alphonsus Ingutterra ad idem. Nob.*
 „ *Michael Ponzio ad idem . Not. Alphonsus*
 „ *Cavarretta ad idem . Nob. Hippolytus de*
 „ *Laurentio cum Dom. Barone Villafranchæ .*
 „ *Nob. Angelus Scuderi ; Nob. Franciscus*
 „ *Bonanoneta ad idem . Mag. Arrigo de*
 „ *Limine cum Dom. Secreto . Petrus*
 „ *Varito a' Signori Uffiziali . Joannes Pe-*
 „ *trus Garagliano cum Dom. Barone Cifa-*
 „ *la. Nob. Vincentius la Barbara cum Dom.*

b

„ Ba

„ *Barone Villefranche, Nob. Petrus Lom-*
 „ *bardo cum Dom. Secreta, Marinus Carlo*
 „ *a' Signori Uffiziali; Antonius Greco ad*
 „ *idem. Jacobus Mirefi cum Dom. Antoni-*
 „ *no Speciale, Magister Antonius Saporito*
 „ *ad idem. Magister Jacobus Gugliuzzo*
 „ *cum Dom. Barone Villefranche, Magi-*
 „ *ster Pasqualis la Giannetta a' Signori Of-*
 „ *ficiali; Magister Bartholomeus de Rinal-*
 „ *di ad idem. Antonius Seggio ad idem. Jo-*
 „ *seph de Marco cum Dom. Mag. Portula-*
 „ *no. Nob. Antonius de Germani a' Signori*
 „ *Officiali, Michael Brando ad idem, An-*
 „ *dreas de Gratia ad idem. Nob. Carolus*
 „ *de Vitali cum Dom. Barone Villefranche*
 „ *eodem fuit conclusum, quod fiat obligatio*
 „ *juxta formam Capituli. Ed in quanto al-*
 „ *le spese per le cose necessarie, e salarj*
 „ *della Tavola sino alla compera delle*
 „ *rendite, e che si mettano sopra le vitto-*
 „ *vaglie, ed in quanto all' altre spese si ri-*
 „ *mette a' Signori Ufficiali. ,, Idcirco ho-*
 „ *die die prætitulato Spectab. Dom. Julianus*
 „ *Carbono, Mag. Secretus, & Magnif. Por-*
 „ *tu-*

tulanus hujus Regni Prætor hujus Urbis
 D. Octavianus Spinola Prætor, & Jurati,
 Dom. Jacobus de Castronovo. Dom. Ni-
 colaus Antonius Spatafora, Dom. D. Ni-
 colaus de Bononia, D. Federicus de Cam-
 po, & Dom. Nicolaus Galletti Jurati præ-
 dictæ Urbis præsentés coram nobis, nomi-
 ne ipsius Urbis, & Universitatis totam ip-
 sam Urbem, & Universitatem obligando,
 vigore, & autoritate præinfertorum Ca-
 pitulorum, spontè per se, & suos succes-
 sores in ipsa Universitate in perpetuum pro
 majori cautela contentorum in præinfer-
 tis Capitulis, robore, & efficacia, & ma-
 jori cautela, & securitate, tam Civium
 Urbis ejusdem; gentium hujus Regni per-
 sonarum, exterorumque aliorum quorum-
 cumque, quorum interest, intererit, aut
 interesse poterit quomodolibet in futurum;
 me Notario tamquam persona publica,
 pro eis omnibus, & singulis, & unoquo-
 que ipsorum conjunctim infolidum, & de
 per se stipulante promiserunt, convene-
 runt, seque solemniter obligaverunt, &

obligant omnia, & singula in præinfertis Capitulis contenta observare, & observari facere, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, & casu fortassis (quod absit) controventionis in aliquo (quod Deus avertat) fallaciæ ipsius Tabulæ, ipsi Sp. Dom. Prætor, & Jurati per se, & suos successores in ipsa Universitate in perpetuum ad instantiam meam prædicta Notarii tamquam persona publica stipulantis pro omnibus illis, quorum interest, intererit, aut interesse poterit, quomodocumque in futurum firmiter, & inviolabiliter solvent, & satisfacient totum id, & quantum eisdem personis deberetur, & deberitur, pro qua causa ipsi Sp. Dom. Prætor, & Jurati nomine ipsius Universitatis obligando totam ipsam Universitatem, obligaverunt, & obligant vi præsentis, omnia, & singula, & quævis bona ipsius Universitatis, mobilia, stabilia, redditus, introitus, proventus gabellarum jura, censualia, gabellas impostas, & quoquo modo imponendas taxas, jura, & rationes quascumque præsen-

sentia , & futura , sic præsentis , & futuras quomodocumque , & qualitercumque specialiter , & expressè : Ita quod generalitas specialitati non deroget, nec è contra, quam quidem capitulationem , & omnia , & singula prædicta , & infra scripta promiserunt ratham , & gratam habere in omnem eventum , & sine aliqua diminutione in pace , & de plano sine lite , & sub hypotheca , & obligatione omnium , & singulorum bonorum eorum , quibus supra nominibus mobilium , & stabilium , præsentium , & futurorum , habitorum , & habendorum , feudaliū , & burgenfaticorum , jurium , & actionum quorumcumque cum refectione omnium , & singulorum damnorum , interesse , & expensarum litis , & extra , fiat Ritus , & exequutio in bonis dictæ Universitatis , & variari possit , adversus quem Ritus , & exequutionem faciendam , tenorem , & formam præsentis contractus , ac verificationem extremorum non possint se opponere , excipere , defendere , aliquid dicere , vel allegare , nec Judicis officium

im.

implorare, provenire, nec compensationem aliquam allegare, quin prius solvant, & adimpleant, & pignora vendantur ad discursum, renunciantes omnibus, & singulis exemptionibus, privilegiis, foris, & legibus, si convenerint feriis omnibus, & specialiter cum juramento beneficium moratoria, guidatici, supercessoria, quinquennialis, & generaliter &c. Et predicta, & singula attendere, & observare &c. Jura-
verunt &c. Unde &c. Testes Magn. Franciscus de Amato, Magnif. Hieronymus Russo, Magnif. Joannes Paulus Mancusius, Magn. Donatus Lucchensis, & Mag. Franciscus de Termino. Ex actis meis Notar. Jacobi Capoblanco Panormi, Collatione salva. Essendone stato supplicato da parte della detta Città pella confirmazione de' sopradetti Capitoli, Consiglio, ed atto di pubblicazione, la quale cosa intesa, parendone giusta, e conveniente: con voto, e deliberazione Officii M. R. C. Rationalium, & Sp. Conservatoris R. Patrimonii; siamo stati contenti pelle cause, e rispetti
pre-

predetti, e così per la presente vi diciamo,
 ed ordiniamo, che dobbiate i presenti Capi-
 toli, Consiglio, ed atto di pubblicazione
 eseguire, ed osservare ad unguem juxta eo-
 rum seriem, continentiam, & tenorem
 pleniorum, che noi in vim presentis, quel-
 li accettiamo, confermiamo, ratifichiamo,
 ed approviamo, & nostro Viceregio muni-
 mine roboriamo, e validiamo, e non si faccia
 il contrario ratione aliqua sive causa, per
 quanto la grazia di S. M. tenete cara, &
 sub poena florenorum mille Regio Fisco
 applicanda, pro quolibet controventore.
 Dat. Pan. die 28. Aprilis 11. Ind. 1553.
 Joannes de Vega, Vidit Thesaurarius,
 Dom. Vicerex mandavit mihi Francisco de
 Aurello Mag. Not. Visa per Joannem Sol-
 lima, D. Philippum la Rocca Thesaura-
 rium, Joannem Oforium Conservatorem,
 & Gifulfum, supplicatumque fuit Maje-
 statì nostræ pro ipsius felicis Urbis Panormi
 parte, ut omnia, & singula in præmissis
 Capitulis, Consilio, & actu contenta, &
 declarata acceptare, & confirmare digna-
 re-

remur. Nos verò, hac tanta ipsius Urbis in-
violata fide, servitiisque non vulgaribus,
quibus majores nostros, ac nos profecuta
est, volentes ejusdem votis satisfacere, &
tamquam Reipublicæ utilia, & necessaria
benignè admittere dignum existimavimus;
tenore igitur præsentium de certa nostra
scientia, Regiæque autoritate nostra deli-
berare, & consulto, maturaque Sacri Su-
premi penes nos assistentis Consilii, acce-
dente deliberatione omnia, & singula Ca-
pitula, Consilium, & acta in præinferta
Proregis confirmatione contenta, & ex-
pressa a prima linea usque ad ultimam, in
omnibus suis clausulis, punctis, & articu-
lis, juxta ipsius seriem, continentiam, &
tenorem pleniorẽ acceptamus, laudamus,
approbamus, & confirmamus, nostræque
hujusmodi laudationis, approbationis, &
confirmationis munimine, seu præsidio ro-
boramus, & validamus, valentes, & de-
cernentes, expresseque omnia, & singula
desuper contenta sint, & esse debeant eis-
dem Universitati, & Incolis dictæ Urbis
Pa-

Panormi stabilia, realia, valida, atque firma, nullumque in judiciis, aut extra impugnationis objectum, defectum, incommodum, aut noxæ cujuslibet alterius detrimentum sentire, sed in suo semper robore, & firmitate persistant. Sereniss. propterea **Carolo Principi Austriarum, & Gerundiaæ filio Primogenito nostro carissimo, ac post felices, & longevos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominiis nostris, Deo propitio, immediato hæredi, & legitimo successori intentum aperientes nostrum, ac sub paterna benedictione obtenta dicimus, eamque** rogamus **Illustr. vero Spect. Nobil. Magn. Dilect. Consiliariis, & Fidel. nostri Proregi, & Capitaneo Generali nostro in præfato ulterioris Siciliae Regno Mag. Justituario, ejusdem in Officio Locumtenenti, Judicibus M. R. C., Mag. Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori, nostri R. Patrimonii Advocato, & Subditis nostris, majoribus, & minoribus in præfato Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præ-**

cipimus, & iubemus, quatenus forma
 præsentium per eos, & eorum quemlibet
 diligenter attenda illa, & omnia, & singu-
 la desuper contenta, teneant firmiter, &
 observent, tenerique, & inviolabiliter ob-
 servari faciant, per quos decet, contra-
 rium nullatenus tentaturi, ratione aliqua,
 sive causa, pro quanto gratiam nostram
 caram habent, ac pœnam unciarum mille
 nostris inferendarum ærariis cupiunt evi-
 tare. In cuius rei testimonium præsentibus
 fieri subscripsimus, Regio communi sigil-
 lo prædictæ ulterioris Siciliæ Regni, quo
 Cesarta Majestas utebatur, cum alia non
 fuerit fabricata impendenti munitur. Data
 in Oppido nostro die 13. Mensis Februarii
 15. Indictionis Anno a Nativitate Domini
 millesimo quingentesimo quinquagesimo se-
 ptimo, Regnorum nostrorum, videlicet
 Hispaniarum, ac ulterioris Siciliæ anno
 secundo, aliorum verò tertio.

YO EL REY.

Do-

19

**Dominus Rex mandavit mihi Dida-
co de Vargas .**

Vidit Perecius Pro Thesaurario Generali .

Vidit de Seminara Regens .

Vidit Fontanus Procons. Siciliae .

**Solvat in exequutoriis Fontanus pro
Taxatore in diversorum Siciliae Re-
gno fol. cccvi .**

Confirmacion en forma de los Capitu-
los a qui enciertos , que se formaron
por el Pretor , Jurados , y Consejo de la
Ciudad de Palermo , sobre la erecion , y
fundacion , que se hizo en aquella Ciudad
de una Tabla publica , la qual aprovò el
Virrey Juan de Vega . Præsententur Illu-
strissimo Domino Præsidenti Panormi die
8. Martii tertiae Indictionis 1560. Et man-
dat Sua Illustrissima Dominatio , quod
Spect. Regius Consiliarius Pro Conserva-
tore Regii Patrimonii recognoscat , & re-
ferat .

**Petrus Carbonus Secret. , & Refe-
rendarius .**

c 2

In

In eadem Urbe Panormi die 12. ejusdem facta recognitione, & relatione per Spectab. Joannem Sollima Proconservatorem Regii Patrimonii, Illustrissimo Domino Præsidenti, Sua Illustrissima Dominatio mandat, quod expediatur exequutoria sub visione M. R. C. Rationum, non obstante elapso anno.

Idem Petrus Carbonus.

Panormi die 12. Martii 3. Ind. 1560.

Facta recognitione, & relatione per me, Illustrissimo Domino Præsidenti, Sua Illustrissima Dominatio mandat, quod expediatur exequutoria sub visione M. R. C. Rationum, non obstante elapso anno.

Joannes Sollima Proconservator.



Non

Non si possano da qualunque Giudice della R. G. C. consegnare in l' avvenire i depositi a mani di alcuno interessato, se non citati, ed intesi quei, a nome de' quali tali depositi furono fatti, ed altrimenti facendosi, dell'anzidetto Tribunale i mandati non s' eseguiscono.

Die 27. Martii quartæ Indictionis
millesimo sexcentesimo sexto.

Fuit infra scriptus actus registratus de mandato Excellentiaæ Suæ, ut constat ex serie ipsius tenoris sequentis, videlicet. Die septimo Martii quartæ Indictionis 1606. Ex quo sæpissimè in hoc Siciliae Regno accidere solet, prout experientia huc usque docuit, quod nonnulli debitores, aliique eorum nomine quavis ex causa pecunias, frumenta, aliaque victualia, & raubas penes Magistros Notarios M. R. C., aliorumque Tribunalium, Magistratum, & Curiarum hujus prædicti Regni,
ac

ac Tabulam ipsius felicitis Urbis Panormi, & Nobilis Civitatis Messanæ, Bancherios, Depositarios, Magazinerios etiam Oneratoriorum, & quasvis Personas publicas, & privatas, prout casus contingere solet ad nomen aliquorum eorum creditorum, & illorum, ad instantiam quorum fortè sequestra facta fuerint, vel jus, & causam, seu interesse habere videntur, legitimè per notas depositi deponunt, & fortius cum clausula, quod non expendantur, nec a dictis locis amoveantur, quin priùs citentur, & in eorum juribus audiantur aliqui, pro quibus hujusmodi sequestra facta fuere, & sub aliis conditionibus adimplendis in dictis depositis adjectis, quibus minimè obstantibus Judices M. R. C., aliique Officiales, & Judices dictorum Tribunalium, Magistratum, & Curiarum dictas pecunias, raubas, frumenta, & alia sub fidejussione de detinendo loco depositi, & restituendo ad omne Curix mandatum alicui prætenso creditori, seu illi, ad cujus nomen præcisè deposita facta videntur, concreditoribus, aliisque per-

personis jus , & causam , aut interesse ha-
 bentibus incitatis quoque , & inauditis ad
 solam ipsorum requisitionem tradere con-
 sueverunt , eorum interesse non perpenso ,
 qui postea , ut eorum credita recuperarent ,
 multas impensas erogare coguntur maximo
 cum periculo , quod interea qui deposita
 percepit , ejusque fidejussor facilius effici
 possunt non solvendo , aut ab hac vita dece-
 dere : quo per Excellentiam Illustrissimi
 Domini Proregis audito , volens fraudes , &
 subterfugia litigantium evitare , dictis in-
 convenientibus obviare , ac beneficio pu-
 blico providere præsens decretum , & pro-
 visionem in vim pragmaticæ facere digna-
 tus est , ex certa ejus scientia præfata Ex-
 cellentia Sua , & motu proprio serie præ-
 sentis actus in vim pragmaticæ sanctionis
 perpetuo tempore valituræ certis ex cau-
 sis , diversisque respectibus ejus animum
 dignè moventibus ad relationem Illustris
 D. Areuoli Sodegno ejus Consultoris , ac
 Tribunalis Regii Patrimonii Protectoris ,
 ut constat , providet , & mandat , quod nul-
 lus

Ius ex Spectabilibus Judicibus M. R. C. hujusmodi deposita nemini tradere de cætero possit, & debeat, etiam si fidejussio de restituendo ad omne Curiaë mandatum, vel sub quavis alia verborum forma præstita fuerit, nec aliter in expensione dictorum depositorum se intromittat, nisi prius citatis, & auditis omnibus, ad quorum nomina deposita, & sequestra facta fuerint, vel interesse, aut jus in eis apparuerit habere, aut postea Judex causa cognita unicuique jus suum reddat, & verus creditor deposita legitimè consequatur, quod quidem etiam locum habeat in depositis hæctenus factis, & non expensis, & in omnibus Tribunalibus Magistratibus, & ejusdem Regni Curiaë inviolabiliter observari debeat omni contradictione cessante, quod verò contra præsentis pragmaticæ tenorem processerit, præfata Excellentia Sua ex nunc pro tunc, & è converso pro nullo invalido revocato, & pro non facto esse decrevit; Imo prædicti Magistri Notarii ejusdem M. R. C., aliorumque Tribunalium, Magistra-

stratum, & Curiarum Regni, ac Gubernatores Tabularum Panormi, & Messanæ, Bancherii, Depositarii, Magazinerii etiam Oneratoriorum, aliæque Personæ publicæ, & privatæ hujusmodi mandata, & provisiones per supradictos Judices, & Officiales circa prænarata fienda post præsentis publicationem acceptari, & exequi nequeant, & ut omnibus hæc sanctio indubitanter innotescat, & inconcusse fervetur, eam omnibus, ad quos spectat more solito notificari, & in judicio pronunciari, voce preconia per consueta, & solita præfatarum Civitatum, Terrarum, & Locorum Regni publicari, & penes acta cujuslibet Magistratus, & Judicii Officiorum prædictorum eadem præfata Exc. Sua hoc edictum registrari jubet; Transgressores verò præmissorum ipso jure, ipsoque facto in poenam arbitrio Excellentiae Suae toties, quoties contröventio fiet, irremissibiliter incurrant, pro quanto gratiam Regiam caram habent, poenamque prædictam evitare cupiunt; Unde præfata Exc. Sua (*Dux Feria*)

d

man-

mandavit mihi Joanni Baptista Rivalora
 Regio Secretario, & Referendario, ut
 præfens actus in vim pragmaticæ registre-
 tur penes Regiam Secretariam, alias &c.
 Unde &c.

Ex Registro Actorum Regiæ Secre-
 tariæ extracta est præfens copia.

Collect. Salva.

Joannes Baptista Rivalora.

De Mira Pro Magistro Not.

De Noto Archivario.



I De.

*I Denari esistenti in Tavola non possano
sequestrarsi ed impedire.*

Pragm. 4. to. 2. tit. de Gubern. Tab.

E Perchè si dia animo ad ognuno di portare il suo denaro, e tenerlo in Tavola sicuramente, si promette per il presente capitolo, che tanto il denaro, che oggi si trova in Tavola a nome di qualsivoglia Persona, quanto, che da qui innanti vi si andrà portando, e tenendo in futurum, per nessuna causa civile possa essere impedito, nè sequestrato in virtù di qualsivoglia mandato di Principe, Pretore, Giudice, o Magistrato, eccetto per debito della Regia Corte, o della Città di Palermo, o che sia denaro di Mercadante, o di altre Persone decotte, che in tal caso ad istanza di Creditori possa impedirsi, e sequestrarsi nella maniera, che si poteva prima di questi Capitoli, oppure che fossero di Persone, contro li quali fosse stata causa-

d. 2

ta

ta esecuzione, & interposto primo decreto sopra i beni.

Ex Capitulis, & Ordinationibus factis per Illustrissimum Senatum Panormi super bono regimine Tabulæ Panormi promulgatis de mandato Illustrissimi Domini Ducis Ossunæ Proregis die septima Martii 1613.; & registratis in Curia dicti Senatus &c.



Tut-

*Tutti gli Algorizj, Portieri, e Contestabili
di qualunque Corte, entrando nella Ta-
vola lascino fuori le loro Varghe.*

Die decimaquarta Aprilis 5. Ind. Mil-
lef. sexcentef. vigesimo secundo.

Fuit provisum, & mandatum per Illu-
strem Prætorem, cui fuit commissum
negotium per Suam Excellentiam ad peti-
tionem, & instantiam Gubernatorum Ta-
bulæ hujus Urbis pro exequutione provi-
sionis Excellentissimi Illustrissimi Domini
Proregis Comitum Castri, olim Proregis in
hoc Regno Siciliae, in pede memorialis ipso-
rum Gubernatorum existentis penes Secre-
tariam die 21. Februarii p. p., per quam
fuit provisum, quod Illustris Prætor pro-
videat, & per dictum Prætorem provisum
hodie, quod stante ista provisione Excel-
lentiae Suae, Illustris Prætor providet, &
mandat, quod fiat actus, quod de cætero,
& ex nunc in anthea omnes, & quicumque
Re-

Regii Algozirii, Porterii, & Contestabiles Tribunalis Regii Patrimonii, Concistorii S. R. C., Officii Auditoris, Curiae Capitanealis, Curiae Praeturae, & omnes alii Officiales praesentes, & futuri soliti apportare Virgas, seu Bacula non possint, nec valeant pro quacumque causa ingredi domum ipsius Tabulae cum eorum Virgis, seu Baculis, sed illas, & illos habeant, velint, & debeant relinquere foris dictam domum ipsius Tabulae pro decoro, & convenientia ipsius Tabulae, Unde &c.

Andreas Stanghetta Pro Magister
Notarius.

Collezione Salva.



Co-

Coloro, che commetteranno frodi, e false nel Banco con polize, mandati, procure, ed altre, sieno sottoposti a varie pene non che pecuniarie, ma corporali.

PHILIPPUS.

Vicerex &c. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus ejusdem Regni Officialibus &c. Avendosi per esperienza conosciuto, che da alcuni tempi in quà sono moltiplicate le false, che si commettono nella Tavola di questa Città di Palermo con polize, mandati, e procure false, colle quali le Persone di mala vita rubano il danajo del Pubblico, de' Particolari, dal che ne nasce la perdizione del quieto vivere, e sicurtà delli commercj, onde per evitare tanto grave, e pernicioso inconveniente, volendo, come siamo obbligati al carico, che teniamo di Sua Maestà sopra ciò, di opportuno rimedio provvedere, affinchè le Genti inclinate al male

le

le per timor della pena si abbiano da
 astenere, e non commettere tal delitto:
 con il voto, e determinazione del Sagro
 Consiglio abbiamo determinato, come so-
 pra, conveniente al culto della giustizia,
 ed utile, e beneficio comune provvedere
 con degno castigo contra detti malfattori.
 Per questo in virtù della presente nostra
 prammatica sanzione, e legge perpetua-
 mente valitura, non derogando però all'
 altre Prammatiche, e Statuti del Regno,
 e Capitoli prammaticali della detta Tavo-
 la, le quali vogliamo, che restino in suo ro-
 bore, & firmitate. Sanciamo, ordiniamo,
 e comandiamo, che di quà innanzi tutte,
 e qualsivoglia Persone, che commetteran-
 no false nella detta Tavola per polize di-
 rette alli Governadori della Tavola su-
 detta, o per mandati di Giudici, o di No-
 tari, o con procure false nella somma di
 oncie dieci a basso, essendo consumato il de-
 litto con avere il Cassiero pagato il dena-
 ro, o dato il credito sopra dette polize,
 mandati, seu procure false, non essendo
 sta-

state profecute altra volta di tali falsie, siano, e s'intendano incorfi quanto all' Ignobili nella pena di remigare per anni dieci sopra le Regie Galere, e quanto alle Persone Nobili di stare per anni dieci in un Castello, eligendo per S. E., ed in caso che il delitto non fosse consumato, ma venutosi ad atto prossimo, cioè d'aver esibito la poliza, mandato, seu procura falsa agli Officiali, e Ministri a chi tocca di detta Tavola, in tal caso discovered la detta falsia attentata come sopra pegli Officiali, o altre Persone ab extra del colpevole, il quale non sia stato altra volta profecuto di tali falsie, sia in pena di remigare per anni cinque sopra le dette Regie Galere, ed il Nobile di stare per il medesimo tempo in un Castello, come sopra. E se la Persona, che commetterà tal falsità di onze dieci ab basso fosse stata altra volta profecuta de falso, ed abbia costato pienamente, o fosse stata indiziata a tortura, o avesse commesso altra volta simigliante falsia nella detta Tavola, con tuttocchè non ne fosse stata

e

pro-

profecuta , ma si provasse nel tempo del secondo delitto nel modo detto di sopra , sia , e s'intenda avere incorso , essendo Ignobile in pena di remigare sopra le dette Regie Galere per tutto il tempo di sua vita , ed essendo Persona Nobile di stare per il medesimo tempo in un Castello , eligendo per S. E. come sopra .

E commettendosi le dette falsità pella somma di onze dieci in su , e consumato il delitto , come sopra , con tuttocchè la Persona delinquente non fosse stata altra volta profecuta di tale falsia , sia in pena della vita naturale , e non essendo consumato il delitto , ma devenuto all' atto prossimo del modo si ha detto di sopra , sia in pena quanto all' Ignobili di anni dieci di Galera , ed alli Nobili di stare per il medesimo tempo in un Castello , come di sopra è stato detto .

Ed ordiniamo di più , che se alcuno Officiale , o Ministro della detta Tavola occupasse alcune delle dette falsie , e non le revelasse subito all' Illustre Pretore , ed in di-

difetto di esso allo Spettabile Giurato Priore del Senato, sia in pena detto Officiale, o Ministro di privazione di Officio, e di remigare, essendo Ignobile, per anni cinque sopra le Regie Galere, ed essendo Nobile, di stare pello stesso tempo in un Castello eligendo per S.E., ed in tutti li casi di sopra espressati, e contra ognuno di loro possa il Fisco principaliter agere. E vogliamo, che si debba procedere palatinamente, e dispensativo modo, non ostante che il delinquente fosse Officiale.

Vi diciamo per questo, ordiniamo, & expressè comandiamo, che dobbiate la presente nostra prammatica sanzione, e tutte le cose in essa contenute cunctis temporibus ad unguem eseguire, compiere, ed osservare, secondo la sua continenza, forma, e tenore, non facendo, nè permettendo, che si faccia in modo alcuno il contrario, se la grazia di Sua Maestà tenete cara, e desiderando non incorrere nella pena di onze mille irremissibiliter Fisco Regio applicanda

da pro quolibet controveniente. Dat. Pa-
normi die 18. Septembris decimæ tertiæ
Indictionis 1629.

EL DUQUE DE ALBURQUERQUE.

D. Petrus Corsetto P.	D. Catal. Fimia G. del Conf. della S. R. C.
D. Lucio Dente Presid. del Conf.	Gio: Battista Blaschi P.
Mario Cariddi G. della Reg. Gran Corte.	D. Pietro de Neila Consult.
D. Vincenzo Paternò Giu- dice della Regia Gran Corte.	D. Mario Gamb, Maestro Ra- zionale.
Don Vincenzo Gianguercio Giudice della Reg. Gran Corte.	Il Marchese d' Altavilla Mae- stro Razionale.
D. Errico Tortoreti Giudi- ce della Regia Gran Cor- te.	D. Antonio Bologna Maestro Razionale.
D. Vincenzo Romano Giu- dice della Regia Gran Corte.	D. Scipione Cottone Maestro Razionale.
D. Carlo Agliata Giudice del- la Regia G. Corte.	Francesco Angotta Maestro Razionale.
D. Jacobo Corsetto F. P.	Luigi di Mastrantoni Maestro Razionale.
Cristofaro Papè Protonot.	Gio: Francesco del Castillo, Maestro Razionale.
D. Stefano Reytano.	Leonardo Gutilde Bonilla Conf.
Pietro Giattino Giudice del Con-	Pietro d' Amico F. P. D, Tom-

Concistoro della Sagra
Regia Coscienza .

D. Tommaso Joppulo Mas-
stro Segreto .
D. Vincenzo Gianguercio Au-
ditore Generale.

**Dominus Vicerex , & Generalis Ca-
pitaneus mandavit mihi Christophoro Papè
Prothonotario , & vidimus omnes de Sacro
Consilio præsentés in Curia .**



La

*Atto d' elezione di Giudice della
Tavola.*

Die decima tertia Maji 1648.

Fuit provisum, & mandatum per
Suam Excellentiam referente Franci-
sco Perdicò R. A. P. ad instantiam D.
Mariani Algaria, & Aloysii la Farina
Baronis Montis Aperti, & Marci Anto-
nii Paganetto Gubernatorum Tabulæ hu-
jus felicitis Urbis Panormi, quod in omni-
bus, & quibuscumque petitionibus, liti-
bus, negotiis, differentiis, & aliis qui-
buscumque civilibus activis, & passivis
de cætero, & ex nunc in anthea propo-
nendis, movendis, actitandis, & agen-
dis, tractandis, & occurrendis in eadem
Tabula tam pro, quàm contra ipsam Ta-
bulam, ejusque Officiales, & Ministros,
concernentibus tamen interesse ejusdem
Tabulæ una cum earundem petitionum
causarum, litium, negotiorum, differen-
tia-

tiarum, aliorumque quorumcumque, ut supra, dependentibus emergentibus, annexis, & connexis sit, & esse debeat Judex Rev. D. Aloysius de los Cameros Judex Tribunalis Regiæ Monarchiæ, cui præfata Excellentia Sua tenore præsentis omnimodam auctoritatem, & potestatem, & plenum posse prædictas evictiones, & causas, lites, & negotia differentias, & alia quæcumque, ut supra, terminandi, dicendi, diffiniendi, ac præponendi secundum Deum, & Justitiam tribuit, & concessit abdicando per præsentem præfata Excellentia Sua omne Judicium cujuscumque Tribunalis, Curiæ, & Magistratus, omniumque Officialium cujuscumque actus existant, eaque plenissimè conferendo dicto de los Cameros; volens insuper, & mandans quidquid per dictos alios quoscumque Officiales quacumque dignitate, & potestate fungentes actum, & gestum extiterit nullum, irritum, & inane fore, & esse, prout ex nunc pro tunc, & è converso præfata Excellentia

tia Sua vigore præsentis annullavit, & annullat, ac irritavit, & irritat, & prout anthea erat quondam Illustr. D. Rocchus Potenzano Regens, & Præses Tribunalis Regii Patrimonii. Unde &c.

Franciscus Perdicò R. A. P.

Solvit Mira.



Ele-

*Elezione di Contestabile , e Mazziere della
Tavola fatta dall' Eccellentissimo Sena-
to , che dalla Viceregia munificenza con-
fermasi .*

PHILIPPUS &c.

Vicerex , & Generalis Capitaneus in
hoc Siciliae Regno , Illustri Senatus
hujus felicitis Urbis Panormi Consiliario ,
& fideli Regio dilecto salutem , è stato sup-
plicato , e provisto come siegue . „ Illu-
„ strissimo , ed Eccellentissimo Signore .
„ Francesco Galati Contestabile , e Maz-
„ ziero della Tavola di questa Città dice
„ a V. E. , ch' essendo stato dall' Illustre
„ Senato di questa Capitale remosso dal
„ detto Officio Antonino Salanito olim
„ Mazziere , e Contestabile di detta Ta-
„ vola per alcune cause , e rispetti a V. E.
„ benvisti , fu in luogo di quello eletto per
„ detto Illustre Senato Sebastiano Zum-
„ bo , come appare per atto di elezione .

f

re-

„ registrato negli atti di detto Illustre Se-
 „ nato a 26. Aprile prossimo passato , ed
 „ avendo dopo il detto Zumbo renuncia-
 „ to il detto Ufficio in mano di detto Il-
 „ lustre Senato , si fervì il detto Illustre
 „ Senato far atto di elezione di detto Offi-
 „ cio di Contestabile , e Mazziero in per-
 „ sona dell' Esponente , con tutti quelli
 „ onori , dignità , emolumenti , lucri ,
 „ salarj , ed altri a detto Ufficio spettan-
 „ ti , e pertinenti , e con il solito loero del-
 „ la Casa , conforme l'aveva , e tenea
 „ tanto il detto di Zumbo , quanto detto
 „ Antonino Salanitro , ed altri antecesso-
 „ ri , e questo durante la vita dell' Espon-
 „ nente , e come il tutto meglio si legge
 „ per detto atto di elezione , registrato
 „ nell' Ufficio di detto Illustre Senato a
 „ 24. Maggio prossimo passato , al quale
 „ in tutto , e per tutto si abbia relazione .
 „ E desiderando l' Esponente dell' elezione
 „ sudetta la conferma di V. E. , la suppli-
 „ ca resti servita confermarcela per via del
 „ Tribunale del Real Patrimonio , juxtà
 „ ejus

„ ejus seriem, continentiam, & teno-
 „ rem, dispensando V. E. quatenus fos-
 „ se di bisogno a tutto quello, e quanto l'
 „ ostasse, etiam che fosse tale, che di quel-
 „ lo fosse di bisogno farfene espressa, ed
 „ individuale menzione, & hoc ex ple-
 „ nitudine potestatis legibus absoluta,
 „ ut Altissimus, &c. *Panormi die 23. Ju-*
 „ *ni 1662. Confirmetur cum clausulis.* „

Perciò vi ordiniamo, che eseguiate, e
 facciate per quos decet eseguire, ed offer-
 vare il sudetto precalendato atto di elezio-
 ne di Contestabile, e Mazziero della Ta-
 vola di questa Città, fatto da questo Il-
 lustre Senato in persona del sudetto Fran-
 cesco Galati, conforme la sua serie, con-
 tinenza, e tenore, e dalla prima linea in-
 fino all'ultima, che noi quello in virtù
 delle presenti confermiamo, laudiamo, ed
 approviamo, ac nostro Viceregio munimi-
 ne roboriamo, e validiamo, non essendo pe-
 rò contro la forma delli Capitoli di questa
 Tavola, ed ordine da noi dato per via del

44
Tribunale del Real Patrimonio. Datum
Panormi die 2. Augusti 1662.

El Conde de Ayala.

Ex registro Regiæ Cancellariæ hujus
S. R. anni decimæ quintæ Indict. 1661.,
& 1662. fol. 190. extracta est præfens co-
pia.

Collect. Salva.

D. Antoninus M. Del Bono Sec. R.
Canc. Not.



Il Pre-

Il Pretore possa riferire a Sua Eccellenza Signor Vicerè le cause di falte riguardanti il Banco, ancorchè giorni fussero di ferie.

Die tertio Junii 1667.

Fuit provifum, & mandatum per E. S. referente Salvatore Calandra R. A. P., quod Ill. Prætor cum voto Judicum non obftante quod fit dies feriatus poffit referre præfatæ E. S. informationes, & profecutiones contra Vincentium Puccio, & Confortes profecutos de falfo in Tabula nummularia hujus Urbis contra formam Pragmaticarum, & Capitulorum dictæ Tabulæ, nec non informationes receptas contra Joseph Riccoboni profecutum de falfo, & expenfione falſæ apodixæ unc. 6. 15. in Tabula nummularia H. U., & contra Francifcum de Bona profecutum de falfo, & expenfione falſæ apodixæ unc. 8. in Tabula nummularia hujus U., & de aliis

aliis, prout melius in prosecutionibus ipsis, & informationibus receptis de mandato dicti Illustris Prætoris cum voto Judicum, per Officium Illust. Senatus hujus prædictæ Urbis sub diversis diebus, & hoc de mandato præfatæ E. S., & potestate Principis legibus absoluta, & pro aliquibus causis, & respectibus animum præfatæ E. S. dignè moventibus &c.

D. Salvator Calandra R. A. P.

Ex libro actorum de anno 1666., & 1667. existente in Officio Ill. Regii Magistri Notarii Excell. Senatus hujus felicis, & fidelissimæ Urbis Panormi extracta est præsens copia.

Collectione Salva.

D. Carolus Filippone Pro Mag. Not.

Scorsa de Officio.



Tut-

*Tutti gli Uffiziali del Banco tanto in casa ,
 come ne' viaggi passano usare le armi dal-
 le Leggi , Costituzioni , e Prammatiche
 proibite .*

Die septimo Aprilis 1670.

Quia Officiales , & Ministri salaria-
 ti hujus Urbis Panormi , Capita-
 nei , Mazzerii , Magister , &
 Promagister Notarius , & alii Officia-
 les ejus Oneratorii , & Magazinatorum
 Olei , & Casei , eorumque Detemptores
 Clavorum , Actuarii Bancæ Officii , Spe-
 ctabil. Jurat. Officiales , & Ministri Tabu-
 læ nummulariæ hujus Urbis prædictæ , &
 Deputationis novarum Gabellarum , &
 aliorum Officiorum , ut supra dictum est ,
 die , noctuque ; & pro defensione earum
 Personarum convenit apportare arma ; Ideo
 Illustrissimus , & Excellentissimus Domi-
 nus Dux Alburquerque Prorex , & Gene-
 ralis Capitaneus in hoc Siciliae Regno pro
 S. C.

S. C. M. referente Philippo Miraglia R. A. P. ad instantiam dicti Illustris Senatus, vigore præsentis actus ordinavit, & ordinat, mandavit, & mandat, ac voluit, & vult, quod omnes prædicti Officiales, & Ministri dum in actu serviunt dicto Ill. Senatui absque incurfu poenæ possint detinere in domibus, & apportare die, noctuque æquester, & pedester in prædicta Urbe, ejusque Siciliae Regno, & in qualibet parte ipsius quæcumque armorum genera offensiva, & defensiva prohibita per Regias Pragmaticas, ac etiam scopettas, & scopettinas paratas, & inferragliatas, & ad maleficium aptas, pugionem cum ense, & sine permissione, & licentia Deputationis hujus Regni; & omnia, & quæcumque armorum genera cujuscumque speciei, & qualitatis, exceptuato tamen scopetto, stileto, & gladio messanenſe, & hoc non obstantibus quibuscumque Regiis, & Viceregiis Pragmaticis, Bannis, & aliis quibuscumque in contrarium dictantibus, & disponentibus, quibus præfata E. S. di-

spen-

49
spenavit, & dispensat de plenitudine potestatis legibus absoluta. Unde &c.

D. Philippus Miraglia R. A. P.

Noto Pro Mag. Not.

Copia.

Philippus Sutera Act.

Die 23. Aprilis 1760.

Ex parte Ill. Senatus absente Spectab. de Bisso Jurato fuit provisum, quod exequatur, & registretur, & detinetur copia Officialibus per Officium Regii Magistri Notarii ejusdem Illust. Senatus cum sigillo Urbis &c.



g

Nc³

Ne' tempi di Bilancio tutti gli Ufficiali, che debbono al medesimo personalmente assistere, non ossano per qualunque siefi causa civile e' ere molestati.

I. ccellentissimo Signore.

LI Governadori della Tavola di questa felice Città di Palermo dicono a V. E., che per bilanciarsi la scrittura delli libri di essa Tavola è stato solito farsi bilancio due volte ogn' anno in detta Tavola con l' assistenza di tutti li Ministri di essa, cosa tanto giovevole così al Pubblico, come a detta Tavola, che altrimenti si renderebbe la scrittura di essa Tavola confusa, e perchè, Eccmo Signore, detti Esponenti dicto nomine in detto tempo di Bilancio hanno di bisogno dell' assistenza di tutti li Ministri pratici eletti, ed eligendi dal Governadore Negoziante per lista di sua mano firmata, che fogliono intervenire in detto Bilancio, e perchè potrà occorrere, che det-

detti Ministri, o alcuno di essi venga molestato per causa civile; per tanto ricorrono a V. E., e la supplicano vogli restar servita ordinare, che in tutto il tempo di detto Bilancio degli anni, che correranno, non possano detti Ministri, che in quello intervengono, essere molestati, durante il tempo di detto Bilancio, ch'è per il tempo di giorni quindici per ogni sei mesi, per causa civile, che oltre di essere di servizio di questo Pubblico, lo riceveranno a grazia particolare dalla grandezza di V. E., & ita supplicant, ut Altissimus &c.

Panormi 22. Maji 1674.

Et vult

Durante el tiempo, que dure el Bilan-
zo no sean molestados los Oficiales de la Ta-
bla de esta Ciudad por causas civiles.

D. Francesco Rocco Palma.

✠

g 2

Si

*Si prescrive il tempo, in cui elegger debbonfi
i Governadori del Banco, e la maniera,
colla quale il Senato, e Governadori nu-
merar debbono i denari in Tesoro.*

CAROLUS REX &c.

ILL. Reg. Consil. dil. Per adempimento
delle Reali Lettere del Re nostro Si-
gnore (Dio guardi) in data de' 22. Giu-
gno 1700. si è fatto l' inserto atto in vim
pragmaticæ perpetuo valituro del tenor,
che siegue. „ Die vigesimo septimo Au-
„ gusti 1700. Cum a Majestate Regis no-
„ stri Catholici (quem Deus incolumen
„ fervet) suo Regali Diplomate sub die
„ 22. Junii 1700. fuerit ordinatum, quod
„ per viam Tribunalis Regalis Patrimonii
„ fiat actus in vim pragmaticæ disponens,
„ quod Prætor, & Governatores Tabulæ
„ hujus felicis, & fidelissimæ Urbis Pa-
„ normi cujuslibet anni, antequam eorum
„ Officia expleant, æquare faciant compu-
„ ta

„ ta pecuniarum realiter existentium in
 „ dicta Tabula , ac in eorum præsentia re-
 „ cognoscantur , si fortè pecuniæ remanen-
 „ tes in Ærario correspondeant summæ ,
 „ quæ debet extare , & ex eis libris con-
 „ staret , ut omnes tam Prætor , quam Gu-
 „ bernatores prædicti sub onere reficiendi
 „ de proprio portionem fortè deficientem
 „ remaneant . Ac pro majori facilitate
 „ S. C. M. ordinaverit , quod eodem die ,
 „ quo Prætor suam expediat administra-
 „ tionem , novi Governatores eligantur .
 „ Ideo virtute præsentis actus in vim
 „ pragmaticæ perpetuò valituri in execu-
 „ tionem dictarum Literarum Regiarum ,
 „ Excellentia Sua ad relationem Tribuna-
 „ lis Regii Patrimonii providet , & man-
 „ dat , quod in primo die mensis Septem-
 „ bris proximi venturi , & in principio , &
 „ in fine administrationis cujuslibet Præto-
 „ ris semper , & in perpetuum quolibet
 „ anno numerari debeant pecuniæ effecti-
 „ væ existentes in Ærario hujus Urbis , ea-
 „ rumque rationes subduci , quæ stare
 „ de-

„ debeant in libro seposito , & distincto ,
 „ custodiendo in loco dicti *Ærarii* , cum ru-
 „ brica hujuscemodi : *Tesoro dell'anno pre-*
 „ *sente sesta Indizione deve a primo Set-*
 „ *tembre* , puta , tanta summa , quæ repe-
 „ riatur effectivè existens , quæ exprimi
 „ debeat in litera exprimente dictam sum-
 „ mam , & immediatè postea eadem sum-
 „ ma replicari , & patefieri in abaco , & in
 „ calce cujusvis partitæ subscribere se de-
 „ beat Prætor , Syndacus , & Guberna-
 „ tores Tabulæ illius temporis , adnotari
 „ etiam debeant omnes partitæ pecunia-
 „ rum , quæ successive tempore venient
 „ in dicto *Ærario* custodiendæ , quæ descri-
 „ bi debeant sub illis diebus , quibus ve-
 „ nient , & in calce cujuslibet partitæ in-
 „ troitus sese subscribant iidem Prætor ,
 „ Syndacus , & Gubernator cum decla-
 „ ratione nominis , & cognominis . Et
 „ pariter eadem regula servetur , quando
 „ fieri debeat exitus alicujus summæ di-
 „ ctarum pecuniarum e dicto *Ærario* , cre-
 „ diti , & debiti partitam contropositam .
 „ de-

„ describendo sub illo die, quo fiet exitus
 „ pro solutione creditorum Tabulæ, cui
 „ partitæ se subscribant in calce fidei,
 „ Prætor, Syndacus, & Gubernator. Et
 „ in fine anni administrationis cujuslibet
 „ Prætoris debet subduci restans summæ,
 „ quæ concordare debet cum quantitate,
 „ monetæ in fine administrationis cujusli-
 „ bet Prætoris in dicto Ærario remansu-
 „ ræ, & numerandæ; quæ si fortè defue-
 „ rit, Prætor, Syndacus, & Gubernatores
 „ illius anni, quo reperiretur decremen-
 „ tum, teneantur in solidum de proprio
 „ summam deficientem reficere; & ad
 „ hunc finem quilibet eorum teneat unam
 „ clavem dicti Ærarii, ut in aperitione
 „ januarum dicti Ærarii omnes præsen-
 „ tes existant, tam quando recipitur,
 „ quam ubi pecunia Casseriis consigna-
 „ tur; Quæ restans summa adnotari de-
 „ beat in dicto libro, ut dicitur *a conto*
 „ *nuovo* sub illo die, quo pecunia novis
 „ Prætori, Syndaco, & Gubernatoribus
 „ successoribus reassignabitur, & sic in
 „ prin-

„ principio , & in fine administrationis cu-
 „ juslibet Prætoris pro secura tuitione
 „ pecuniarum dicti Ærarii in posterum
 „ semper observetur, una cum omnibus
 „ aliis solemnitatibus a Capitulis dictæ
 „ Tabulæ dispositis: mandans proinde
 „ Excell. Sua vigore præsentis actus Ma-
 „ gistro Notario hujus Urbis , ut cuilibet
 „ Prætori , Syndaco , & Gubernatoribus
 „ successivo tempore eligendis semelac
 „ illi suorum Officiorum possessionem fue-
 „ rint adepti , præsentem ordinem testifi-
 „ cetur , ac notificet, ne possint ignorantia
 „ prætextu excusationem allegare ; & ca-
 „ su quo Magister Notarius notificatio-
 „ nem prædictam facere omiserit, incurrat
 „ toties quoties poenam scutorum mille
 „ Fisco Regio Patrimoniali applicandam ,
 „ & non aliter , nec alio modo : „ Perciò
 „ v' incarichiamo , che vogliate , e dobbiate ,
 „ e per cui si deve , facciate inviolabilmente
 „ eseguire , ed osservare ad unguem l' infra-
 „ scritto atto in vim pragmaticæ de verbo ad
 „ verbum, & a prima linea usque ad ultimam
 prout

prout jacet, senz' alterare in maniera alcuna il medesimo: Ed in conformità di esso dobbiate dar gli ordini premurosi, e necessari a cotesto vostro Maestro Notajo, che così all' Ill. Pretore, Sindaco, e Governadori della Tavola, che in ogni tempo si eligeranno debba notificarli il sudetto atto in scriptis, con farne atto di notifica, e registrarlo ne' libri del suo Ufficio, per non potere questi allegare ignoranza, e caso che dal detto Maestro Notajo si lasciasse di farsi detta notifica, come sopra, vogliamo, che sia incorso in detta pena di oncie quattrocento, da applicarsi come sopra per ogni volta, che lascerà di farlo, e così puntualmente l' eseguirete, come ne lo compromettiamo dal vostro sperimentato zelo.

Dat. Panormi die decimo tertio Augusti 1700. El Admirante Duque. Joppulo P. Joppulo M. R. Valdes M. R. Valguarnera M. R. Castillo M. R. De Ugo M. R. Mira M. R. Colonna M. R. Zarate Conservator. Guiglia Fiscus Patronus. D. Petrus Girafici Secretarius Magister Notarius.

h

All'

All' Illustro Senato di questa felice, e fidelissima Città di Palermo, che voglia eseguire, ed osservare il sopradetto atto in vim pragmatica, fatto in esecuzione di lettere Reali de' 22. Giugno 1700. con dare gli ordini necessarj al suo Maestro Notajo, acciò debba notificare il medesimo in scriptis all' Illust. Pretore, Sindaco, e Governadori della Tavola, che pro tempore faranno pell' osservanza di esso.

Die primo Septembris 1700.

Ex parte Illustri Senatus Panormitani
Sede plena fuit provisum, quod exequatur,
registretur, & notificetur.

Marius Nicastro Pro Mag. Not.



Al

Al Pretore, e Giurati spettano privativamente tutte le prime cause riguardanti lo regolamento, ed interesse del Banco.

PHILIPPUS REX &c.

Illust. Regio Consiliario dilect. Dallo Spettab. Sindaco, e Governadori della Tavola di questa Città con sua de' 26. di Gennajo p. p. in esecuzione d'informe richiestoli sopra di cinque Memoriali delli Cassieri di essa Tavola, ci è stato rappresentato lo che siegue. „ Eccellentissimo Signore. „ Avendo amministrato nell'anno prima Indizione 1707. e 1708. l'impiego „ di Cassieri nella Tavola nummularia di „ questa Città Pietro Crisafulli, e Gaspare Montalbano, e venendo su la detta „ amministrazione scoverti debitori in varie somme, pella sua giustificazione, e „ saldo presentarono all' Illustre Senato „ cinque suppliche, esponendo in ognuna „ di esse alcune partite, che pretendono
 h 2 „ buo-

„ buonificate ad effetto di compensarsi col
 „ debito , che a loro nomè resta aperto ne'
 „ libri , e scritture concernenti alle due
 „ Casse della Tavola nell' anno sudetto ;
 „ Considerate pertanto le riferite suppli-
 „ che dal Senato della Sedia presente in
 „ un congresso degli 11. Dicembre 1708.
 „ p. p. , e considerato , che queste rappre-
 „ sentazioni in molta parte dipendevano
 „ dall' esecuzioni della Sedia passata , nel
 „ di cui tempo accadde la scompostura
 „ della Sedia presente, sotto il notato gior-
 „ no del congresso rescrisse , e fece provi-
 „ sta ad ognuna delle dette cinque Suppli-
 „ che : *Consultetur cum E. S. per viam*
 „ *Tribunalis R. P.* Obbligati dal rescritto
 „ li sopradetti di Crisafulli , e Montalba-
 „ no , ricorsero con suoi Memoriali , che
 „ portano collegate le riferite suppli-
 „ che al Tribunale del Real Patrimonio , perchè
 „ in veduta di queste , e del decreto dell'
 „ Illustre Senato, si compiacesse dare al
 „ contenuto delle petizioni gli ordini op-
 „ portuni: da V.E. per la via del Tribuna-
 „ le

„ le sotto li 17. dello stesso Dicembre fo-
 „ vra ognuno di essi venne decretato : *Spe-*
 „ *etabilis Syndacus, & Gubernatores Ta-*
 „ *bula informant* : E perciò col dovere
 „ della nostra ubbidienza , essendoci a que-
 „ st' oggi feriamente aggiuntati , abbiamo
 „ di una in una ponderate le dette cinque
 „ suppliche , e richiamata tutta la cogni-
 „ zione , che può suggerire alla dipenden-
 „ za di esse , siamo a portarne a V. E. per
 „ la stessa via del Tribunale quel possibile
 „ informe , che le materie esaminate dalla
 „ nostra obbligata attenzione , ci presenta-
 „ no . Nel primo Memoriale dunque li so-
 „ pranominati di Crisafulli , e Montalba-
 „ no già Cassieri espongono , che la De-
 „ putazione delle nuove Gabelle in occa-
 „ sione di mancargli l' intiera somma al
 „ pagamento di sei bimestri annuali , prati-
 „ cò di compirla , spendendo in credito ne'
 „ libri della Tavola , sicchè venendo su l'
 „ anno 1691. proibito , cominciò a stilar-
 „ si , che la Deputazione compisse i paga-
 „ menti dell' anno , che correa coll' introiti
 „ „ dell'

„ dell' anno successivo , facendosi presta-
 „ re da' Cassieri della Tavola la somma ,
 „ che li mancava , formandogliene le poli-
 „ ze , le quali da' Cassieri venivano conse-
 „ gnate a' successori per la ricupera del
 „ Prestamo . Si pagava questo , ed in ogn'
 „ anno per supplemento de' bimestri altro
 „ danaro si richièdea in prestanza . Su la
 „ continuazione di quest' uso gli Esponenti
 „ nel suo ingresso all' Ufficio riceverono
 „ dagli antecedenti Cassieri le polize di
 „ oncie 7000. prestate alla Diputazione
 „ nell' anno , che governò Pretore l' Illu-
 „ stre Duca della Grazia, le quali, essendo
 „ nella loro amministrazione la Cassa, di
 „ restituire vennero essi richiesti sotto il
 „ governo dell' Illustre Duca di Cesarò
 „ nel Prestamo di oncie 7454. tt. 11. 17.,
 „ e di questo ricuperarono al solito le po-
 „ lize . Volendole poi passare a mano de'
 „ Cassieri successori nel governo dell' at-
 „ tuale Pretore , per ordine di questo non
 „ hanno voluto quelli accettarle , per on-
 „ de restano li sudetti di Crisafulli, e Mon-
 „ „ tal-

,, talbano scoperto nella somma, e richiedo-
 ,, no, che gli venga pagata, o compensata
 ,, col debito, o vero nella scrittura della
 ,, Tavola se ne desse il debito alla Dipu-
 ,, tazione, ed a loro il credito. Su questa
 ,, prima rappresentazione ci conviene insi-
 ,, nuare a V. E., che dall'anno 1691., in
 ,, cui si proibì lo spendere in credito ne' li-
 ,, bri della Tavola, fu con l'istesso rigore
 ,, vietato ne' Capitoli, formati dal Signor
 ,, Duca di Ukeda allora Vicerè, approva-
 ,, ti e confirmati dal Dispaocio Reale,
 ,, degli 8. di Aprile dello stesso anno ogni
 ,, Prestamo della Tavola alla Deputazio-
 ,, ne di nuove Gabelle, etiamdio a titolo
 ,, di pagare i bimestri con le seguenti pa-
 ,, role contenute nel Bando allora pubbli-
 ,, cato al numero 5., che nemmeno si pos-
 ,, sa spendere il danaro della Tavola con
 ,, titolo, o pretesto d'accommodarsi alla
 ,, Diputazione delle nuove Gabelle, per
 ,, dovere puntualmente soddisfare li bime-
 ,, stri a' Creditori fuggiogatarj &c. sotto
 ,, le pene &c. come meglio in detto Ban-
 ,, do,

„ do , onde dal 1691. in forza di questa
 „ espressa proibizione sin al 1700. la Di-
 „ putazione non osò ricercare dalle Casse
 „ della Tavola Prestamo alcuno , prati-
 „ candosi da' Pretori di quegli anni di va-
 „ lersi dell' anticipazione di qualche paga
 „ da' Gabelotti maturanda nell' anno suc-
 „ cessivo , affin di supplire il mancamento
 „ de' bimestri , che nel correre dell' anno
 „ del suo governo difettava dall' intiera
 „ soluzione , ma dall' anno 1701. e 1702.
 „ sino al Maggio del 1708. oltre l' antici-
 „ pazione , quale si fece dalla Diputazio-
 „ ne degl' introiti spettanti al governo del
 „ futuro Pretore , cominciò ad introdursi
 „ questa nuova forma pregiudizialissima
 „ al danaro de' Particolari , alla sussisten-
 „ za della Tavola , e direttamente oppo-
 „ sta alli Capitoli di essa , ed al Ban-
 „ do , ed Ordini Reali sopra citati , pe-
 „ rocchè in tutti questi atti , eccettuato
 „ quello dell' Illustre Principe di Cutò
 „ Pretore , che non volse prevalersi , se-
 „ non dell' antecipazione degl' introiti, co-
 „ me

„ me prima si praticò di farsi da' Cassieri
 „ entrate confidenziali senza danari di det-
 „ ta Diputazione a nome del Cassiero, de'
 „ quali esso ne faceva poliza alla Diputa-
 „ zione per pagarsi li bimestri, e per sua
 „ cautela ne ricuperava dalla Diputazio-
 „ ne le polize con causa di doverli restitui-
 „ re; E tutto ciò è stato evidentemente
 „ una entrata senza li danari effettivi, ed
 „ un' opposta trasgressione alli citati Ca-
 „ pitoli, e Bando, de' quali è in obbligo
 „ de' Cassieri la notizia, e l' esecuzione;
 „ onde a ragione di rigore non potrebbero
 „ pretendere compensazione, non ostante
 „ esser pagati per difetto dell' introiti, che
 „ supplissero a' bimestri, ed essersi in
 „ detti anni fatto il Prestamo per ordine
 „ espresso dal Pretore, per compire l' intie-
 „ ra sodisfazione di sei bimestri. Nel se-
 „ condo Memoriale Antonino Lianza
 „ Pleggio di Pietro Crisafulli Cassiero del-
 „ la Tavola richiede, che gli vengano
 „ compensate, per quello, che forse dovesse,
 „ oncie 558. 18. 2., le quali dagli 8. No-

„ vembre 1707. furono in Tavola deposti-
 „ tate dal Dottor D. Giuseppe d' Agate
 „ in prezzo della metà di una Casa da que-
 „ sto comprata col privilegio delle strade
 „ Toledo, e Maqueda, per distribuirsi al-
 „ li Creditori sopra essa Casa, dopo mol-
 „ to litigio li girarono a nome di detto di
 „ Lianza, e questo pretende, che venga-
 „ no compensati al debito di Crisafulli
 „ Cassiero, di cui egli va peggior. Su
 „ questa seconda rappresentazione siamo a
 „ significare a V. E., che le sopradette
 „ oncie 558. 18. 2. capitale della Ca-
 „ sa sudetta esisterono in aff. condiziona-
 „ te, come sopra, fino alli 28. Maggio
 „ 1708., e da questo giorno si girarono
 „ dal convento della Città di Palermo in
 „ virtù di due mandati spediti pegli atti
 „ della Regia Corte Pretoriana sotto li
 „ 15. dello stesso Maggio 1708. uno di
 „ oncie 271. 29. 8. pagabile all' Illustre
 „ D. Faustina Denti Duchessa di Villaro-
 „ fa, dalla quale per atto mandatorio di
 „ Notar Giuseppe la Bella sotto li 16. si
 „ gi-

„ girarono ad Antonino Lianza, l'altro
 „ mandato di oncie 286. 26. 10. pagabile
 „ a D. Giuseppe lo Guasto, da cui per
 „ atto mandatorio di Notar Giuseppe Pa-
 „ lumbo a 15. dello stesso mese fu rigirato
 „ a D. Luigi Papa, e da questo retroscrit-
 „ to al sudetto di Lianza, che compita-
 „ mente viene a tenere il credito sopra
 „ tutta la sudetta somma delle oncie 558.
 „ 18. 2. Ma in qual maniera potrà la
 „ Tavola pagar attualmente, e compensa-
 „ re questa somma, se nel tempo in cui fu
 „ ad esso tal danaro ragirato, era decotto
 „ il Banco, e non potea spenderfi somma
 „ alcuna di danari condizionati, e de' li-
 „ beri si permettea qualche espensione di
 „ tenue somma, per motivo di non chiu-
 „ derfi dell' intuito la Tavola? Questa
 „ somma dal detto mese di Maggio, in
 „ cui si raggirò a Lianza, resta inespensibi-
 „ le effettivamente, ed è passata da un con-
 „ to all' altro, sopra la quale vi si stende l'
 „ ordine, ed appuntamento dell' Illustra
 „ Senato alli 14. Agosto del 1708. p. p.

„ diretto alli Governadori , ed Officiali
 „ della Tavola , che tutti li danari esistenti
 „ in essa a nome di qualsivoglia Persona
 „ per tutti li 6. Aprile 1708. restassero
 „ sospesi , includendosi quelle somme ,
 „ che dalli 6. Aprile per tutto il giorno
 „ de' 14. Agosto fossero stati girati da un
 „ conto all' altro tanto libero , come con-
 „ dizionato , dovendo quelli restare tutti
 „ per conto vecchio , come per l' appunta-
 „ mento accluso si vede ; Ed il motivo di
 „ questa determinazione si è , perchè non
 „ si stendesse il fallimento della Tavola ,
 „ a i depositi nuovamente introdotti da'
 „ Particolari con nuovo pregiudizio del
 „ Banco , e fede pubblica . Perocchè ef-
 „ fendosi nel detto mese di Agosto fatto il
 „ conto , e presentatosi al Senato tutto il
 „ credito , che avevano li Particolari dal-
 „ li 7. Aprile 1708. sino alli 14. Agosto ,
 „ si riconobbe , che la somma di tutto il
 „ danaro , ch'era nella Cassa della Tavola ,
 „ unitamente colla somma del debito ,
 „ che alla Cassa restava (senza le partite
 „ del-

„ delli Prestami delle sopradette oncie
 „ 7454. 11. 17. della Diputazione già
 „ esposto, ed il debito della Tavola di on-
 „ cie 1466. 4. 9., di cui in appresso) so-
 „ disfaceva quasi la somma de' detti de-
 „ positi dalli 7. Aprile fino alli 14. Ago-
 „ sto; E perciò il Senato stabilì, che fos-
 „ sero dette somme applicate alli Credito-
 „ ri dalli 7. Aprile fino a 14. Agosto per
 „ saldarsi il credito, e con ciò s' aprì con-
 „ to nuovo a' Creditori dalli 7. Aprile in-
 „ nanti, il quale siegue con pagarsi pun-
 „ tualmente a' Particolari, che vanno de-
 „ positando in modo, che non può attual-
 „ mente buonificarsi, o compenarsi par-
 „ tita di conto vecchio senza defraudarsi
 „ gli attuali depositi, da' quali tal paga-
 „ mento, o compensa si scemerebbe, e
 „ correrebbe il pericolo di nuovo fallimen-
 „ to. Ed essendo tale, e di conto vecchio
 „ la sudetta partita delle oncie 558. 18. 2.
 „ pretesa dal Lianza dal debito del Cassie-
 „ ro, vedrà il Tribunale se possa dispen-
 „ sarsi all' ordine, e sistema stabilito, per-
 „ chè

„ che si rimetteffe alla fede, e negoziazione
 „ pubblica il Banco. Nel terzo Memoria-
 „ le vien rappresentato da i detti di Crifa-
 „ fulli, e Montalbano Cassieri d'aver pa-
 „ gato anticipatamente a più Persone so-
 „ pra alcune polize buone il danaro, con-
 „ animo di passar le dette polize al tempo
 „ proprio dell' esensione, ma sopravvenu-
 „ to l' ordine di non passarfi altre polize, si
 „ trovano in tal danaro scoverti, e suppli-
 „ cano, che le somme di tali polize per
 „ essere buone, se gli compensino col loro
 „ debito, maggiormentechè vi sono com-
 „ prese oncie 130. 2. 3. di danari da loro
 „ per comodo della Regia Corte anteci-
 „ patamente pagati. Su questa terza rap-
 „ presentazione siamo a motivare a V. E.,
 „ che li depositi presentati non possono ap-
 „ plicarsi a sodisfare detti danari, che da'
 „ Cassieri furono a proprio arbitrio, e sen-
 „ za motivo anticipatamente pagati; pe-
 „ rocchè come le dette polize restano pre-
 „ sentemente di conto vecchio, e sotto la
 „ disgrazia di non pagarfi, così viene a
 „ „ re-

„ restar il loro denaro , non essendovi ma-
 „ niera , senza toglierlo dagli attuali De-
 „ positarij, di compensarlo. Nel quarto Me-
 „ moriale rappresentano li sudetti di Cri-
 „ safulli , e Montalbano già Cassieri , che
 „ d' ordine dell' Illustre Pretore , nel prin-
 „ cipio della loro amministrazione , buoni-
 „ ficarono alli Cassieri predecessori oncie
 „ 527. 3. 17. di polize , e mandati di fa-
 „ larj di Officiali di Città , e Tavola , per
 „ poi passarveli in tempo del suo impiego,
 „ come eseguirono . Non si possono però
 „ passare altre polize , o mandati di falarij
 „ in somma di oncie 1466. 4. 9. del tem-
 „ po di sua amministrazione da loro pa-
 „ gate , per essersi attrassati tre bimestri ,
 „ colli quali si fa l' esensione per manteni-
 „ mento della Tavola , le quali polize , e
 „ mandati volendo disincaricarle con suoi
 „ successori , questi non hanno voluto ac-
 „ cettarle . Onde supplicano , che se li fa-
 „ ciano buone ne' libri della Tavola . Su
 „ questa quarta rappresentazione siamo a
 „ dirle , che tal Prestamo è stato dalli detti
 „ Caf-

„ Cassieri eseguito per ordine delli Gover-
 „ nadori della Tavola , affine di mantene-
 „ re in essa gli Officiali necessarj col solito ,
 „ e stabilito salario , il quale è fondato su li
 „ bimestri , che tiene di oncie 1350. in-
 „ circa ; essendo perciò maturati , e non
 „ pagati dalla Deputazione tre bimestri ,
 „ e correndo per necessità la continua assi-
 „ stenza degli Officiali nella Tavola , per il
 „ sostegno del loro salario si sono adope-
 „ rati questi Prestami col riguardo , che li
 „ deve la Diputazione : E per tanto li Go-
 „ vernadori passati , (come per molti anni
 „ si era praticato) non dispensando al pa-
 „ gamento di salarj , ed alle spese , che oc-
 „ corsero farsi nel suo tempo , si fecero an-
 „ ticipare da' Cassieri il detto danaro . Nel
 „ quinto Memoriale li sudetti di Crifa-
 „ fulli , e Montalbano già Cassieri rappre-
 „ sentano , che essendoli state dall' Illu-
 „ stre Duca di Cesarò Pretore , nel tempo
 „ della loro amministrazione , e per paga-
 „ re in Tavola , consegnate oncie 17200.
 „ di moneta mancante , con ordine di cam-
 „ biar-

„ biarla in buona , e seguirne il pagamen-
 „ to. Per tal cambio, e mezzania pagarono
 „ oncie 2. per 100., come per fede di Mez-
 „ zani , e Governadori della Tavola ap-
 „ pare . Vogliono perciò l' importo di tal
 „ cambio , e mezzania compensato, e buo-
 „ nificato con il loro debito . Su questa
 „ quinta petizione il Sindaco , che sempre
 „ è presente alla consegna di detti danari ,
 „ delle quali ne appajono le partite in
 „ Tavola , risponde , che per la partita di
 „ oncie 1600. a 12. febbrajo , e la parti-
 „ ta di oncie 1200. a 20. febbrajo non vi
 „ fu cambio di mancante in buona , perchè
 „ in tal tempo dalle Casse della Tavola si
 „ spendea la mancante , onde questa si de-
 „ ve detrarre dalla somma esposta ; dippiù
 „ la partita delle oncie 2000. a 25. feb-
 „ brajo , e di oncie 6000. nell' istesso gior-
 „ no , che servì a cambiare nelle Piazze
 „ pubbliche li tarì , e carlini viziati , ben-
 „ chè gli sia stata consegnata dal Pretore ,
 „ con ordine di cambiarla in buona , non
 „ però gli fu ordinato il pagarne 2. per

k

„ cen-

„ cento , la qual paga deve costare per fo-
 „ de de' Mer canti , che cambiarono , non
 „ già de' M ezzani . Le partite seguenti di
 „ oncie 4000 . a 13. Marzo , di oncie
 „ 2400. a 16. detto , di oncie 4000. a
 „ 21. dello st esso Marzo si spesero nella
 „ Tavola di moneta mancante con la refa-
 „ zione : onde di queste non si pagò il due-
 „ per 100. , che rappresentano . Questo è
 „ l' informe , che sul contenuto de' cinque
 „ Memoriali a noi rimessi dobbiamo in-
 „ ubbidienza dell' ordine di Vostra Eccel-
 „ lenza , passare alla sua alta cognizione ,
 „ ed attendendo colla sommissione dell'
 „ osservanza altri suoi comandi a pronta-
 „ mente eseguirli , restiamo profondamen-
 „ te inchinati . Palermo li 26. Genajo
 „ 1709. Di Vostra Eccellenza Umilissi-
 „ mi , e divotissimi Servidori li Governatori della Tavola : Don Filippo Bocca-
 „ difoco . Don Francesco Grugno . Don
 „ Ottavio Savona Governadore . D. Gio-
 „ vanni Algaria Sindaco . „ In dorso del
 „ quale provvidimo : *Panormi die quarto Fe-*
 „ brua-

bruarii 1709. Recognoscatur per Fiscum ;
 da cui essendo stato il tutto diligentemente
 riconosciuto , e discussasi la materia larga-
 mente in Tribunale , abbiamo di nuovo
 provisto : *Panormi die vigesimo Martii*
 1709. *Respondeatur opportunè* ; E rifletten-
 dosi da noi , che la cognizione delle prime
 cause per materie attinenti a cotesto Illu-
 stre Senato , Tavola , e suoi Uffiziali spet-
 ta privatamente a Voi ; abbiamo perciò
 stimato rimettervi le petizioni delli sudetti
 Cassieri , coll' informè delli Governadori
 della Tavola , e Spettabile Sindaco di co-
 resto Illustre Senato , affinchè trattandosi
 di una materia tanto grave , e che ha di
 bisogno della vostra recognizione per mag-
 gior facilitazione degli Officiali vostri sub-
 alterni , dovessivo riconoscerle , e sul con-
 tenuto di esse determinare , intese le Par-
 ti , quel tanto stimerete di giustizia , dan-
 dovene a questo effetto tutta la potestà ne-
 cessaria , acciocchè le Parti , nel caso si sen-
 tissero gravate delle vostre determinazio-
 ni,

ni, potessero via gravaminis ricorrere a noi per via di questo Tribunale, per determinarsi di giustizia le pretese, e così eseguirete, conforme dalla vostra solita attenzione lo speriamo. Dat. Pannormi die vigesimo nono Martii 1709.

D. Carlos Felipe Antonio Spenola Co.

Fernandez P.
 Joppulo M. R.
 Valguarnera M. R.
 Nigrì M. R.
 Drago M. R.
 Bonifazio M. R.
 Riggio M. R.
 Carate Conf.
 Catalano F. P.

All' Illustre Senato di questa felice, e fidelissima Città di Palermo.

Die

Die duodecimo Aprilis 1709.

Ex parte Illustris Senatus Panormi
absente Spectab. de Papè Senatore fuit pro-
visum, quod exequatur, & registretur.

D. Carolus Filippone Pro Mag. Not.

Scorsa de Officio.



Il Cas.

Il Cassiere non paghi danaro alcuno a polize di chicchessia, se non riconosce veridica essere la sottoscrizione, sotto pena di soddisfare il Banco di propria borza; l'istesso pe' Librieri, e Giornalisti disponendosi intorno alle polize di Posto, e pe' Notari in riguardo a Procure, Atti di Vera, Mandati permissivi, e simili.

Die decima sexta Aprilis x. Ind. Millesimo septingentesimo decimo septimo.

Quia per Illustrissimum Senatum hujus felicitis, & fidelissimæ Urbis Pannoniæ anno 1591. die 23. Augusti fuit ordinatum in vim cujusdam actus provisionalis perpetuò valituri, quod Casserii Tabulæ hujus dictæ Urbis, qui de tempore in tempus erunt, nullo modo audeant, nec præsumant solvere aliquam pecuniarum summam, nisi prius recognitis per eos personis, quibus erunt solvendæ pecuniæ, ac pariter vigore ejusdem actus provisionalis

lis

lis fuit ordinatum, quod Detemptores librorum ipsius Tabulæ non audeant, nec præsumant scribere aliquas apodixas directas Dominis Gubernatoribus dictæ Tabulæ, nisi prius eis constiterit de veridica subscriptione prædictarum apodixarum, aliàs pecuniæ solvendæ per dictos Casserios, & apodixæ scribendæ per ipsos Detemptores contra modum ut supra expressatum, stent eorum risico, & teneantur, casu quo apodixæ prædictæ invenirentur falsæ, illas de proprio solvere; nec non etiam vigore alterius provisionalis actus perpetuò valituri, facti ab eodem Illustrissimo Senatu die primo Octobris ejusdem anni 1591. fuit ordinatum, quod Casserii ipsius Tabulæ, qui de tempore in tempus erunt, non audeant, nec præsumant solvere aliquam pecuniarum summam cuilibet personæ ad apodixas alicujus, nisi prius recognitis per dictum Casserium subscriptionibus dictarum apodixarum: Et in vim ejusdem actus provisionalis similiter fuit ordinatum, quod dicti Detemptores

li-

librorum prædictæ Tabulæ, qui de tempore in tempus erunt, non audeant, nec præsumant scribere aliquas apodixas directas dictis Dominis Gubernatoribus Tabulæ, factas per quasvis personas, quæ intrant in creditum alicujus personæ, ut dicitur *di Posto*, quin prius dicti Detemptores recognoscant subscriptiones dictarum apodixarum, quæ intrant, ut dicitur *di Posto*, & in creditum alicujus Personæ, aliàs pecuniæ solvendæ per ipsum Casserium, & dictæ apodixæ, ut dicitur *di Posto*, scribendæ per dictos Detemptores contra modum, ut supra expressatum, stent eorum risico, & teneantur, casu quo apodixæ prædictæ invenirentur falsæ, illas de proprio solvere; ac pariter anno 1618. die 9. Februarii ab eodem Illustrissimo Senatu alius fuit factus actus provisionalis cum insertione ultimi enunciati actus provisionalis facti dicto die primo Octobris 1591., vigore cujus ad majorem cautelam, quæ nocere non solet iterum, & de novo supra dictum actum factum dicto die primo Octobris

bris 1591. renovavit, & confirmavit, & prout melius legitur ex dictis tribus enunciatis actis provisionalibus, quibus habeatur relatio. Et considerantes Domini Gubernatores ipsius Tabulæ, quod pro bono regimine, gubernio, & perpetua maintenance Tabulæ prædictæ illis, quæ de novo emergunt, nova dari debent auxilia; recursum pluries habuerunt ad dictum Illustrissimum Senatuum hujus Urbis exponendo, & repræsentando, quod attento augmento negotiorum in dicta Tabula, & multiplicitate scripturarum, quæ in ea præsentantur pro expensione pecuniarum in eadem Tabula depositatarum, & depositandarum, de quibus nulla fuit facta consideratio tempore foundationis ipsius Tabulæ, & in ejus Capitulis subsequenter factis, dari deberent Officialibus ipsius Tabulæ ordinationes in scriptis absque recessu ab aliis ordinationibus, & obligationibus, ad quarum observantiam ipsi, & quilibet ex eis ex natura suorum Officiorum tenentur ex vi tum Capitulorum ipsius Tabulæ,

1

tum

tum etiam aliorum actorum, & scripturarum ad id facientium, vel aliter, ad effectum ut unusquisque ex eis incumbere deberet ejus Officio cum illis obligationibus, oneribus, & aliis, quæ negotiorum natura postulat; Quibus repræsentationibus a dictis Dominis Gubernatoribus Tabulæ factis, annuens dictus Illustrissimus Senatus hujus Urbis tamquam justis, & tendentibus in beneficium ipsius Tabulæ, & in majorem securitatem omnium illarum personarum, a quibus earum pecuniæ in Tabula prædicta depositatæ inveniuntur, & in posterum erunt depositandæ, deliberavit Illustrissimus Senatus ipse, ut maturius ejus ordinationes dari possent, conferre omnia a dictis Dominis Gubernatoribus exposita, & repræsentata cum Advocatis, & Procuratoribus non solum Illustrissimi Senatus, sed etiam ipsius Tabulæ, ad effectum ut ab ipsis prudentibus Viris excogitari possent omnes illæ cautelæ ad id necessariae. Quamobrem factis ab ipso Illustrissimo Senatu cum interventu, & præ-

fen-

sentia dictorum Dominorum Gubernatorum ipsius Tabulæ, pluribus adjunctis, & sessionibus cum dictis Advocatis, & Procuratoribus super expositis, & repræsentatis a dictis Dominis Gubernatoribus prædictæ Tabulæ, tandem præfatus ipse Illustrissimus Senatus cum interventu, & præsentia eorundem Dominorum Gubernatorum dictæ Tabulæ, matura reflexione, & consideratione præhabita, deliberavit ad præsentem actum perpetuò valiturum devenire, cujus vigore dictus Illustrissimus Senatus, absentibus Spectabilibus de Septimo, & Nicolis Senatoribus, cum interventu, & præsentia D. Nicolai Vincentii de Neapoli, D. Francisci Rosselli, & D. Octavii Savona Gubernatorum prædictæ Tabulæ vi præsentis, absque recessu a Capitulis, Ordinationibus, Actis, Scripturis, & aliis facientibus ad favorem, opem, & auxilium ipsius Tabulæ, & ab omnibus illis obligationibus, ad quarum observantiam, & adimplementum quilibet Officialis ipsius Tabulæ ex natura sui Officii te-

netur, quibus per præsentem nulla intelligatur facta novatio, nec derogatio, sed præfens actus intelligatur factus ad majorem cautelam ipsius Tabulæ, & ejus majori conservatione, absque eo quod aliquod intelligatur acquisitum jus cuicumque personæ per confectionem præsentis actus, & omnium in eo contentorum, neque minus aliquod inductum intelligatur præjudicium dictæ Tabulæ in omnibus juribus, actionibus, & aliis quomodolibet ei competentibus, & competituris tam de præterito, quam de præfenti, & futuro, sed jura ipsius Tabulæ integra, illæsa, & intacta ferventur, & remaneant, & non aliter &c. ordinavit, & ordinat infrascriptis Officialibus ipsius Tabulæ hujus Urbis præfentibus, & omnibus illis, qui pro tempore erunt in perpetuum, quod per eos, & quemlibet eorum inviolabiliter observari, & adimpleri habeant, & debeant infrascripta præcepta, & ordinationes, seu declarationes obligationum, quas quilibet ex eis habuit, & habere debet ex natura, & admi-

mi-

ministracione sui Officii, videlicet, quod
 Magnificus Casserius ipsius Tabulæ, qui
 ad præsens est, & ille qui pro tempore
 erit nullo modo audeat, nec præsumat sol-
 vere aliquam pecuniarum summam cui-
 bet personæ ad apodixas alicujus, nisi prius
 ei constiterit de veridica subscriptione dicta-
 rum apodixarum. Neque minus Detem-
 ptores librorum, seu Jornalistæ ipsius Ta-
 bulæ audeant, & præsumant, nec quilibet
 ex eis audeat, nec præsumat dare credi-
 tum quibuscumque apodixis directis dictis
 Dominis Gubernatoribus Tabulæ factis
 per quasvis personas, quæ intrant in cre-
 ditum aliquarum personarum, ut dicitur
di Posto, quin prius dictis Detemptoribus,
 seu Jornalistis, a quibus, seu quolibet eo-
 rum fuerit datum creditum, ut dicitur *di*
Posto, constiterit de veridica subscriptione
 dictarum apodixarum: aliàs pecuniæ sol-
 vendæ per ipsos Casserios, & apodixæ
 scribendæ per dictos Detemptores, seu
 Jornalistas contra modum ut supra ex-
 pressatum, stent eorum risico, & tenean-
 tur

tur, casu quo apodixæ prædictæ invenirentur falsæ, illas de proprio solvere, nempe dicti Casserii illas pecuniarum summas, quæ de contanti ab eis fuerunt solutæ, & dicti Detemptores, seu Jornalistæ, illas pecuniarum summas, de quibus ab eis fuit datum creditum, ut dicitur *di Posto*, & obligati sint tam ipsi de persona, quàm eorum bona propria favore dictæ Tabulæ, contra quos procedi possit via exequutiva, & aliis actionibus de jure statutis, & a constitutionibus, & actis prædictis, ac pragmaticis indictis. Volens, & mandans insuper dictus Illustrissimus Senatus, quod Notarii ipsius Tabulæ tam ordinarii, quàm extraordinarii, præsentis, & illi, qui pro tempore erunt, non possint, nec valeant assentare in eorum libris quavis procurationes, actus veræ, mandata permissiva, & alia quævis instrumenta condita tam per acta publici Notarii, quàm judicialiter, quorum vigore girari, aut expendi debent pecuniæ in Tabula prædicta giratæ, & girandæ, nisi prius eisdem Nota-

ta-

tariis constiterit extractam Notariorum, ac subscriptiones Judicum, Magistrorum Notariorum, & aliorum Officialium, a quibus dicta instrumenta tam publica, quàm judicialia essent subscripta, esse propriæ manus illorum Notariorum, Judicum, Magistrorum Notariorum, & aliorum Officialium, a quibus venirent subscripta; neque minus Notarii prædicti possint, nec valeant, ut dicitur *barriare* quæcumque mandata judicialia, actus mandatorios, aut alia quævis instrumenta publica, vel judicialia, nisi prius eisdem Notariis constiterit dicta mandata judicialia, actus mandatorios, aut alia quævis instrumenta publica, vel judicialia esse subscripta propria manu illorum Notariorum, Judicum, Magistrorum Notariorum, & aliorum Officialium, a quibus venirent firmata, & casu quo subscriptiones prædictæ non essent veræ, sed falsæ, & earum vigore fuerit facta expansio de contanti, aut gira de posto cujusvis summæ, in isto casu ad solutionem, & restitutionem dictæ summæ

mæ

mæ expensæ , aut de posto giratæ de proprio teneatur ille Notarius , a quo præmissa non fuerint observata , & hoc statim detecta falsitate prædicta cum obligationibus ut supra . Nec non etiam Notarii prædictæ Tabulæ tam ordinarii , quàm extraordinarii non possint , nec valeant apponere , *spende* , super quibusvis apodixis , actis mandatoriis , & aliis quibuscumque instrumentis tam judiciariis , quàm publicis , sive privatis , vigore quorum erit facienda aliqua expensio , aut gira de Posto cujusvis summæ per quamcumque personam , quæ haberet assentatam in Tabula prædicta dictam facultatem expendendi , nisi subscriptio personæ prædictæ , a qua venirent firmatæ dictæ apodixæ , acta mandatoria , aut alia quævis instrumenta tam judiciaria , quàm publica , vel privata fuerit facta cum eisdem nominibus , cognominibus , & titulis , cum quibus reperitur dicta facultas expendendi notata , & descripta in libris assentus dictorum Notariorum , & si forsan per Notarios prædictos

ctos, aut aliquem ex eis contrarium obser-
varetur, & ex hoc aliquod absurdum ori-
retur, cujus causa aliqua pecuniarum sum-
ma erit restituenda, in isto casu ad solu-
tionem, & restitutionem summæ prædictæ
teneatur de proprio ille Notarius, a quo
præmissa ordinatio non fuerit servata, cum
obligationibus, ut supra, & hoc statim
evento casu restitutionis prædictæ. Et ad
hoc ut Casserii, Librarii, seu Detempto-
res, Jornalistæ, eorumque Coadjutores,
Notarii tam ordinarii, quàm extraordina-
rii Tabulæ prædictæ, qui ad præsens illi in-
serviunt conscii, & informati remaneant
de præsentis actu, ejusque serie, & continen-
tia, & ignorantiam allegare non possint,
dictus Illustrissimus Senatus vi præsentis
ordinavit, & ordinat, quod præsens actus
eis, & cuilibet eorum notificetur per Spe-
ctabilem Magistrum Notarium dicti Illu-
strissimi Senatus, ad effectum ut per quem-
libet ex eis ad unguem observetur omni
tempore absque contradictione, & de noti-
ficatione prædicta, ut in futurum appareat,

m

fiat

fiat actus in actis dicti Spectabilis Magistri
 Notarii prædicti Illustrissimi Senatus, &
 de dicto actu notificationis apponatur nota
 in margine actorum electionum dictorum
 Officialium notificatorum; Ita quod in ele-
 ctionibus faciendis de cætero, & ex nunc in
 antea de quolibet Casserio, & Coadjutore
 tam Notariorum, quàm Jornalistarum,
 seu Detemptorum ipsius Tabulæ notificari
 habeat, & debeat eodem die præsens actus,
 & ipsius notificationis actus apponatur in
 margine ejus actus electionis, ut in futu-
 rum appareat, & sic observari debeat in
 qualibet electione Casserii, & dictorum
 Coadjutorum facienda; ad hoc ut ipsi Cas-
 serii, & Coadjutores eligendi etiam con-
 scii, & informati remaneant de præfenti
 actu, ejusque serie, & continentia, & ad
 ejus observantiam teneantur in exercitio
 ejus Officii, copias quarum electionum fa-
 ciendarum cum notificatione prædicta in
 margine dictarum electionum eodem die
 Casseriis, & Coadjutoribus electis facien-
 da, ac etiam copiam dictæ notificationis fa-
 cien-

ciendæ de præfenti actu dictis præfentibus Officialibus ipfius Tabulæ recuperare habeat, & debeat Detemptor librorum Patrimonii ipfius Tabulæ, ad effectum illas confervandi; qui Detemptor librorum non poffit, nec valeat Officialibus prædictæ Tabulæ præfentibus, & illis, qui pro tempore erunt, expedire apodixas, mandata, aut alias quasvis fcripturas pro folutione eorum falariorum, aliorumque jurium etiam bilanci, eis, & cuilibet eorum fpectantium, nifi prius recuperaverit copias dictarum electionum cum notificatione prædicta. Hoc tamen expreffius declarato, quod in actu electionis cujuflibet Cafferii ipfius Tabulæ quolibet anno per dictum Illmum Senatuum eligendi apponi habeat, & debeat conditio inter alias, quod ipfe Cafferius, ejuſque fidejuffores obfervare habeant, & debeant præfentem actum pro eo, quod attinet ad ejuſ Officium, & ad ejuſ obfervantiam, & adimplementum teneantur abſque ulla contradictione, & eadem conditio replicari, & apponi habeat, & debeat in fidejuffione

una , vel pluribus ab ipso **Casserio** quolibet anno præstanda , ad hoc , ut ejus fidejussores ignorantiam allegare non possint de præsentis actu , casu quo per dictum **Casserium** præcepta præsentis actus pro eo , quod attinet ad ejus **Officium** non venirent observata , & hoc absque præjudicio omnium jurium , actionum , & aliorum quomodolibet competentium , & competitorum tam de præterito , quàm de præsentis , & futuro **Tabulæ prædictæ** , prout supra dictum est , & non aliter , nec alio modo . Unde de mandato dicti **Illm̃i Senatus** absentibus **Spectabilibus de Septimo** , & **Nicolis Senatoribus** factus est præsens actus suis die , loco , & tempore valiturus . Unde &c.

Joannes Cannavò Pro Mag. Not.

Copia.

Hieronymus Caruso Reg.



Non

Non si ammettano a gravame i Debitori della Tavola, se non prima essa venga appieno cautelata.

HA S. E. osservato la Consulta di V. S. de' 16. del sudetto, ed a vista di essa mi comanda di dirle, che per quelle cause, che spettano alla sua cognizione col voto della Corte Pretoriana contro li Debitori presenti della Tavola di questa Città, ove alcuno delli medesimi pretenda gravarsi de' fuoi procedimenti, intende non possino valersi di tal gravame, se prima non cautelino appresso il Maestro Notajo del Senato sufficientemente detta Tavola per l'ammontar della somma, che contro di essi si domanda; ne porgo pertanto a V. S. la notizia, mentre ne dò altresì l'avviso al Tribunale del Patrimonio, acciò venga puntualmente eseguita questa determinazione dell' E. S., e nostro Signore la guardi. Palermo 24. Dicembre 1717.

De Gregorio.

Sig. Pretore di questa fel. e fideliss. Città.

Die

Die decimo octavo Januarii 11. Ind. 1718.

Exequatur, & registretur.

Caetani Praetor.

D. Carolus Filippone Pro Mag. Not.

D. Dominicus de Luciano de Off.



I. Go.

I Governadori facciano giusta il suo prudente arbitrio osservare le Costituzioni del Banco, rese in parte inosservabili per l'attuale costumanza.

Die primo Mensis Julii 2. Ind. Millesimo septingentesimo trigesimo nono.

A Vendosi dagli Ufficiali della Tavola Pecuniaria di questa fel. e fideliss. Città di Palermo avuta notizia d'essersi dall'Eccmo Senato fatto sotto li 27. del trascorso mese di Aprile il prossimo collaterale atto in esecuzione d'una rappresentanza, seu consulta fattali dalli Spettabili Governadori di detta Tavola, inserita nel sudetto collaterale atto, ricorsero gli Ufficiali sudetti per intendersi della disposizione, e continenza di detto atto, e sua esecuzione gravati con loro memoriale al sudetto Eccellentissimo Senato, dimandando per le ragioni a loro favore facienti la cancellazione di detto atto, e l'insufficienza di tutto ciò, che per
ese.

efecuzione di esse s' avesse dalli detti Spettabili Governadori praticato , sopra il quale memoriale fu dal detto Eccellentissimo Senato fatta provvista sotto li 18. del passato Mese di Maggio , per la quale fu detto : *Speſtabilis Syndacus ſe informet , & referat auditis partibus* ; per efecuzione della quale provvista congregatiſi detto Spettabile Sindaco con li detti Spettabili Governadori , e con l' Officiali di detta Tavola , furono dalli Officiali fudetti in contraddittorio rappresentate le loro ragioni così adverſo il Capitolo ſettuageſimo (oggi 14.) di detta Tavola , per l' offervanza del quale , e per altri motivi , e circostanze , era ſtata dalli detti Spettab. Governadori fatta al detto Eccmo Senato la detta loro rappresentanza , ſeu conſulta , come anche averſo molti altri Capitoli di detta Tavola , deſcritti nel libro impreſſo d' ordine dell' Eccellentissimo Senato nell' anno 1709. , tra gli altri adducendo detti Officiali il detto Capitolo ſettuageſimo , e molti altri di detti Capitoli non doverſi , nè

po-

potersi in nessun conto osservare, per essere lo stato presente del pubblico Banco in altra differente forma, e sistema per l' aumento de' negozj, e per molte altre circostanze, che di tempo in tempo si sono in esso cumulate, di quello, che fu a sui principio, e di quei susseguenti tempi, nell' quali furono formati, e fatti li sudetti Capitoli, ed Ordinanze di detta Tavola: che perciò concludevano detti Ufficiali, che per le dette, ed altre ragioni da loro addotte, non se li dovea addossare l' osservanza della continenza del prossimo collaterale atto, fatto dal detto Eccellentissimo Senato in vista di sudetta rappresentanza, fatta dalli detti Spettabili Governadori, ma che si doveano per la loro indennità, e pella buona armonia retta, ed adeguata direzione del Banco, e per l' accerto del servizio del Pubblico non solamente regolare, e moderare il detto settuagesimo Capitolo, e molti altri Capitoli di detta Tavola, con ridurli nella dovuta, ed opportuna forma, che potevano osservarsi, e praticarsi, ma

anche formarne degli altri , e ciò in vista
 delle circostanze , aumento di negozj ,
 e dello stato , e sistema , nel quale presente-
 mente il detto Banco pubblico si trova .
 E consideratosi da detto Spettabile Sinda-
 co così le dette , e molte altre ragioni ad-
 dotte dalli detti Ufficiali , come anche quel-
 le delli detti Spettabili Governadori , dalli
 quali , come amanti del giusto , altro non
 si pretende conseguire dalli presenti , e fu-
 turi Ufficiali , se non che la buona , e retta
 amministrazione del pubblico Banco , ed
 il servizio del Pubblico , e ciò coll' inden-
 nità di detti Ufficiali : perciò riferitosi
 il tutto dal detto Spettabile Sindaco all'
 Illustre Principe della Pantellaria Prefetto
 di detta Tavola , ed al sudetto Eccellentis-
 simo Senato , fu da questi coll' intelligenza
 di detto Illustre Prefetto ordinato doverli
 fare il presente atto . Peronde il sudetto
 Eccellentissimo Senato , Sede piena , stante
 la sudetta relazione fattali dal detto Spet-
 tabile Sindaco , ordina , e prescrive , che
 per l' accerto della buona armonia , retta
 ed

ed adeguata amministrazione del pubblico Banco, pell' indennità delli presenti, e futuri Ufficiali di esso, e per il servizio del Pubblico si dovessero dalli Spettabili Governadori presenti, seu quelli, che pro tempore saranno, esaminare unitamente cogli Ufficiali del sudetto Banco tutti li Capitoli di esso di tempo in tempo fatti, e descritti nel libro delle Ordinanze, e Capitoli della detta Tavola pecuniaria di questa Città, impresso d' ordine dell' Eccellentissimo Senato nel detto anno 1709., con moderarli, e regularli nella dovuta, ed opportuna forma, che si potessero dalli presenti, e futuri Ufficiali di essa Tavola praticare, ed osservare senza veruna contradizione, nè opposizione; anzi altri Capitoli, ed Ordinazioni nuovamente formare sotto quelle leggi, condizioni, precetti, ed altri, che si stimeranno necessarj pell' accertamento di detto Banco, e sua retta amministrazione, e direzione, come anche del Pubblico; e tutto l' antedetto s' abbia da praticare in vista del presente stato, e

sistema, nel quale si ritrova, e può in appresso essere il sudetto Banco, e coll' intelligenza di detto Illustre Prefetto di detta Tavola. Ed ordina di più detto Eccellentissimo Senato, che fatta la sudetta regolazione, e moderazione degli antichi Capitoli, la formazione, e coordinazione delli nuovi da farsi, s'abbiano questi tutti da trasmettere dalli detti Spettabili Governadori al detto Eccellentissimo Senato, per riportarne da esso, e dagli altri Superiori a chi spetta, la loro approvazione. E vuole, ed ordina anche detto Eccellentissimo Senato per interinaria disposizione, che se fra questo mentre, che si esaminerà la sudetta regolazione, e moderazione delli detti antichi Capitoli, e la formazione delli nuovi, da qualcheduno si ricorresse alli detti Spettab. Governadori per l'osservanza di uno, o più Capitoli, quali si trovano sotto la considerazione se si devono, o no moderare, e regolare in tutto, o in parte a tenore della sudetta disposizione come sopra data, e fatta dal detto

to

to Eccellentissimo Senato, ovvero fortisse in detto Banco qualche emergenza, in questi casi, e qualsivoglia di essi sortendo, li detti Spettabili Governadori presenti, e quelli, che pro tempore saranno, possano, e vogliano determinare quello, che colla loro giurisprudenza stimeranno doverli dagli Ufficiali osservare, e ciò s'intenda senza pregiudizio, ed aggravio del Pubblico, poichè detto Eccellentissimo Senato intende, che nessuno abbia da restare gravato, e giusta la forma, e disposizione del presente si abbia da intendere regolato, ed a sui principio fatto il collaterale atto, e non altrimenti. Unde &c.

D. Casimirus Conti Mag. Not.

Lo Presti de Officio.



Pos-

Possano i Governadori del Banco carcerare a nome dell' Eccellentissimo Senato gli Uffiziali contumaci ed inobbedienti a i loro ordini , e che non corrispondono al servizio del Pubblico .

E St sciendum qualiter inter alia Capitula adjecta in quodam actu Excellentissimi Senatus hujus Urbis, die 27. Aprilis 1739. disposito vigore provisionis factæ die 24. Aprilis ejusdem anni 1739. super quadam expositione Gubernatorum Tabulæ hujus prædictæ Urbis, extat infrascriptum Capitulum tenoris sequentis, videlicet.

„ Vuole di più , e stabilisce detto
 „ Eccmo Senato , ch' essendo proprio delli
 „ Governadori della Tavola il far corrispondere gli Ufficiali , e Ministri di detta
 „ Tavola , secondo il di loro obbligo nel
 „ servizio del Pubblico , non corrispondendo questi, anche coll' inobbedienza di
 „ qualsivisa ordine, che da detti Governadori
 „ si fos-

„ si fosse avanzato , dovessero detti Gover-
 „ nadori, quante volte lo stimeranno neces-
 „ sario , con assoluta potestà ordinare con-
 „ tro tali Officiali la carcerazione della di-
 „ loro persona , etiam nelle pubbliche car-
 „ ceri di questa Città a nome di detto Ec-
 „ cellentissimo Senato , dandone poi conto
 „ all' Illustre Pretore , e così s'abbia invio-
 „ labilmente eseguire , ed osservare , e non
 „ altrimenti . Unde &c.

D. Joannes Zappino Reg. Mag. Not.

Caruso Off.



Pos.

*Possa il Banco indirizzarsi colla mano regia
contro i suoi Debitori , e contro i De-
bitori de' suoi Debitori .*

CAROLUS (Dei gratia) Rex utriusque
Siciliæ , Hierusalem &c. Infans Hi-
spaniarum , Dux Parmæ , Placentiæ ,
Castri &c. Magnus Hæreditarius
Etruriæ Princeps &c.

Vicerex , & Generalis Capitanus in
hoc Siciliæ Regno , omnibus , &
singulis Officialibus Regni ejusdem majo-
ribus , & minoribus , præsentibus , & fu-
turis , cui , vel quibus ipsorum præsentis
præsentatæ fuerint fid. Reg. dil. salutem .
Siamo stati supplicati del tenor che siegue:
„ Eccellentissimo Signore . Li Governatori della Tavola di questa Capitale
„ nominibus in scripturis , & omni alio
„ meliori nomine , & modo , dicono a
„ V. E. , che nell' anno 1612. fu da S. E.
„ Signor Vicerè di quel tempo disposto un
„ at-

„ atto , per il quale fu agli Esponenti ac-
 „ cordata la facoltà di poter procedere
 „ contro Puntalino Peralta Cassiero di fu-
 „ detto Banco , fuoi pleggi , beni , ed al-
 „ tre Persone obbligate , e questo colla
 „ stessa podestà , e privilegj , come suole
 „ procedere il Tesoriero del Regno , del
 „ Senato di questa Città , e la stessa R. C.
 „ nell' esazione de' fuoi crediti , con desti-
 „ nazione anche di Commissarj , e Dele-
 „ gati , e come meglio per detto atto fot-
 „ to li 26. Novembre decima Indizione
 „ 1612. , al quale si abbia relazione. Do-
 „ po di che avendo li Predecessori degli
 „ Esponenti ricorso , affinchè l' atto fu-
 „ detto si osservasse per tutti li Debitori ,
 „ Cassieri , e Pleggi , che sono stati di det-
 „ ta Tavola , e per qualsisia altri Debito-
 „ ri di essa , che in appresso vi faranno ,
 „ ottennero sotto visione della R. G. C.
 „ a 23. Ottobre 1623. lettere di pote-
 „ stà in forma solita , alle quali parimen-
 „ te si abbia relazione . Nell' anno poi
 „ 1695. li Predecessori degli Esponenti
 „ o „ sup-

„ supplicarono , ed ottennero altre lettere
 „ sotto visione di sudetto Tribunale della
 „ R. G. C. , ad effetto che potessero nell'
 „ esigenza delli debiti di sudetto Banco
 „ usare tutta l' autorità , e potestà , delle
 „ quali si ha sempre servito il Tesoriero
 „ Generale della R. G. C. , e del Senato
 „ di questa Città , con procedere contro
 „ qualsivisa persona debitrice , suoi beni co-
 „ me si voglia obbligati , ed anche contro
 „ li Debitori , Detentori , Possessori , In-
 „ quilini , ed altri , delli beni , ed effetti del-
 „ li presenti Debitori , e loro Pleggi , con
 „ destinazione anche di Delegati , Com-
 „ missarj , ed altri , e come meglio per det-
 „ te lettere spedite sotto li 30. Maggio
 „ 1645. , alle quali pure si abbia relazio-
 „ ne ; dopo le quali lettere , si ottenne-
 „ ro nell' anno 1650. altre lettere offer-
 „ vatoriali delle medesime , come me-
 „ glio per dette lettere sotto li 15. Marzo
 „ di detto anno 1650. , alle quali si abbia
 „ relazione . Nell' anno poi 1655. aven-
 „ do li Predecessori degli Esponenti fatto
 „ „ ri.

„ ricorso , dimandando lettere osservato-
 „ riali delle accennate lettere di potestà ,
 „ affinchè avessero potuto ogni futuro
 „ tempore procedere colla stessa potestà
 „ della R. C. nell' esazione delli crediti ,
 „ che avea il sudetto Banco , e che in futu-
 „ rum averà per qualsivisa causa , ed otten-
 „ nero sotto visione di sudetto Tribunale
 „ della Regia Gran Corte sudette lettere
 „ osservatoriali colla stessa potestà , e fa-
 „ coltà sudetta , come meglio per esse
 „ lettere sotto li 12. Giugno 1655. , alle
 „ quali parimente s' abbia relazione ; E fi-
 „ nalmente la stessa sudetta facoltà , e po-
 „ testà fu agli Esponenti accordata per al-
 „ tre lettere osservatoriali di tutte le anzi-
 „ dette lettere segnate de i 21. Luglio
 „ 1660. , alle quali anche si abbia relazio-
 „ ne . Ed ancorchè E. S. , in virtù delle
 „ accennate lettere gli Esponenti si tro-
 „ vassero concessa perpetua sudetta facol-
 „ tà , e potestà di esigere anche li crediti
 „ di sudetto Banco colla stessa potestà , e
 „ facoltà , che l' esige la R. C. , con pro-

„ cedere pure contro li Debitori delli De-
 „ bitori di fudetto Banco , Inquilini , En-
 „ fiteuti, ed altri, siccome dall'anno 1612.
 „ a questa parte si ha sempre praticato , ed
 „ osservato dagli Esponenti , secondo le
 „ diverse occorrenze accadute : ad ogni
 „ modo a maggior cautela degli Esponenti
 „ dicto nomine , & quatenus opus est , &
 „ de jure requiritur in tempo del governo
 „ di V. E. , han pensato gli Esponenti ot-
 „ tenere lettere osservatoriali di fudette
 „ lettere , come sovra espresse ; cheperò
 „ ricorrono gli Esponenti a V. E. , e la
 „ supplicano si degni restar servita ordina-
 „ re , che sotto visione di detto Tribunale
 „ della Regia Gran Corte si emanassero a
 „ favor degli Esponenti lettere osservato-
 „ riali di tutte le fudette lettere , affinchè
 „ gli Esponenti senza controversia alcuna
 „ possano procedere in perpetuum, & om-
 „ ni futuro tempore contro tutti , e qualsi-
 „ voglia Debitori di fudetto Banco per
 „ qualsivoglia causa , che fosse , e potesse
 „ essere , e contro li Debitori delli presenti
 „ De-

„ Debitori, Gabelotti, Inquilini, Enfiteu-
 „ ti, ed altri dell' istessa maniera, e colla
 „ stessa potestà, ch' esige la R. C. nell' esa-
 „ zione de' sudetti crediti, con destinazio-
 „ ne di Delegati, Commissarj, ed altri,
 „ dispensando V. E. pell' effetto sudetto a
 „ qualsivoglia Legge, Prammatica, Capi-
 „ toli e del Regno, e di Rito, Lettere Rea-
 „ li, Consuetudini, ed altro, che in con-
 „ trario vi ostassero, etiam che fossero tali,
 „ delle quali se ne dovesse nel presente fare
 „ espressa, ed individuale menzione, al tut-
 „ to de plenitudine potestatis legibus abso-
 „ luta, & ita omni alio meliori modo sup-
 „ plicant ut Altissimus &c. „ Del quale
 Memoriale fattane relazione pella G. C.
 providdimo: *Panormi die 15. Februarii*
1740. fiant literæ observatoriales, prout
convenit; per esecuzione della quale nostra
 provista vi diciamo, ed expresse ordinia-
 mo, che al ricevere le presenti d'ordine no-
 stro, e della R. G. C., vogliate, e dobbiate,
 ed a chi si deve facciate eseguire, e puntual-
 mente osservare tutte le precitate lettere di

au-

autorità , e potestà , conforme per il passato
 han goduto li Predecessori delli Supplicanti,
 a prima linea usque ad ultimam , & de ver-
 bo ad verbum , prout jacent , rendendo in
 tutto , e per tutto conforme a quelle , senza
 fare innovazione alcuna , per non incontra-
 re li Supplicanti omni futuro tempore dalli
 Debitori di sudetto Banco per qualsivoglia
 causa difficoltà alcuna , ma che sempre in
 virtù delle medesime lettere si possano ser-
 vire dell' autorità , e potestà concessali in
 ventre delle medesime lettere contra tutti ,
 e qualsivoglia Debitori principali , e Debi-
 tori delli medesimi principali Gabelotti ,
 Inquilini , Enfiteuti , ed altri della stessa
 maniera , e colla stessa facoltà , che agisce la
 R. G. Corte nell' esazione de' suoi crediti ,
 con destinazione di Delegati , Commissa-
 rj , ed altri Officiali necessarj per l' adempi-
 mento dell' esazione de' crediti di detto Ban-
 co , e così eseguirete ad istanza di qualsivo-
 glia persona pelli Supplicanti , presentanti ,
 e comparenti senza procura , ed eseguita ce
 li restituerete , per quanto la grazia di S. R.

M. te-

M. tenete cara , sotto la pena di docati mille , da applicarsi al Regio Fisco . Dat. Pannormi die 18. Februarii 1740.

IL PRINCIPE CORSINI.

V. Cardillo .

V. Paladini .

V. Arceri .

Lettere osservatoriali di altre lettere , ad istanza de' Governadori della Tavola di questa Città .



Il metodo , con cui spedir si debbano i Mandati di esensione de' capitali dalle rispettive Corti , Tribunali , e Giudici sì Laici , come Chiefastici , disponefi e stabilisce.

CAROLUS (Dei gratia) Rex utriusque Siciliae , Hierusalem &c. Infans Hispaniarum , Dux Parmæ , Placentiæ , Castri & c. Magnus Hæreditarius Etruriæ Princeps &c.

Vicerex , & Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno , Illust. , Spectab. , Magnificis , & Nobilibus Regni ejusdem Officialibus , Magist. Justitiariis , ejusque Locumtenenti , Præf. Reg. Trib. Judicibus M. R. C. , Magistris Ration. , Thes. , & Conservatori Tribunalis Regii Patrimonii , Advocatis quoque , & Procuratoribus Fiscalibus , cæterisque demum dicti Regni Officialibus majoribus , & minoribus , præsentibus , & futuris , nec non quibusvis Vicariis , Armorum Capitaneis , Delegatis ,

tis, Syndicatoribus, & aliis per Regnum destinatis, seu destinandis, cui, vel quibus ipforum præsentis præsentatæ fuerint, aut quomodolibet pervenerint Conf. Reg., & fid. dil. salutem. Essendo stati gravissimi li danni, che ha cagionato a tutto il Regno la troppa facilità, che si è ufata nella spedizione delli Mandati, co' quali bene spesso si sono commesse dissipazioni, ed alienazioni in pregiudizio de' successori, e sustituti agli antichi Fedecomessi, ed anche de' Creditori Ipotegarj, e come che conviene al buon governo, ed alla pubblica tranquillità, che si conservassero le Famiglie nobili, e civili nel possesso de' proprj beni, nè restassero pell' avvenire fraudati i Creditori; Informato pertanto il nostro clementissimo Monarca degli accennati disordini, avendo sempre a cuore il vantaggio de' suoi Vassalli, ed il pubblico beneficio di questo Regno; perciò dopo aver fatto maturamente esaminare, quali ripari doveansi adoprare, affinchè s' impedissero le anzidette dolose, e pregiudiziali dissipazioni,

p
ni,

ni , degnossi alla fine spiegare con suo Real
 Dispaccio delli 10. Giugno 1747. la sua
 Sovrana deliberazione , conforme si legge
 nel nostro biglietto delli 21. Giugno 1747.,
 che è nella seguente maniera : „ Con fe-
 „ cha de 10. del corrente me scrive de
 „ real orden el Secretario de Estado , y de
 „ Justicia , y Gracia Marques Tanucci
 „ con despacho del tenor siguiente : Exce-
 „ lentissimo Señor . Remitio al Rey el
 „ Principe Corsini Predecesor de V. E. en
 „ esse Governo las consultas de la Corte
 „ Pretoriana , del Tribunal de la R. G. C.
 „ Civil , y de la Junta de Presidentes , y
 „ Consultor todas concernientes a obviar
 „ el gravissimo pernicioso desorden , que
 „ se experimentaba en el desbanco , que se
 „ hacia de muchos capitales condiona-
 „ dos en vigor de Mandatos de un solo
 „ Juez de Cuertes inferiores , y de Curias
 „ Eclesiasticas , con notable perjuicio de
 „ los fidecomisos , bajo de los quales estan
 „ depositados los capitales , y de achree-
 „ dores hipotecarios , y de otros quales-
 „ „ quie.

„ quiera interesados , y en ellas proponian
 „ los remedios , con que reparar a tales
 „ inconvenientes , y aviendo yo propuesto
 „ al Rey el contenido de cadauna de las
 „ enunciadas consultas , asì en orden a la
 „ jurisdiccion laical , como a la eclesiasti-
 „ ca ; ha resuelto S. M. , que ningun Juez
 „ de qualquier fuero , que dimanara de la
 „ jurisdiccion real pueda expedir Manda-
 „ tos de expencion , y de gira de capita-
 „ les condicionados si no hasta la suma de
 „ cinquenta onzas , y siendo la suma depo-
 „ sitada de mayor cantidad , no pueda el
 „ Juez poner mano ; però las partes , quan-
 „ do los depositos esten en el Banco de Pa-
 „ lermo , u en poder de qualquier Mae-
 „ stre Notario , y Notario de esa Capital ,
 „ deban recurrir a la Cuerte Pretoriana ,
 „ y a la G. C. : si se hallaren los deposti-
 „ tos en Mecina a los tres Juezes de aquel-
 „ la Audiencia : si en Catania a los tres
 „ Juezes de aquella Cuerte Patricial ; y si
 „ en Trapania a los tres Juezes de aquello
 „ Magistrado , deviendo por los respecti-

„ vos conductos de dichas Cuertes correr
 „ principalmente la expedicion de tales
 „ Mandatos , que excedan la suma de las
 „ cinquenta onzas .

„ Ygual facultad ha refuelto el Rey
 „ concederfe , de expedirse Mandatos de
 „ depositos condicionados hasta la suma
 „ de las cinquenta onzas , a los Juezes lo-
 „ cales de esse Reyno (sin comprehen-
 „ derse en ellos los de las quatro mencio-
 „ nadas Ciudades de Palermo , Mecina ,
 „ Catanea , y Trapana) , y quando los
 „ depositos excedan la suma de las cin-
 „ quenta onzas , no se entrometan los Jue-
 „ zes locales en la expedicion de los Man-
 „ datos , però las Partes recurran a la
 „ G. C.

„ Por los Mandatos , que se expiden
 „ por las Curias Ecclesiasticas , manda
 „ S. M. , que V. E. insinue a los Arzobis-
 „ pos de Palermo , y de Monreale , que
 „ por la revision de tales Mandatos , se
 „ valgan por su Assesor de todo el Tribu-
 „ nal de la G. C. Civil , al Arzobispo de
 „ Me.

„ Mecina de toda l'Audiencia de aquella
 „ Ciudad; al Obispo de Catanea de aque-
 „ la Corte Patricial, al Obispo de Maza-
 „ ra de todos los Juezes del Magistrado
 „ de Trapaná, y a los Obispos de Siracu-
 „ fa, Girgenti, Patti, y Cefalù, que
 „ unan a su Assesor ordinario dos Jurispe-
 „ ritos, uno de los quales deba ser el Juez
 „ local, y al Tribunal del Sancto Oficio,
 „ que expida solamente Mandatos de ca-
 „ pitales condicionatos hasta la suma de
 „ cien onzas, cuya cantidad excediendo,
 „ se devan privativamente expedir por la
 „ G. C.

„ Y paraque esta real deliberacion
 „ tenga perpetuamente su puntual obser-
 „ vancia, y cumplimiento, me manda
 „ S. M. prevenir a V. E. haga formar una
 „ pragmática perpetuamente valitura pa-
 „ ra la expedicion de los Mandatos de di-
 „ chos capitales condicionados con las
 „ clausulas, que se juzgaren necesarias.
 „ Dios guarde a V. E. muchos años. Na-
 „ poles 10. Junio de 1747. E insiguiendo

„ yo

„ yo este soberano encargo de S. M., lo
 „ comunico a V. S., para que a tenor del
 „ mismo haga formar esta Real Pragma-
 „ tica para su devida execucion, y obser-
 „ vancia en lo suceffivo; Dios guarde a
 „ V. S. muchos años. Palermo 21. de Ju-
 „ nio de 1747. El Duque de la Vieffuil-
 „ le. Al Sagro Consejo. „

Quindi essendo stati avvistati tutti i Pre-
 lati del Regno di questa sovrana delibera-
 zione, corrisposero essi col loro zelo nel
 far gli atti di elezione di Assessori perpetui
 alli rispettivi Tribunali, Corti, e Giudici,
 conforme nel sovrainferito Real Dispaccio
 stava prescritto; quali atti si conservano
 nell' Ufficio dello Spettabile Protonotajo
 del Regno. Pertanto in esecuzione di quan-
 to S. M. ha comandato, ed in vigor della
 presente Prammatica Sanzione perpetuò va-
 litura vi diciamo, ed ordiniamo, che vo-
 gliate inviolabilmente da oggi innanti ese-
 guire, ed osservare la preinferta regia de-
 liberazione de verbo ad verbum, & a
 ma linea usque ad ultimam, prout jacet,
 ju-

*juxta ejus feriem , continentiam , & tenorem , per quanto la grazia di Sua Maestà tenete cara , colla espressa dichiarazione , che alla presente nuova legge in nessun caso possa dispensarsi , o controvenirsi , dovendosi inviolabilmente espedire li Mandati di espensione di capitali nella forma prescritta da Sua Maestà dalli rispettivi Tribunali , Corti , e Giudici ; e per quanto appartiene alle Corti Ecclesiastiche , dalli designati Tribunali , Corti , o Giudici in qualità di perpetui Assessori degli espressati Prelati , e diversamente praticandosi , siano ipso jure nulli tutti gli atti , che si faranno circa la suddetta espensione , con che tutte quelle persone , che nell' avvenire si spendessero , o disbancassero capitali , trasgredendo la disposizione della presente Prammatica , oltre di doverfi costringere colle coercizioni reali , e personali a redepositare il capitale nel termine improrogabile di quattro giorni , restino parimenti soggette alle pene arbitrarie personali , o pecuniarie , che S. E. a relazione del Tribunale della Regia Gran
Cor-*

Corte, giusta le circostanze del caso, stimerà d'irrogarle, senza che ad esse possa giovar loro veruno, o altra qualunque esenzione, che per questo assunto in vigor della presente non vaglia, siccome ancora alle stesse pene siano, e restino soggette tutte quelle persone, che avessero concorso alla formazione, e spedizione di tali Mandati, dovendo a tali pene foggettarsi ancora li Giudici, e Maestri Notaj, Attuarj, Procuradori, Curiali, ed ogni, e qualunque altra persona senza la menoma eccezione, restando bensì li Giudici de' Tribunali Supremi sottoposti solamente alla regia visita per quelle pene, che contro di essi converranno, ogni qualvolta controvenissero alla presente legge. Dat. Panormi die decima Aprilis 1748.

EL DUQUE DE LA VIEFUILLE.

Domenico Landolina R.

Gio: Tommaso Loredano Presidente della
R. G. C.

D. Bla-

D. Blasio Spucches Presidente del Real Patrimonio.

D. Niccolò Mira Presidente del Concistoro.

Vincenzo Quattromani Consultore.

D. Rosario Frangipane Presidente Maestro Razionale.

Angelo Cannarozzi Giudice della Regia Gran Corte Crim.

Gio: Maria San Martino Maestro Razionale.

Francesco Cardillo Giudice della Regia G. Corte Crim.

Pietro Filingeri Maestro Razionale.

Domenico Corvaja Giudice della Regia G. Corte Crim.

D. Antonio de Sandoval Maestro Razionale.

Francesco Maria Paternò Giudice della R. G. C. Civ.

D. Giuseppe Catena Maestro Razionale.

Carlo di Napoli Giudice della Regia Gran Corte Civile.

Stefano Airoidi Maestro Razionale.

**Pietro Ballaroto Giudice della Regia Gran
Corte Civ.**

Giuseppe Arena Maestro Razionale.

Ignazio Papè Protonotajo .

Luca Antonio Laredo Conservadore .

Giuseppe Asmundo Paternò A. F.

Alessandro Testa Giudice del Concistoro.

**Giuseppe Maria Jurato Giudice del Conci-
storo .**

Giuseppe Leone Giudice del Concistoro .

**D. Francesco Notarbartolo Maestro Por-
tulano .**

D. Giuseppe Procopi Maestro Segreto .

**Andrea Giuseppe Riggio Tesoriero Gene-
rale di questo Regno .**

**D. Francesco Maria Alias Auditore Gene-
rale .**

**Dominus Vicereus , & Generalis Ca-
pitaneus mandavit mihi D. Ignatio Papè
Prothonotario , & vidimus omnes de Sacro
Regio Consilio .**

**Prammatica , per la quale d' ordine di Sua
Maestà si dona la regola , come deb-
ban-**

banfi nell' avvenire , con qual legge ,
e per qual canale spedire li Mandati di
esensione , e disbanco de' danaj , e ca-
pitali vincolati , o soggetti a qualsivoglia
condizione .



Biglietto Viceregio per l' elezione di Giudice della Tavola in persona del Presidente del Real Patrimonio D. Vincenzo Natoli .

IN attenzione dell' istanza , che le VV. SS. mi avanzano in carta de' 19. dell' ora scorso , perchè venga da me costituito un Giudice per le occorrenze di codesta Tavola , e per la bisognevole assistenza in tutte le sue cause , e dipendenze , e ciò stante la seguita morte del fu Presidente Marchese Don Giuseppe Catena , che lo era , sono venuto in elegere al Presidente del Real Patrimonio Marchese Don Vincenzo Natoli , colle stesse facoltà corrispondenti , colle quali l' esercitò il difonto Marchese Catena . Quindi siccome ne ho sciolto oggi il corrispondente Biglietto al sopradetto Presidente Marchese Natoli , così del pari comunico alle VV. SS. l' anzidetta mia risoluzione , per restarne con ugual' intellet-

125
telligenza; E nostro Signore le felicità.
Palermo primo Ottobre 1758.

Il Marchese Fogliani.

Signori Prefetto , e Governadori della Ta-
vola di questa Capitale .



q 3

I Go.

I Governadori del Palermitano Banco sieno nell' obbligo di rimettere nell' Ufficio della Regal Conservadoria la scrittura d' introito , ed esito sotto le rispettive rubriche di R. C. , e di Maestro Portulano del Regno , di due mesi in due mesi .

CAROLUS (Dei gratia) Rex utriusque
 Siciliae , Hierusalem &c. Infans Hispaniarum , Dux Parmae , Placentiae ,
 Castri &c. Magnus Hæreditarius
 Etruriae Princeps &c.

M Ag. Reg. fidel. dil. Sendosi da questo Supremo Tribunale del Real Patriarcato conosciuto quanto necessarie , ed imprescindibili state fossero le richieste provvidenze del Magnifico D. Gaspare Scichili Razionale dell' Ufficio della Real Conservaderia , per l' indefettibile trasmissione di tutti li documenti necessarj dell' rispettivi Pecuniarj , ed Oñciali del
 Re-

Regno in detta Regal Officina , per formarfi ivi la scrittura del Patrimonio Reale colla maggior nitidezza , che sia possibile ; stimaffimo a bene fra le altre disposizioni a tal fine datefi , ordinare a Voi con dispaccio de' 9. Novembre 1757. di dover con ogni puntualità rimettere , e consegnare menfualmente in detta Regal Conservatoria non folo tutta la scrittura dell' introito , ed efito di tutti li conti , e rubriche della R. C. , che avete foluto consegnare per lo paffato in detto Officio , oltre quella a parte per conto di Spogli , e Sedi vacanti , ma ben' anche la scrittura di tutto l' introito , ed efito della rubrica dell' Illuffre Don Placido Notarbartolo Duca di Villa Rosa Maestro Portulano di quefto Regno , per conto di minuti spettanti alli Granatarj particolari , ficcome pure la scrittura di tutto l' introito , ed efito della rubrica della Città di Palermo conto a parte dell' affegnazione delli tari 3. fopra ogni falma di frumento , e tari due fopra ogni .

ogni falma d' orzo , che si eſtraggono per mare da' Carricatori per infra Regno , e di qualunque altra rubrica d' introito , ed eſito di detto Illuſtre D. Placido Notarbartolo Maeſtro Portulano ſudetto, affin di farſene la dovuta ſcrittura nella cennata Regia Officina , come meglio per detto diſpaccio il tutto riconoſceſi ; ma comechè in oggi reſtiamo inteſi per un' altra rappreſentanza di detto Magnifico Razionale Scichili della poca eſecuzione dataſi dalli reſpettivi Pecuniarj , ed Officiali del Regno alle noſtre diſpoſizioni per la rimetteſſa delli richieſti documenti , ſiccome abbiamo con altre noſtre della data d' oggi ſpediti li più efficaci ordini per far con eſſetto adempire dalli ſudetti Pecuniarj , ed Officiali del Regno ne' tempi preſiſſi l' impoſta traſmiſſione delli neceſſarj documenti , così abbiamo ſtimato anche a bene rinovare le preſenti , colle quali vi ordiniamo , che dobbiate dal canto voſtro far riportare la piena , e religioſa eſecuzione al citato noſtro diſpaccio de'

de' 9. Settembre 1757. , in cui sebbene vi fosse stato prescritto di far seguire la rimessa di sudetta scrittura mensualmente , così in oggi per dare una maggior facilitazione a codesti vostri Officiali per la rimessa di sudetta scrittura , stimiam proprio ordinarvi di rimettere , e consegnare nella detta Officina della Regal Conservatoria in ogni due mesi tutta la sudetta scrittura d' introito , ed esito di tutti li conti , e rubriche della Regia Corte , e di quelle ancora del cennato Illustre D. Placido Notarbartolo Duca di Villarosa Maestro Portulano di questo Regno , nella forma prescrittavi in detto nostro precedente dispaccio delli 9. Settembre 1757. , basta che però non si permetta da Voi , e da codesti vostri Officiali la menoma altra posposizione nell' effettivo adempimento di detta richiesta scrittura cotanto necessaria in detta Regal Officina della Conservatoria generale , per l' indennità de' Reali interessi del nostro Sovrano ; Tanto ci promettiamo dalla vostra costumata attenzione , e non altrimenti.

130
ti. Dat. Panormi die duodecima Augusti
1759.

IL MARCHESE FOGLIANI.

Natoli R. C. P.
S. Martino M. R.
Laredo Conf.

Ignatius Nafò Secreta-
rius M. N. Pensabene M. R.
F. P.

Alli Magnif. Governadori della Tavola di
questa Capitale si rinova l'ordine per la
rimessa di fudetta scrittura in ogni due
mesi nell'Officio della Real Conservado-
ria, nella maniera, che di sopra si esprefsa.
Nocilla Off. magg.

Ex Off.

Marraffa Det.

Notato in questa Reg. Gen. Conf. del
R. Patrimonio.

Reg. cur pñao f. 299.
Bazzana Det.

Scichili Raz.
Abramo Coad.

F I N E.

[C.R. 1001/1000]

VII + 159 pp. + 13 = pp. (T.)

MAY 31 1952



